



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

IX Legislatura - IX Gesetzgebungsperiode
1983 - 1988

SEDUTA **68** SITZUNG

16.10.1986

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte

INDICE

Disegno di legge n. 40:
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni 'Leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali'" presentato dalla Giunta regionale

pag. 4

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 40:
"Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 6. April 1986, Nr. 5 und zu den nachfolgenden Änderungen 'Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane'" eingebracht vom Regionalausschuß

Seite 4

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

PAHL (Südtiroler Volkspartei)	pag. 2
LANGER (Lista Alternativa Lista Verde/ Alternative Liste Grüne Liste)	" 2-9-19-30-57-60-72- 75-77-83-90-93-105
KASERER (Südtiroler Volkspartei)	" 5-107-109
PETERLINI (Südtiroler Volkspartei)	" 16-25-28-80-86-121-122
FERRETTI (Democrazia Cristiana)	" 23-24
a BECCARA (Democrazia Cristiana)	" 24-45-63-64-70-73- 98-109-117-122
BOESSO (Partito Repubblicano Italiano)	" 27-38-43
MITOLO (Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	" 32
TOMAZZONI (Partito Socialista Italiano)	" 33-71-74
KLOTZ (Südtirol)	" 34-98
AGRIMI (Partito Repubblicano Italiano)	" 36

GRESPI
(Partito Liberal-Socialdemocratico) pag. 37

ZIOSI
(Partito Comunista Italiano) " 46

TONELLI
(Gruppo Misto) " 64-104

TRIBUS
(Lista Alternativa Lista Verde/
Alternative Liste Grüne Liste) " 69-117

Vorsitzender: Präsident Achmüller

Presidenza des Presidente Achmüller

Ore 9.33

PRÄSIDENT: Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

VALENTIN: (Sekretär): macht den Namensaufruf
(segretario): fa l'appello nominale

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

PRÄSIDENT: Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

PRESIDENTE: Prego di voler dar lettura del processo verbale.

TONONI: (Vicepresidente); legge il processo verbale
(Vizepräsident): verliest das Protokoll

PRÄSIDENT: Sind Änderungsvorschläge oder Bemerkungen zum Protokoll? Dies ist nicht der Fall, dann ist das Protokoll genehmigt.

PRESIDENTE: Ci si proposte di modifica oppure osservazioni al processo verbale? Non ce ne sono; il processo verbale si intende approvato.

Ich möchte folgende Mitteilung machen:

Der Regionalratsabgeordnete Dr. Guido Sembenotti hat mir mitgeteilt, daß er - in Anbetracht des Abstimmungsergebnisses über sein Rücktrittsansuchen - sich verpflichtet fühlt, sein Abgeordnetenmandat weiter auszuüben.

Comunicazioni:

Il Consigliere regionale Dott. Guido Sembenotti mi ha

comunicato che, alla luce dell'esito della votazione sulle proprie dimissioni, egli si sente in dovere di continuare a svolgere il proprio mandato consiliare.

PRÄSIDENT: Zur Geschäftsordnung hat Abgeordneter Pahl das Wort.

PRESIDENTE: Sul regolamento interno ha chiesto la parola il cons. Pahl.

PAHL: Herr Präsident! Im Foyer dieses Hauses hat ein Mitglied dieses Regionalrates Plakate aufgestellt. Es ist immer wieder derselbe, der schon im Regionalrat für solchen Unfug gesorgt hat. Sollte dies mit den Bestimmungen dieses Hauses nicht in Einklang stehen, möchte ich Sie fragen, Herr Präsident, ob Sie die Plakate zu entfernen zu lassen gedenken.

Signor Presidente! Nell'atrio di questo palazzo un membro del Consiglio regionale ha esposto dei cartelli. Ed è sempre lo stesso: colui che già in passato ha creato disordini anche in Consiglio regionale. Nel caso ciò non dovesse corrispondere a quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano l'uso di quest'aula io vorrei chiederLe, signor Presidente, se intende fare allontanare tali cartelli.)

PRÄSIDENT: Ich habe bereits den Auftrag gegeben, daß die Plakate von den Wänden herunterkommen und auch nicht herumstehen und daß die Amtsdienner diese Plakate vor das Haus hinausbringen.

PRESIDENTE: Io ho già provveduto a far togliere dai muri e dall'atrio i manifesti e a dar ordine agli uscieri di portarli davanti al palazzo.

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Behandlung der Tagesordnung. Zur Tagesordnung hat sich Abgeordneter Langer gemeldet. Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Veniamo dunque alla trattazione dell'ordine del giorno. In merito all'ordine del giorno ha chiesto la parola il Cons. Langer. Ne ha facoltà.

LANGER: Danke, Herr Präsident! Da es heute früh im Zusammenhang mit der von meinem Vorredner erwähnten Aktion Auseinandersetzungen um das Hausrecht beim Regionalrat gegeben hat, möchte ich Sie ersuchen, wenn

möglich im Laufe des heutigen Tages die Fraktionssprecher zu diesem Punkt am Ende der Sitzung oder wann es Ihnen geeignet scheint, einberufen zu wollen, denn es wurde heute die Frage aufgeworfen, wer anlässlich der Tagungen des Regionalrates hier das Hausrecht auszuüben habe: ob der Landespräsident von Südtirol oder wer sonst. Und da uns daran liegt, daß der Regionalrat nicht von anderen Organen in seiner Hochheit beschnitten wird, möchte ich Sie bitten, zu diesem Punkt die Fraktionssprecher einzuberufen. Danke!

(Grazie, signor Presidente! Dato che stamattina, in seguito all'azione citata dall'oratore che mi ha preceduto, ci sono state delle discussioni relative a chi debba esercitare qui i diritti di padrone di casa, io Le chiedo che venga convocato nel corso della giornata odierna, eventualmente al termine della seduta o quando Lei lo ritiene più opportuno, il collegio di capigruppo per chiarire chi sia il padrone di casa durante le sedute del Consiglio regionale: se è il Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano o chi altrimenti. E dato che ci preme molto che la sovranità del Consiglio regionale non venga limitata da parte di altri organi, vorrei pregarla di convocare i capigruppo a questo riguardo. Grazie!)

PRASIDENT: Ich habe keine Schwierigkeit, die Fraktionssprecher einzuberufen. Ich werde mir noch über einen opportunen Termin Gedanken machen. Jedenfalls bin ich persönlich der Meinung - unabhängig wer hier das Hausrecht hat -, daß es zu den demokratischen Grundregeln auch des Anstandes gehört, daß nicht irgendwelche Personen - und sei es auch ein Regionalratsabgeordneter - hergeht, wenn Sitzungen des Regionalrates stattfinden und irgendwo an die Wände eines Hauses eines öffentlichen Gebäudes intern seine Plakate anbringt. Da möchte ich mich ganz entschieden dagegen aussprechen und mich von solchen Aktionen distanzieren. Wenn das Haus hier, der Regionalrat oder der Landtag als Forum herhalten muß, damit jeder seine Propaganda machen kann, dann manovrieren wir uns in eine Situation hinein, aus der wir nicht mehr herauskommen.

Deswegen bin ich der Meinung, daß solche Aktionen von vornherein zu unterbinden sind. Jeder kann draußen - außerhalb des Hauses - manifestieren, soviel er will, aber daß solche Protestkundgebungen im Haus stattfinden, bin ich dagegen.

PRESIDENTE: Non ho alcuna difficoltà a convocare oggi il collegio dei

capigruppo. Rifletterò sul momento più opportuno. Tuttavia ritengo personalmente - indipendentemente da chi ha da essere qui il padrone di casa - che faccia parte delle regole democratiche di buona educazione il fatto che uno - anche se Consigliere - non debba così semplicemente venire ad attaccare i suoi manifesti internamente sui muri di un edificio pubblico. Vorrei dichiararmi apertamente contro una tale iniziativa e distanziarmi da tali azioni. Se questo palazzo - il Consiglio regionale o provinciale - dovesse trasformarsi praticamente in un foro perchè ognuno vuol fare la sua propaganda, allora rischiamo di cacciarcici in una situazione dalla quale ben difficilmente riusciremo ad uscire.

Per queste ragioni io ritengo che tali azioni vanno soffocate sul nascere. Ognuno può manifestare quanto vuole fuori dal palazzo, ma sono contrario che tali manifestazioni di protesta si svolgano all'interno del palazzo.

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Tagesordnung. Und zwar sind wir stehengeblieben beim Art. 5 des Gesetzentwurfes, den wir in Behandlung haben, nämlich des Gesetzentwurfes Nr. 40. Ich verlese den Text:

PRESIDENTE: Proseguiamo ora con l'ordine del giorno. Eravamo rimasti al punto 5 del disegno di legge che stavamo trattando, e precisamente del disegno di legge n. 40. Do lettura del testo:

Art. 5

1. Dem Abs. 2 des Art. 11 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen werden die Worte: "... wenn sie im ersten Halbjahr gewählt wurden, und an einem Sonntag zwischen dem 15. April und dem 15. Juni des nachfolgenden Jahres, wenn sie im zweiten Halbjahr gewählt wurden." gestrichen.

2. Nach dem Abs. 7 des gleichen Artikels wird der nachstehende neue Absatz eingefügt:

"Der Gemeinderat, der aus anderen Gründen als der normale Ablauf der fünfjährigen Amtsperiode erneuert wird, bleibt begrenzt auf den restlichen Zeitraum der fünfjährigen Amtsperiode der Allgemeinheit der Gemeinderäte der Region im Amt."

Art. 5

1. Al secondo comma dell'articolo 11 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono soppresse le parole: "... se eletti nel primo semestre dell'anno ed in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno successivo, se eletti nel secondo semestre dell'anno".
2. Dopo il settimo comma dello stesso articolo è inserito il seguente nuovo comma:
"Il Consiglio comunale, rinnovato per cause diverse dalla normale scadenza del quinquennio di carica, resta in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio di carica della generalità dei Consigli comunali della Regione.".

PRÄSIDENT: Gibt es hier Wortmeldungen zum Art. 5? Änderungsanträge scheinen nicht vorzuliegen.

Abgeordneter Kaserer.

PRESIDENTE: Qualcuno desidera prendere la parola sull'art. 5? Non sono state presentate proposte di emendamento in riguardo.

Cons. Kaserer, a Lei la parola.

KASERER: Der Artikel als solches, geht für mich gut, nur glaube ich, daß die Übersetzung über überhaupt die Diktion, wie sie hier aufscheint, wo steht: "... bleibt begrenzt auf den rechtlichen Zeitraum der fünfjährigen Amtsperiode der Allgemeinheit der Gemeinderäte der Region im Amt." ... "Der Allgemeinheit der Gemeinderäte der Region im Amt": das gibt es nicht, glaube ich. Das müssen wir anders übersetzen. Ich weiß nicht, was Frau Galvan dazu sagt. Ja, ich verstehe schon, was man damit meint: Die bleiben im Amt bis die allgemeinen Wahlen für die Gemeinderäte stattfinden. Aber so kann man das nicht sagen.

(L'articolo come tale mi sta bene, tuttavia ritengo che la traduzione o la dicitura come appare in questo testo dove si dice: "... resta in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio di carica della generalità dei Comuni della Regione" nel tedesco non possa essere tradotto con "... der Allgemeinheit der Gemeinderäte der Region im Amt." Dobbiamo trovare un'altra traduzione. Io non so che cosa ne pensi la sig.ra Galvan a riguardo. Sì, capisco che cosa si intenda dire: che restano in carica finché non avranno luogo le elezioni generali dei Consigli comunali. Ma così non possiamo tradurlo.)

PRASIDENT: Ja, ich würde den zuständigen...

(Unterbrechung)

PRASIDENT: Abgeordneter Tonelli: Si trattava di una correzione linguistica. Es handelte sich um eine sprachliche Verbesserung bei der Übersetzung.

(Unterbrechung)

PRASIDENT: Bitte, also das zuständige Amt dem Wunsche des Abgeordneten Sorge zu tragen und einen besseren Ausdruck zu finden.

PRESIDENTE: Pregherei il responsabile...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Prego l'ufficio competente di voler provvedere a quanto richiesto dal Consigliere e di trovare una formulazione migliore.

PRASIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Artikel 5. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmennhaltungen? Mit 7 Stimmennhaltungen ist der Artikel 5 genehmigt.

PRESIDENTE: Allora procediamo con la votazione sull'art. 5. Chi è a favore alzi la mano. Contrari? Con 7 astensioni l'art. 5 è approvato.

Art. 6

1. Der Art. 2 des Regionalgesetzes vom 7. Juli 1978, Nr. 12 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"In teilweiser Abweichung von der Bestimmung des vorhergehenden Artikels werden die Gemeinderäte sämtlicher Gemeinden der Region an einem Sonntag zwischen dem 15. April und dem 15. Juni des Jahres 1990 unabhängig vom Zeitpunkt der Durchführung der vorhergehenden Wahlen erneuert.".

Art. 6

1. L'articolo 2 della L.R. 7 luglio 1978, n. 12 è sostituito dal seguente:

"In parziale deroga a quanto disposto dall'articolo precedente i Consigli comunali di tutti i Comuni della Regione verranno rinnovati in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno 1990, indipendentemente dalla data di effettuazione delle precedenti elezioni.".

PRASIDENT: Es sind hierzu folgende Änderungsanträge eingereicht worden. Die Änderungen sehen einen Artikel 6 bis vor. Somit frage ich, wer sich zum Artikel 6 zu Wort meldet. Niemand, dann stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Mit 4 Stimmenthaltungen ist der Artikel 6 genehmigt.

PRESIDENTE: Sono state presentate le seguenti proposte di emendamento al riguardo. Questi emendamenti prevedono un articolo 6 bis. Qualcuno desidera ancora intervenire in merito all'art. 6? Nessuno. Passiamo allora alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Con 4 astensioni l'art. 6 è approvato.

PRASIDENT: Dieser Artikel 6 bis wird vorgeschlagen von den Abgeordneten Agrimi, Boesso und Crespi und lautet folgendermaßen:

PRESIDENTE: Questo art. 6 bis è stato proposto dai Conss. Agrimi, Boesso e Crespi ed è del seguente tenore:

Art. 6 bis

Art. 17 Abs. 2 des R.G. vom 6. April 1956, Nr. 5 und dessen nachfolgende Änderungen wird wie folgt ersetzt:

"In der Provinz Bozen sind jene Staatsbürger zu Gemeinderatsmitglieder wählbar, die in den Wählerlisten einer Gemeinde der Region eingeschrieben sind und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Kundmachung über die Ausschreibung der Wahlen seit wenigstens vier Jahren ununterbrochen im Gebiet der Region ansässig sind. Die in einer Gemeinde der Provinz Trient ansässigen Staatsbürger, welche in einer Gemeinde der Provinz Bozen kandidieren möchten, haben entsprechend den Einzelbestimmungen gemäß Art. 4 des Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15 die Erklärung über die Zugehörigkeit zu einer der drei in der Provinz Bozen bestehenden Sprachgruppen abzugeben."

Art. 6 bis

Il secondo comma dell'art. 17 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Nella Provincia di Bolzano sono eleggibili a Consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione i quali risiedono alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della Regione da almeno quattro anni. I cittadini residenti in un Comune della Provincia di Trento, che intendono presentare la propria candidatura in un Comune della Provincia di Bolzano, devono rendere la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici esistenti in Provincia di Bolzano, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15."

PRÄSIDENT: Dann ist vorgeschlagen ein Art. 6 bis des Abg. Langer mit folgendem Wortlaut:

PRESIDENTE: Poi c'è l'art. 6 bis proposto dal cons. Langer:

Art. 6 bis

"Art. 16 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane wird wie folgt geändert:

"Art. 16
(Wählbarkeit in den Gemeinderat)

In der Region sind zu Gemeinderatsmitgliedern die in den Wählerlisten einer Gemeinde der Republik eingetragenen Staatsbürger wählbar.""

Art. 6 bis

"L'articolo 16 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali è modificato come segue:

"Art. 16
(Eleggibili a consiglieri comunali)

Nella Regione sono eleggibili a Consiglieri comunali i cittadini

iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica."'''

PRÄSIDENT: Abgeordneter Langer hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al Cons. Langer.

LANGER: Danke vielmals, Herr Präsident! Ich melde mich zum - von uns vorgeschlagenen - Änderungsvorschlag zu Wort.

Was schlagen wir vor? Der Text unserer Änderung ist denkbar einfach. Wir schlagen vor, daß in der gesamten Region in allen Gemeinden alle Staatsbürger zum Gemeinderat kandidieren können. Es ist also eine denkbar einfache Norm. Derzeit gilt diese Regelung im ganzen Gebiet der Republik Italien, soweit wir es wissen. Wie sieht die besondere Situation bei uns aus, bzw. was sieht das Autonomiestatut bei uns vor? Das Autonomiestatut, das - wie wir alle wissen - Verfassungsrang hat, sieht vor, daß das aktive Wahlrecht eingeschränkt wird. Das Autonomiestatut sieht im Art. 25 vor, daß man erst dann für den Regionalrat und damit für den Landtag wahlberechtigt ist, wenn man seit vier Jahren ununterbrochen im Gebiet der Region ansässig ist. Dasselbe sieht der Art. 63 des Autonomiestatutes für Südtirol für die Gemeinderäte vor. Mit anderen Worten: Das Autonomiestatut sieht vor, daß nur jene Wähler, oder daß nur jene Bürger, die - sagen wir - ein besonders qualifiziertes Verhältnis zu diesem Territorium haben und zwar einmal zum regionalen Territorium, was die Wahl des Regionalrates angeht und zweitens zum Lande Südtirol, was die Wahl der Gemeinderäte in Südtirol angeht, daß nur die das Recht haben, hier an den Gemeinderats- und Landtagswahlen teilzunehmen.

Diese Norm hat nach unserer politischen Einschätzung für Südtirol im besonderen einen Sinn, weil sie dazu beitragen soll, daß eine künstlich gesteuerte Veränderung des ethnischen Gleichgewichts praktisch den Willen der Bevölkerung verzerrt. Wir können uns erinnern, daß beispielsweise in der Vergangenheit des öfteren Wahlergebnisse so ausgefallen sind, daß sie nicht unbedingt die Zusammensetzung der Bevölkerung respektiert haben, u.a. dadurch, weil hier eine unverhältnismäßig hohe Zahl von Polizei, Militär und anderen militärisierten Einheiten stationiert sind, die natürlich stark ins Gewicht fallen und die bei Lokalwahlen stark ins Gewicht fallen können.

Insofern vertreten wir also für Südtirol und ich sage ausdrücklich nur für Südtirol, also für ein von Minderheiten bewohntes

Gebiet - und unserer Meinung nach könnte Ähnliches im besonderen für die von Sprachminderheiten bewohnten Gemeinden des Trentino gelten, beispielsweise für das Fassatal, für das Fersental, für Lusern und ähnliches,- die Anschauung, daß in diesem Fall die besondere ethnisch-sprachliche Zusammensetzung der Bevölkerung einen besonderen Schutz vor Unterwanderung verdient. Darüberhinaus aber, finden wir weitere Einschränkungen des aktiven Wahlrechtes für ungerechtfertigt. Zum Beispiel besteht in unseren Augen kein Grund, diese Einschränkung des aktiven Wahlrechtes auch für die Wahl des Landtages von Trentino vorzusehen. Aber da wir diesbezüglich nicht mit unseren Wünschen zu rechnen haben, sondern mit dem positiven Recht -, und das positive Recht ist das Autonomiestatut, das diese Begrenzung eingeführt hat - wollen wir hier nicht weiter darüber diskutieren. Das wäre "de iure condendo" und das betrifft uns hier nicht.

Wir wollen uns also ausdrücklich im Rahmen des geltenden Autonomiestatuts bewegen. Aber im Rahmen des geltenden Autonomiestatuts wird in den beiden Artikeln, die ich soeben genannt habe, Art. 25 und Art. 63, ausdrücklich das aktive Wahlrecht limitiert: das aktive Wahlrecht zum Regionalrat und das aktive Wahlrecht zum Gemeinderat.

Wieso ist dann durch das Regionalgesetz auch das passive Wahlrecht eingeschränkt worden? Assessor a Beccara hat das letzte Mal in der Generaldebatte mit einem großzügigen "Wisch" gesagt, es sei in den Durchführungsbestimmungen so vorgesehen. Das stimmt nicht, Herr Assessor a Beccara. Es stimmt nicht, daß die Durchführungsbestimmungen...

(Unterbrechung)

LANGER: ..bitte, Sie haben das letzte Mal gesagt: Unvereinbar mit den Durchführungsbestimmungen ... Dann habe ich mich verhört.

Allora io devo aver capito male, però io ho sentito nella sua replica che Lei parlava di incompatibilità con lo statuto e con le norme di attuazione. Io invece sto cercando di dimostrare che sia lo Statuto che le norme di attuazione prevedono esclusivamente limitazioni all'elettorato attivo - punto e basta. Va bene, allora siamo d'accordo tanto meglio.

(Unterbrechung)

LANGER: Ich wollte" nämlich daran erinnern, daß auch die Durchführungsbestimmungen von 1973 vom Dekret des Präsidenten der

Republik Nr. 50 ausdrücklich nur das aktive Wahlrecht einschränken.

Somit ist es nur das Regionalgesetz, d.h. ein Gesetz, das voll und ganz zu unserer Disposition steht, das auch das passive Wahlrecht eingrenzt. Und zwar wird das passive Wahlrecht heute zu Unrecht auf diejenigen Wähler eingeschränkt, die hier auch das aktive Wahlrecht besitzen. Nun kann man darüber diskutieren, ob es gesetzgeberisch vernünftig ist oder ob es gesetzgeberisch unvernünftig ist, daß Leute, die selbst nicht wählen können, trotzdem gewählt werden können. Aber das wäre absolut nichts Neues. Denn ich bin heute beispielsweise in der Gemeinde Bozen zuständig und bin also für die Gemeindewahlen in Bozen aktiver Wähler, kann aber ohne weiteres in den anderen Gemeinden des Landes Südtirols kandidieren, obwohl ich dort nicht stimmberechtigt bin. D.h. also die Tatsache, daß das passive Wahlrecht weiter ausgedehnt ist als das aktive Wahlrecht ist absolut nichts Neues in unserer Gesetzgebung. Man kann z.B. als Abgeordneter zum Parlament in Wahlkreisen kandidieren, in denen man selbst nicht wahlberechtigt ist. Ja sogar in mehr als einem Wahlkreis. Man kann für den Gemeinderat von jeder beliebigen Gemeinde kandidieren, auch wenn man dort nicht wahlberechtigt ist. Mit anderen Worten: das passive Wahlrecht ist in der geltenden Rechtsordnung absolut nicht identisch mit dem aktiven Wahlrecht. Das aktive Wahlrecht ist zurecht auf die Heimatgemeinde beschränkt oder auf die Heimatregion bzw. auf den Wahlkreis zum Parlament, zur Abgeordnetenkammer oder zum Senat, wo man seinen Wohnsitz hat, aber das passive Wahlrecht ist wesentlich breiter. Nun könnte jemand sagen: Ja, aber wird dann nicht der Zuwanderung Tür und Tor geöffnet? Wir sagen nein, dazu wird nicht der Zuwanderung Tür und Tor geöffnet, denn das passive Wahlrecht bedeutet ja nicht, daß jemand automatisch in den Gemeinderat kommt. Das passive Wahlrecht bedeutet, daß jemand kandidieren kann und daß dann die ortsansässige Bevölkerung entscheiden wird, ob sie sich von diesem Herrn oder von jener Dame besser vertreten fühlt. D.h. es wird ja niemand per Gesetz zum Mitglied des Gemeinderates.

Deswegen sagen wir, daß die Kandidatur offenstehen muß und daß dann die Wähler darüber entscheiden müssen, ob die Kandidatin oder der Kandidat Heimatrecht in dieser oder jener Gemeinde bekommen soll.

Das ist der Grund, warum wir glauben, daß es absolut nicht zusässig ist und daß es eine verfassungswidrige Einschränkung wäre, weiterhin darauf zu beharren, in unserer Region das passive Wahlrecht für Südtirol nur auf jene Wähler zu beschränken, die das aktive Wahlrecht in Südtirol ausüben können.

Ich möchte mich jetzt abschließend noch insbesondere an die Kollegen des Trentino wenden und werde deshalb den Rest meiner Erläuterungen in italienischer Sprache abwickeln.

(Grazie, signor Presidente! Desidero parlare in merito alla proposta di emendamento da noi presentata. Che cosa proponiamo in sostanza? Il contenuto del nostro emendamento è estremamente semplice: Noi proponiamo che nell'intera regione, in tutti i comuni tutti i cittadini possano presentare la propria candidatura al Consiglio comunale. E' quindi una norma molto semplice. Attualmente queste disposizioni trovano applicazione sull'intero territorio nazionale, per quanto ne sappiamo. Ma quale è la situazione da noi, ovvero che cosa prevede da noi lo Statuto di autonomia? Lo Statuto di autonomia che ha come tutti ben sappiamo rango costituzionale, prevede la limitazione del diritto elettorale attivo. Lo Statuto di autonomia prevede all'art. 25 che per esercitare il diritto elettorale attivo nel Consiglio regionale e quindi nel Consiglio comunale si debba avere maturato un periodo di residenza ininterrotta quadriennale. L'Art. 63 dello Statuto di autonomia prevede che si applichino tali disposizioni anche per le elezioni dei Consigli comunali. In altre parole: lo Statuto di autonomia prevede che solo quegli elettori, o solo quei cittadini che hanno un rapporto particolarmente privilegiato con questo territorio - con il territorio regionale per ciò che concerne le elezioni del Consiglio regionale e con il territorio provinciale per ciò che concerne le elezioni dei Consigli comunali - abbiamo diritto a partecipare alle elezioni del Consiglio provinciale e a quelle dei Consigli comunali.

Questa norma secondo le nostre valutazioni politiche persegue per l'Alto Adige in particolare lo scopo di contribuire a distorcere la volontà dei cittadini attraverso un'alterazione artificialmente prodotta dell'equilibrio etnico. Noi possiamo ricordare per esempio come in passato frequentemente i risultati delle elezioni abbiano mostrato di non riflettere necessariamente la composizione etnica, proprio perché qui ci sono in numero sproporzionalmente alto numerose squadre di polizia, militari ed altre unità militari che naturalmente incidono molto o possono incidere molto durante le elezioni locali.

A tale riguardo noi crediamo che per l'Alto Adige e, ripeto, espressamente solo per l'Alto Adige - territorio popolato da varie minoranze (e secondo "noi" altrettanto potrebbe valere anche per quei comuni del Trentino con diverse minoranze etniche, come per esempio la

val di Fassa, la val Fersina e la val Luserna ecc.) in questo caso la particolare composizione etnico-linguistica della popolazione richieda una particolare tutela nei confronti dell'immigrazione. Ma al di là di questo, troviamo ingiustificata qualsiasi altra limitazione al diritto elettorale attivo. Per esempio: non vediamo la ragione, per la quale questa limitazione del diritto elettorale attivo debba venire estesa anche all'elezione del Consiglio provinciale di Trento. Ma dato che in questo caso non possiamo seguire i nostri desideri, dovendoci basare sul diritto positivo - e il diritto positivo in questo caso è lo Statuto di autonomia, il quale ha introdotto questa limitazione - noi non ne discuteremo ulteriormente. Sarebbe altrimenti un "de iure condendo" e in questo caso non ci riguarda.

Noi intendiamo quindi muoverci espressamente nel quadro del vigente Statuto di autonomia. Ma nel quadro dello Statuto di autonomia, agli articoli 25 e 63 che ho innanzi citato, si parla espressamente di diritto elettorale attivo: il diritto elettorale attivo nei confronti del Consiglio regionale e il diritto elettorale attivo nei confronti del Consiglio comunale.

Perchè quindi si è voluto limitare attraverso una legge regionale anche il diritto elettorale passivo? L'assessore a Beccara l'ultima volta ha detto durante la discussione generale che ciò era previsto dalle norme di attuazione. Non è vero, assessore a Beccara. Non è vero che nelle norme di attuazione ...

(Interruzione)

LANGER: ... prego, Lei ha detto l'ultima volta: incompatibile con le norme di attuazione... Allora devo aver capito male, però io ho sentito nella Sua replica che Lei parlava di incompatibilità con lo statuto e con le norme di attuazione. Io invece sto cercando di dimostrare che sia lo statuto che le norme di attuazione prevedono esclusivamente limitazioni all'elettorato attivo - punto e basta. Va bene, allora siamo d'accordo tanto meglio.

(Interruzione)

LANGER: Volevo solo far presente che anche nelle norme di attuazione del 1973, D.P.R. n. 50 viene limitato chiaramente solo il diritto elettorale attivo.

Quindi è unicamente la legge regionale, quindi una legge che

è totalmente nelle nostre mani, che limita anche il diritto elettorale passivo. Il diritto elettorale passivo viene dunque concesso oggi ingiustamente solo a quegli elettori che esercitano qui anche il diritto elettorale attivo. Si potrebbe ora discutere se è giuridicamente ragionevole o meno dare la possibilità a persone che non possono votare di essere elette. Ma ciò non rappresenterebbe assolutamente niente di nuovo. Io appartengo per esempio al Comune di Bolzano, sono quindi per le elezioni comunali un elettore attivo, ma posso benissimo candidarmi anche negli altri comuni della provincia, anche se lì non ho diritto di voto. Ciò significa quindi che il fatto che il diritto elettorale passivo sia più esteso del diritto elettorale attivo non rappresenta nulla di nuovo nella nostra legislazione. Ci si può candidare per esempio come deputato al Parlamento in collegi elettorali nei quali non si ha nemmeno diritto di voto. Sì, addirittura in più di un collegio elettorale. Ci si può candidare per il Consiglio comunale di un qualsiasi comune, anche se non si ha il diritto di voto nello stesso. In altre parole: il diritto elettorale passivo nell'attuale legislazione non è assolutamente pari al diritto elettorale attivo. Il diritto elettorale attivo giustamente è limitato al Comune o alla regione di residenza, ovvero al collegio elettorale per il Parlamento, Camera dei Deputati o del Senato dove si ha la propria residenza; purtuttavia il diritto elettorale passivo è sensibilmente più esteso. Ora si potrebbe dire: ma allora non si aprono in questo modo le porte ad ogni tipo di immigrazione? Noi diciamo di no; non si aprono le porte all'immigrazione poichè il diritto elettorale passivo non significa che così uno riesce ad entrare automaticamente in Consiglio comunale. Il diritto elettorale passivo significa che uno può presentare la propria candidatura e che la popolazione ivi residente deciderà poi se farsi rappresentare meglio da quel signore o da quella signora. Vale a dire che nessuno per legge diventa membro del Consiglio comunale.

Per questo noi diciamo che le candidature devono essere libere in quanto poi saranno gli elettori stessi a decidere se dare a un candidato o candidata la cittadinanza onoraria in questo o quel comune.

Per questo motivo noi riteniamo che non è ammissibile e che è una limitazione anticonstituzionale perseverare nel volere limitare l'elettorato passivo della nostra regione, per l'Alto Adige a quegli elettori che possono esercitare il diritto elettorale attivo in Alto Adige.

In conclusione vorrei rivolgermi ora particolarmente ai colleghi del Trentino: per questo proseguirò la mia relazione in

italiano).

Un'ennesima volta ci vediamo costretti a rivolgerci in particolare ai nostri colleghi consiglieri del Trentino, i quali ormai si sentiranno spesso anche tediati dai discorsi che concernono in particolare le questioni dei diritti civili nel Sudtirolo, eppure finchè esiste la Regione non possiamo fare a meno di chiamare la loro precisa responsabilità, in ordine ai diritti democratici anche in questa Provincia.

La questione è quella, appunto, dell'elettorato passivo, cioè oggi in Provincia di Bolzano, nel Sudtirolo può candidarsi - come perlomeno dovremmo tutti quanti sapere - alle elezioni comunali solo chi esercita il diritto di elettorato attivo per il Consiglio provinciale di Bolzano.

Questa è una norma, che per ora non è ancora stata valiata dalla Corte costituzionale, ma pende già una causa, per cui la Corte costituzionale dovrà valiarla, non deriva - come lo stesso assessore a Beccara nello scambio di battute che abbiamo appena avuto, ha riconosciuto correttamente - né dallo statuto di autonomia, né dalle norme di attuazione, ma deriva da una legge regionale che ha ritenuto di dover drasticamente ridurre le possibilità di concorrere alle candidature per i comuni della provincia di Bolzano.

Per quanto noi siamo sensibili contro ogni eventuale alterazione artificiale degli equilibri etnici, quindi per quanto riguarda il Sudtirolo, il solo Sudtirolo, riteniamo giustificata una limitazione nell'elettorato attivo, con la clausola della residenza quadriennale, per il Trentino francamente non ne vediamo i motivi, per il Sudtirolo invece ne vediamo, per il Trentino li potremmo vedere per alcuni comuni, dove vivono minoranze linguistiche, mi riferisco alla valle di Fassa, a Luserna o alla valle del Fersina, però per il resto non vediamo motivi particolari che dovrebbero proteggere i trentini rispetto ai loro concittadini di più recente radicamento, non vediamo alcuna ragione, però questa è materia di statuto e non possiamo entrare nel merito.

Quella, di cui stiamo discutendo non è materia di statuto, è materia esclusivamente di legislazione regionale, cioè è nelle nostre mani ed è inaccettabile che noi vogliamo negare a tutti quanti i cittadini della repubblica che lo intendessero, di concorrere in qualità di candidati anche nei confronti della nostra provincia. Saranno poi gli elettori a decidere, se sono di gradimento o no, saranno gli elettori a

decidere, se devono entrare a far parte di un consiglio comunale di cui si può sospettare che non conoscano abbastanza la problematica o le norme speciali, però riteniamo che gli elettori siano maggiorenni e che possano decidere chi nel consiglio del loro comune debba rappresentarli, nessuno li costringe.

Quindi in questo senso chiedo veramente, lo chiedo a prescindere dalle appartenenze partitiche, vi chiedo un atto di ripristino, di legalità democratica e costituzionale che oggi a nostro avviso è esclusivamente concordato da una legge regionale, che non è stata ancora scalzata dalla Corte costituzionale semplicemente, perché non ha ancora sentenziato in proposito. Grazie.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich noch zum Antrag Langer zu Wort?

...Ja, es sind zwei getrennte und wir stimmen dann getrennt darüber ab...

Abgeordneter Peterlini.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in merito alla proposta Langer?

... Sì, sono due proposte distinte e le voteremo separatamente...

Consigliere Peterlini, prego.

PETERLINI: Herr Präsident! Der Abänderungsantrag, zu dem ich Stellung nehmen möchte, will also zum Unterschied von der bisherigen regionalen Gesetzgebung – und das möchte ich unterstreichen – das passive Wahlrecht auf alle Staatsbürger Italiens ausdehnen. Die Begründungen dafür haben wir ja gehört, sie klingen auf Anhieb recht glaubwürdig und sagen: Ja, mein Gott, in ganz Italien gilt ein Gesetz, in ganz Italien ist es Rechtsgrundsatz, daß jeder Bürger dort kandidieren kann und sich zur Wahl stellen kann, wo er es für richtig hält. Im übrigen haben die Wähler die Möglichkeit, einen Kandidaten zu wählen und nicht zu wählen; somit besteht auch nicht die Gefahr der Einwanderung, und am besten ist es, wir schalten uns mit ganz Italien gleich.

Ja, was sind denn das für Autonomiegespräche, Kollege Langer? Ich bin über solche Aussagen zutiefst betrübt, die mit dem Hinweis auf den Staat unsere Autonomie in einem wichtigen Punkt wiederum verletzen. Dieses Gesetz geht auf die 70er Jahre zurück. Es stimmt, es steht nicht im Verfassungsgesetz, sondern es ist durch Regionalgesetz gemacht worden und von der Regierung als ordentlich befunden worden. Jetzt geht man her in diesem gleichen Regionalrat, der eigentlich die Aufgabe haben sollte, unsere Autonomie zu verteidigen und will eine

Gleichschaltung mit dem Staat, um es kurz auszudrücken. Selbstverständlich wäre es auch möglich, daß hier auch Sizilianer oder Neapolitaner kandidieren und selbstverständlich könnte man auch die gesamten Landesgesetze und Regionalgesetze auflösen und die Regelungen des Staates übernehmen. Aber die Frage bleibt: Was ist dann für eine Autonomie doch übrig? Wir haben sowieso keine vollständige Autonomie, die also alle Zuständigkeiten umfassen würde. Wir sind auch bei weitem kein eigener Staat, denn dann könnte man ja auch sagen: Ich kandidiere in Österreich, und die Österreicher brauchen mich ja nur nicht zu wählen. Das wäre ja eine schöne Sache, aber ich kann eben nicht in Österreich kandidieren, weil ich trotz politischer Zugehörigkeit rein staatsrechtlich kein Österreicher sein kann. Es gelten eben diese Normen, und Südtirol hat eine beschränkte Autonomie, aber versuchen wir doch nicht jedesmal, wenn sich die Möglichkeit bietet, diese beschränkte Autonomie noch beschränkter zu gestalten.

Um was geht es? Es geht darum, daß unser Land eine gewisse Teilautonomie erkämpfen konnte und diese Teilautonomie in allen Aspekten zu verteidigen ist und nicht jedesmal mit dem Hinweis auf staatliche Regelungen, auf staatliche Gesetze, gleichgeschaltet werden muß. Wir wehren uns gegen diese Gleichschaltung. Man kann nicht auf die Generalnorm hinweisen und sagen: Ja, in ganz Italien ist das gültig. Bereits die alten Römer haben den Rechtsgrundsatz aufgestellt: lex specialis – und in diesem Falle geht es um eine lex specialis – derogat generali, also die Spezialnorm hebt die generelle Norm auf. Der gesamte Minderheitenschutz und die gesamte Autonomie ist eben lex specialis, die die Aufgabe hat, besondere Maßnahmen zu setzen, damit die Südtiroler Minderheit, damit die drei Sprachgruppen in Südtirol unter Achtung der kulturellen Werte jeder einzelnen Sprachgruppe zusammenleben können, ohne Angst haben zu müssen, durch Zuwanderung oder durch die Größe des Staatsvolkes übervorteilt zu werden.

Von Seiten der Südtiroler Volkspartei gibt es also keine Argumente, hier auf solchen Abänderungsantrag einzusteigen, ganz gleich in welcher Schattierung und in welcher Form er kommen mag, ob dieser jetzt generell oder in anderen Formen die Einschränkungen des passiven Wahlrechtes auflösen möchte. Wir finden das einen Angriff, der wiederum ein Stück Autonomie abschneiden will und weisen alle diese Versuche schärfstens zurück.

(Signor Presidente! L'emendamento su cui voglio prendere posizione si propone, a differenza della legislazione finora

vigente, - e questo va sottolineato - di estendere l'elettorato passivo a tutti i cittadini italiani. Le motivazioni le abbiamo udite tutti, sulle prime suonano molto credibili, e dicono: Sì, mio Dio, c'è una legge, un principio giuridico valido su tutto il territorio italiano, secondo il quale ogni cittadino può candidarsi alle elezioni nel luogo che più ritiene giusto. Del resto gli elettori hanno la facoltà di eleggere o non eleggere un candidato, così, visto in tal modo non esiste il pericolo dell'immigrazione, la cosa migliore è che anche noi ci allineamo al resto d'Italia.

Già, ma che razza di discorsi autonomistici sono mai questi, collega Langer? Sono oltremodo rattristato da queste affermazioni che, con questo richiamo allo Stato, colpiscono nuovamente la nostra autonomia in un punto importante. Questa legge risale agli anni '70. E' vero, non è una legge costituzionale, è una legge regionale su cui il Governo non ha trovato nulla da ridire. E adesso, in questo stesso Consiglio regionale che in sè e per sè avrebbe il compito di difendere la nostra autonomia, si viene a reclamare un allineamento, per dirla breve, alle leggi dello Stato. Ma certo che potrebbero arrivare anche siciliani e napoletani a candidarsi alle elezioni, ma certo che potremmo annullare tutte quante le leggi provinciali e regionali e recepire la normativa statale ... ma resta ugualmente la domanda: che razza di autonomia rimane? Non abbiamo comunque un'autonomia completa che abbracci tutte le competenze. E non siamo neppure uno stato a sè, perchè in tal caso potrei dire: "Mi presento candidato in Austria, gli austriaci non sono mica obbligati ad eleggermi." Sarebbe proprio una gran bella cosa, ma io non posso candidarmi in Austria perchè, nonostante l'appartenenza politica, da un punto di vista puramente costituzionale io non posso essere austriaco. Queste sono le norme vigenti e l'Alto Adige ha un'autonomia limitata, ma cerchiamo di non limitare ulteriormente questa autonomia ogni volta che se ne presenta la possibilità.

Di che si tratta? Si tratta del fatto che la nostra Provincia è riuscita a conquistarsi una certa autonomia parziale, che tale autonomia parziale va difesa in tutti i suoi aspetti e che non va allineata tutte le volte col richiamo a ordinamenti e leggi statali. Noi ci opponiamo a questo allineamento. Non si può far richiamo ad una norma generale e dire: Questa vale per tutta l'Italia. Già gli antichi Romani avevano coniato il principio giuridico: lex specialis - e in questo caso si tratta di lex specialis - derogat generalis, cioè la norma speciale neutralizza quella generale. Tutta quanta la tutela delle minoranze,

tutta quanta l'autonomia è per l'appunto una lex specialis, che ha il compito di stabilire determinati provvedimenti affinchè la minoranza sudtirolese, affinchè i tre gruppi linguistici in Alto Adige possano convivere nel rispetto dei valori culturali di ogni singolo gruppo, senza temere di venir schiacciati dall'immigrazione o dalle dimensioni della maggioranza etnica.

La Südtiroler Volkspartei non trova quindi alcun valido argomento per prendere in considerazione questa proposta di emendamento, qualunque ne siano la forma e le sfumature, sia che esso si proponga di abrogare le limitazioni all'elettorato passivo in generale oppure in altra maniera. Noi lo consideriamo un attacco volto a corrodere un'altra parte di autonomia, e respingiamo simili tentativi con tutte le nostre fôrze.)

PRASIDENT: Gibt es noch Wortmeldungen? Dies ist nicht der Fall, dann zum zweiten Mal Dr. Langer zur Replik.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola? Nessuno. Allora cons. Langer per la seconda volta, per la replica.

LANGER: Danke vielmals, Herr Präsident und ich würde Sie bitten, vielleicht den Antrag dann auch – eben wie Sie gesagt haben – getrennt vom Antrag Boesso zur Abstimmung zu bringen.

Herr Kollege Peterlini! Schauen Sie, ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, daß beispielsweise auch zahlreiche Südtiroler, auch deutscher Muttersprache, vorwiegend deutscher Muttersprache, aber auch anderer Muttersprachen, die beispielsweise einige Jahre außer Landes verbracht haben, in der Nachbarprovinz Trentino, in Italien irgendwo, jedenfalls die im Staat Italien...

(Unterbrechung)

PRÄSIDENT: Bitte um mehr Ruhe.

(Unterbrechung)

LANGER: Es ist in den letzten Jahren häufig passiert, daß auch Bürger Südtirols und zwar auch deutschsprachige Bürger Südtirols, aber auch anderer Sprachen, einige Jahre außerhalb Südtirols, aber innerhalb Italien verbracht haben und ihren Wohnsitz dorthin verlegt haben, und

bei ihrer Rückkehr nach Südtirol hier nicht mehr wahlberechtigt waren, obwohl sie hier geboren und aufgewachsen waren. Leute, die dann vier Jahre warten mußten, bis sie hier wieder nicht nur wählen, sondern auch kandidieren konnten. Mir scheint also, daß diese Ausstoßungspolitik, die damit betrieben worden ist und die bezeichnenderweise nur denen gegenüber betrieben worden ist, die in das restliche italienische Staatsgebiet abgewandert sind, während Leute die ins Ausland gezogen waren, zurückkehren konnten und gleich wieder aktiv und passiv wahlberechtigt waren, daß eine solche Ungerechtigkeit aufhören muß. Wir glauben nicht, Herr Kollege Peterlini, daß damit eine Autonomieaushöhlung oder ein Autonomieverzicht geschieht, denn Autonomie heißt, daß man sich die Gesetze gibt, von denen man selber überzeugt ist und die Entscheidung fällt ja hier. Die Entscheidung trifft nicht jemand anderer für uns. Insofern handelt es sich im Gegenteil um einen Akt autonomer Gesetzgebung, daß wir einsehen, daß eine solche Einschränkung weder vom Statut gefordert ist, noch von den Durchführungsbestimmungen abgeleitet werden kann und daß wir endlich hier - in autonomer Gesetzgebung - einen Akt der Wiederherstellung der Bürgerrechte vollziehen. Und dieser Akt der Wiederherstellung von Bürgerrechten hat unserer Meinung nach eine große demokratische Tragweite.

Deswegen möchte ich den Kollegen Peterlini bitten und mit ihm die gesamte Südtiroler Volkspartei, an diese Problematik nicht mit einem Justamentstandpunkt heranzugehen, so als würde dadurch - wie er es vorher angesprochen hat - den Sizilianern oder weiß Gott wem, Tür und Tor geöffnet. Es geht hier wirklich um die Abschaffung einer ungerechtfertigten Einschränkung und wir können sicher sein, daß die Bevölkerung unserer Gemeinden sehr wohl zu entscheiden wird wissen, wer sie am besten im Gemeinderat vertritt. Wir wissen doch alle sehr wohl, daß gerade die Bevölkerung solcher Regionen wie der unseren, sowieso all dem, was von außen kommt, gegenüber sehr mißtrauisch ist und deswegen normalerweise im Regelfall eine solche Norm gar nicht beansprucht wird. Ich glaube, daß derzeit eine solche Norm eher von Leuten beansprucht wird, die aus Südtirol weggezogen sind und die nach Südtirol zurückgekommen sind und die deswegen noch vier Jahre lang nicht wählen können und nicht kandidieren dürfen, als daß sie von außenstehenden Kandidaten in Anspruch genommen wird. Es hätte ja kaum jemand, der von irgendwo aus Italien kommt und hier kandidieren möchte, irgendeine Aussicht, gewählt zu werden.

Deswegen geht es hier wirklich nur darum, daß wir in eigener Machtvollkommenheit entscheiden, daß eine Einschränkung, eine Aushöhlung

von Bürgerrechten, die in den letzten 15 Jahren in unserer Region in Kraft war, jetzt endlich zurückgenommen wird und daß jeder Bürger das Recht bekommt, hier zu kandidieren und die Wähler natürlich dann das Recht haben, ihn zu wählen oder ihn nicht zu wählen. Aber das muß wohl ihnen überlassen bleiben.

Ich bitte also alle Kolleginnen und Kollegen, sich die Entscheidung zu dieser Abstimmung sehr wohl zu überlegen und diesem unserem Antrag ihre Zustimmung zu schenken, um damit auch zu zeigen, daß sich unser Regionalrat und unsere Bevölkerung nicht vor der Möglichkeit sozusagen fürchten muß, daß Bürger, die in den letzten 4 Jahren nicht in Südtirol ansässig waren, sich hier den Wählern in Südtirol stellen. Ich danke!

(Molte grazie, signor Presidente, e vorrei chiedere che l'emendamento - come Lei ha appena proposto - venga messo in votazione separatamente da quello di Boesso.

Collega Peterlini! Vede, non so se Le è noto che per esempio numerosi altoatesini, anche di madre lingua tedesca, soprattutto di madre lingua tedesca, ma anche appartenenti ad altri gruppi linguistici che hanno passato qualche anno fuori provincia come nel Trentino o in Italia da qualche parte...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Prego di voler fare un po' di silenzio.

(Interruzione)

LANGER: E' accaduto frequentemente negli anni scorsi che cittadini altoatesini ed anche cittadini altoatesini di madrelingua tedesca, ma anche di diversa madrelingua, abbiano passato alcuni anni lontano dall'Alto Adige pur rimanendo sempre in Italia, spostando nel contempo anche la loro residenza e poi non abbiano più avuto diritto al voto al loro ritorno in Alto Adige, sebbene fossero nati e cresciuti qui. Persone, che poi hanno dovuto aspettare 4 anni prima di poter votare o presentarsi come candidato. Mi sembra quindi che questa politica di espulsione che viene qui condotta e che viene applicata solo per coloro che sono emigrati in altre parti d'Italia, mentre coloro che sono emigrati all'estero al loro ritorno hanno il pieno esercizio del diritto elettorale attivo e passivo, debba finalmente smettere di produrre tali

ingiustizie.

Noi non riteniamo, collega Peterlini, che ciò provochi uno svuotamento dell'autonomia o la sua rinuncia, poichè l'autonomia significa che ci si da delle leggi delle quali si è convinti e la decisione viene presa qui. Nessun altro prende questa decisione per noi. Quindi potremmo compiere al contrario un atto di legislazione autonoma riconoscendo che una tale limitazione non è prevista né dallo statuto, né può essere dedotta dalle norme di attuazione, e così potremmo attuare un atto di riparazione dei diritti civili. E questo atto di riparazione dei diritti civili è secondo noi di grande portata democratica.

Per questo io vorrei pregare il collega Peterlini e allo stesso tempo anche tutta l'SVP di non voler farne una questione di principio, come se - come egli prima accennava - si aprissero tutte le porte ai Siciliani o a chissà chi. Qui si tratta veramente di abolire una limitazione ingiustificata e possiamo essere certi che la popolazione nei Comuni saprà bene da chi farsi rappresentare in Consiglio comunale. Sappiamo tutti perfettamente quanto sia diffidente la popolazione di una regione come la nostra di fronte a tutto ciò che proviene da fuori e che quindi una tale norma normalmente di regola non viene nemmeno richiesta. Io credo che tale norma sia più richiesta da quelle persone che se ne sono andate dall'Alto Adige e poi sono tornate e che per questo motivo non possono più votare per quattro anni e nemmeno candidarsi, che non da persone da fuori che vogliono candidarsi qui da noi. Del resto non penso che qualcuno proveniente da qualche parte dell'Italia che volesse presentare la propria candidatura, avrebbe una qualsiasi possibilità di essere eletto.

Per questo qui si tratta più che altro di decidere di proprio arbitrio che venga abolita finalmente una limitazione, un'erosione dei diritti civili in vigore negli ultimi 15 anni, per offrire ad ogni cittadino la possibilità di candidarsi qui e affinchè poi gli elettori abbiano il diritto di sceglierlo o non sceglierlo. Ma questa decisione spetta unicamente a loro.

Prego quindi tutti i colleghi e le colleghes di voler meditare bene sulla decisione che esprimeranno in questa votazione e di voler dare il loro consenso a questa proposta per dare atto che il nostro Consiglio regionale non teme la possibilità che cittadini residenti altrove negli ultimi 4 anni possano presentarsi come candidati agli elettori altoatesini. Grazie!)

PRASIDENT: Die Diskussion ist abgeschlossen. Das Wort hat Präsident
(Unterbrechung) ... bitte zur Vorgangsweise.

PRESIDENTE: La discussione è chiusa. La parola... (interruzione) ...
Prego, sull'ordine dei lavori.

FERRETTI: Signor Presidente, chiedo che la Presidenza aderisca alla richiesta di sospendere un attimo il Consiglio, per darmi modo di confrontare il gruppo consiliare della D.C.

Credo che dieci minuti, un quarto d'ora siano sufficienti; siccome gli emendamenti nascono in aula noi abbiamo la necessità di confrontarci per una decisione in ordine agli emendamenti presentati, che sono stati adesso oggetto di discussione. Grazie.

PRÄSIDENT: Die Anträge sind zwar schon vor einer Woche verteilt worden, Abgeordneter Ferretti, aber das ändert nichts an der Tatsache, daß ich ihrem Antrag trotzdem stattgebe. Die Sitzung ist für 20 Minuten unterbrochen, um der Fraktion der Democrazia Cristiana die Gelegenheit zu einer Fraktionssitzung zu geben.

Die Sitzung ist unterbrochen.

PRESIDENTE: Le proposte di emendamento sono già state distribuite una settimana fa, Cons. Ferretti, ma comunque ciò non toglie che accoglierò comunque la sua richiesta. La seduta è sospesa per 20 minuti per dare la possibilità al gruppo della Democrazia Cristiana di consultarsi in proposito.

La seduta è interrotta.

(Ore 10.21)

(Ore 10.38)

PRASIDENT: Wir fahren mit der Sitzung fort. Zu Wort gemeldet hat sich der Abg. Ferretti. Ich muß allerdings mitteilen, daß die Debatte bereits abgeschlossen wäre und zu den Artikeln sind keine Stimmabgabeerklärungen vorgesehen. Es hat schon der Einbringer gesprochen. Ich weiß nicht, wenn vielleicht der Regionalausschuß noch dazu Stellung nehmen möchte. Bitte, Assessor a Beccara.

PRESIDENTE: Proseguiamo con la seduta. Ha chiesto la parola il cons.

Ferretti. Devo tuttavia comunicare che la discussione sarebbe già chiusa e per gli articoli non sono previste dichiarazioni di voto. E' già intervenuto il presentatore. Non so, ma forse la Giunta regionale desidera ancora prendere posizione. Prego, assessore a Beccara.

a BECCARA: Da un punto di vista squisitamente giuridico le affermazioni del collega Langer non sono suscettibili di alcuna critica. Io lo ho chiarito anche mentre parlava, non mi risulta di aver mai detto che, almeno per questo problema, ci siano norme di attuazione; il dettato dello statuto riguarda l'elettorato attivo e non quello passivo. Però esiste un problema politico, sul quale le forze qui presenti si confrontano.

Come Giunta dobbiamo soltanto dire che la questione adesso è davanti alla Corte costituzionale. E' stato sollevato il problema di costituzionalità, il Tribunale ha ritenuto che la questione con la formula di rito sia non manifestamente infondata ed ha rimesso il tutto alla Corte costituzionale, la quale deciderà.

La Giunta non ha altro da dire e da aggiungere perchè è una questione di confronto e di valutazione squisitamente politica.

PRÄSIDENT: Danke! Damit kommen wir zur Abstimmung über den Antrag Langer - 6 bis. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. 10 dafür. Dagegen? Die Mehrheit dagegen. Stimmenthaltungen? Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Wer möchte zum Änderungsantrag bzw. zum Art. 6 bis, eingebraucht von Boesso usw. Stellung nehmen?

Abgeordneter Ferretti, bitte.

PRESIDENTE: Grazie! Passiamo dunque alla votazione sulla proposta di emendamento di Langer - 6 bis. Chi è favorevole, alzi la mano. 10 favorevoli. Contrari? La maggioranza è contraria. Astenuti? La proposta è quindi respinta. Chi desidera intervenire sulla proposta di emendamento 6 bis presentata da Boesso?

Consigliere Ferretti, prego.

FERRETTI: Grazie signor Presidente. Solo per dire questo. Noi abbiamo riflettuto sulla portata dei due emendamenti, già il collega di partito a Beccara ha detto quali sono le sue valutazioni e della Giunta, che sono anche le nostre.

Sul piano politico noi riteniamo che in presenza di una pendenza di fronte alla Corte costituzionale del problema, sia opportuno

che il Consiglio regionale, o comunque la nostra parte politica si astenga dall'assumere una posizione diversa da quella che è la legge vigente e quindi vuole che l'argomento, che è stato oggetto di dibattito negli anni passati, trovi nella sede propria una sua soluzione.

Poichè è stata sollevata la questione di costituzionalità noi crediamo, anche per fare chiarezza di fronte all'opinione pubblica e per avere un comportamento supportato dal massimo organo giurisdizionale del nostro paese di non dover procedere a modifiche nella legislazione regionale.

Quindi voteremo contro questo emendamento, stante la premessa che condividiamo, fatta dall'assessore a Beccara e convinti come siamo, che la decisione ha significato politico e del resto su questo significato politico ci siamo già intrattenuti in passato. Si vuole evitare che le motività che possono creare i problemi della nostra regione, quelli dell'Alto Adige in particolare, possano venire strumentalizzate con introduzioni anomale e di grido, unicamente finalizzate alla conquista di voti, piuttosto che finalizzate alla costruzione di un discorso, supportato dall'esperienza, dalla conoscenza, dal fatto di essere vissuti, almeno per un certo periodo, rispettivamente in regione e in provincia di Bolzano.

Sappiamo che sotto il profilo giuridico questa tesi non è supportata dallo statuto, ma sappiamo che, poichè questa tesi si è trasformata in legge, questa tesi ha un percorso ormai di più lustri, quindi crediamo che, se deve essere toccata, debba essere toccata dalla Corte costituzionale.

Siamo dell'avviso che questo era uno strumento adeguato, come si è dimostrato adeguato per questo periodo, per evitare candidature di richiamo, candidature pubblicitarie, candidature di facciata e non candidature ancorate fortemente a questa complessa, diversa realtà dell'Alto Adige.

PRÄSIDENT: Abgeordneter Peterlini.

PRESIDENTE: Consigliere Peterlini.

PETERLINI: Im wesentlichen zielt dieser Abänderungsantrag des Kollegen Boesso in beschränkterer Form das an, was mit dem weitergehenden Antrag des Kollegen Langer erfolgen sollte. Ich habe den Kollegen Boesso davon in Kenntnis gesetzt, daß die Südtiroler Volkspartei aus grundsätzlichen Überlegungen diesem Antrag nicht seine Zustimmung geben kann und ich

habe ihn ersucht - und ich wiederhole dieses Ersuchen jetzt in diesem Moment - ... Herr Präsident?...

(Unterbrechung)

PRÄSIDENT: Abgeordneter Boesso, Sie kommen schon dran... Abgeordneter Boesso, ich habe nicht registriert, daß Sie sich zu Wort gemeldet haben. ... Das habe ich nicht gesehen, wenn ich es gesehen hätte, hätte ich Ihnen das Wort erteilt. Es tut mir leid.

(Unterbrechung)

PETERLINI: Kollege Boesso, ich habe keine Probleme, Ihnen das Wort abzutreten und nach Ihnen zu reden. Aber wenn ich es schon habe, schließe ich den Satz ab. ... Prego...

(Essenzialmente questo emendamento del collega Boesso persegue, in forma più limitata, il medesimo obiettivo cui mira in maniera più estesa il collega Langer con la propria proposta. Ho già informato il collega Boesso che la Südtiroler Volkspartei, per questione di principio, non può dare il proprio voto a questo emendamento, e gli ho chiesto - e ripeto in questo momento la mia richiesta - ... Signor Presidente? ...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Consigliere Boesso, poi arriva anche il Suo turno ... Consigliere Boesso, non mi ero accorto che Lei avesse chiesto la parola ... Non l'avevo visto, se l'avessi visto Le avrei dato senz'altro la parola. Sono spiacente.

(Interruzione)

PETERLINI: Collega Boesso, non ho problemi a cederLe la parola e a parlare dopo di Lei. Ma dato che la parola ce l'ho ancora io, almeno finisco la frase. Prego...)

PRÄSIDENT: Also, Abgeordneter Boesso, bitte.

PRESIDENTE: Allora, Consigliere Boesso, prego.

BOESSO: Non mi ha visto che avevo chiesto la parola.

Il problema è semplice. Praticamente mi avete dato ragione tutti, la Giunta, il capogruppo della D.C. e a suo modo di dire anche lo stesso capogruppo del S.V.P., perchè quando è intervenuto prima sull'emendamento di Langer diceva: Napoli, Sicilia ecc. Il mio emendamento si attiene alle leggi, allo statuto, alle norme di attuazione e alla legge regionale.

Mi devo ripetere, anche se l'ha già chiarito il cons. Langer e ribadito l'assessore.

Lo statuto, che noi rispettiamo e non vogliamo violare, all'art. 25, quarto comma, parla soltanto di elettorato attivo, sempre lo statuto, art. 63 richiama l'art. 25 per la provincia di Bolzano e continua a ripetere l'elettorato attivo. La norma di attuazione n. 50 del primo settembre 1973, all'art. 5 parla ancora di diritto attivo. Allora signori non facciamo confusione e non nascondiamoci dietro un dito.

La legge regionale, che voi avete approvato - io non c'ero - dall'8 agosto 1983, n. 7 disciplina all'art. 8 l'elettorato attivo e all'art. 9 l'elettorato passivo.

La legge regionale che avete votato tutti e che oggi, non so se avete dimenticato, recita all'art. 9: elettorato passivo: "...che risiedono alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione di comizi elettorali ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni". Io chiedo quanto voi signori consiglieri della precedente legislatura avete già votato, un rispetto per l'elettorato passivo; ho sempre detto che quel richiamo nella legge elettorale, che riguarda i comuni è stato probabilmente una svista.

Vi richiamo ad un concetto di coerenza, l'avete già votato l'art. 9 l'8 agosto del 1983, che stabilisce il diritto all'elettorato passivo e nel mio emendamento, per buona pace del S.V.P., ho accettato i quattro anni di residenza. Lo propongo per rispetto alla norma di attuazione, che disciplina l'elettorato attivo e pertanto la D.C. di Trento non può non votare questo emendamento sacro, a difesa di un diritto.

Lo stesso assessore ha ammesso che giuridicamente non fa una piega, ma signor assessore lei c'era, lei nel far la legge per essere eletto in questa sala nelle elezioni del 1983 ha disciplinato il diritto passivo e siete stati voi a stabilire questa norma, perchè nè io, nè Agrimi c'eravamo, avete legiferato che chi ha quattro anni di residenza ha diritto di esercitare il diritto passivo con la buona pace dello

statuto di autonomia, che nessuno vuol toccare, o svuotare.

Noi cerchiamo giustizia, avete accennato che lo farà la Corte costituzionale, ma noi siamo certi che la Corte costituzionale non potrà calpestare i diritti dei cittadini della nostra regione.

Pertanto è un invito al Consiglio, a parte i pretesti di svuotamento dell'autonomia, i vostri accordi politici che non devono calpestare i diritti dei cittadini; gli accordi devono essere limpidi a tutela dell'autonomia, del progresso, ma non devono essere uguagliabili di sotterfugi. Io vi chiedo di votare, come atto di giustizia, questo emendamento che stabilisce uguale diritto passivo in tutta la Regione, perchè non è giusto che io possa andare nel mio comune di origine, Riva del Garda, a candidare e un cittadino di Trento non anche a Bolzano.

Non capite la bruttura, tutto l'S.V.P. potrebbe candidare nelle liste dell'UATT nelle valli trentine, come hanno già fatto, per portare via voti propri alla D.C., mentre voi non potete venire a Bolzano, mandare i vostri illustri esponenti, di prestigio, dei quali nel Trentino disponete.

Pertanto è un atto di giustizia, non trovo giusto che noi possiamo venire nel Trentino e voi no in Alto Adige. Interrogate le vostre coscienze e nel segreto dell'urna, perchè ho chiesto il voto segreto, votate a favore di questo emendamento. Grazie.

PRÄSIDENT: Dann erteile ich das Wort weiterhin dem Kollegen Peterlini.

PRESIDENTE: La parola al collega Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI: Es war also doch gut, daß ich zwischenzeitlich auf das Wort verzichtet habe, um den Vulkanausbruch meines sehr geschätzten Kollegen und Präsidenten des Südtiroler Landtages zu ermöglichen.

Kollege Boesso, ich habe aus politischer Korrektheit heraus Ihnen bereits vor Wochen den Standpunkt der Südtiroler Volkspartei in dieser sehr heiklen Frage mitgeteilt. Ich habe Ihnen schriftlich mitgeteilt, daß die Südtiroler Volkspartei aus grundsätzlichen Überlegungen diesem Abänderungsantrag nicht ihre Zustimmung geben kann, daß es hier um eine Norm des Minderheitenschutzes geht - als solche verstehen wir sie weiterhin - und daß wir somit ihrem Vorschlag nicht folgen können. Sie haben mir auf dieses Schreiben geantwortet und ich habe aus den Zeilen herausgelesen, wenn auch nicht explizit, daß Sie doch die Sache in Erwartung des Verfassungsgerichtshofes inzwischen zurückstellen würden und um das würde ich Sie ersuchen. Es hängt ja das

Verfahren bezüglich der gesamten Angelegenheit, wie bereits mitgeteilt worden ist, vor dem Verfassungsgerichtshof, der sich mit den Rekursen bezüglich ihres Parteikollegen befassen wird. Auch die Democrazia Cristiana hat diesen Standpunkt unterstrichen, daß es in diesem Falle auch aus rechtlicher Sicht nicht gerade opportun wäre, eine Sache zu ändern, die momentan von Gerichtsbehörden, vom Verfassungsgerichtshof, geregelt wird.

Wir haben grundsätzliche Bedenken angemeldet, weil für uns das passive Wahlrecht noch mehr ist als das aktive Wahlrecht. Das aktive Wahlrecht ist in den Durchführungsbestimmungen und im Autonomiestatut genau geregelt, und es stimmt, daß es das passive Wahlrecht nicht ist. Um in Südtirol zu wählen, sind genaue Vorschriften gegeben, genaue Anssässigkeitsklauseln - vier Jahre in der Region und zwei Jahre in der Provinz -. Wir sind der Meinung, daß ein passives Wahlrecht darüber hinaus geht und deshalb gleichgeregelt werden sollte und seitens des Regionalgesetzgebers bereits gleichgeregelt ist. Um aber eine weitere Polemik zu vermeiden und auch in Anbetracht der Empfindlichkeit, mit der unsere Sprachgruppe und unsere Partei auf diesen Punkt reagiert, würde ich doch mein Ersuchen wiederholen, ob Sie nicht doch in Betracht ziehen möchten, den Abänderungsantrag zunächst einmal zumindest zurückzustellen. Das wäre mein Ersuchen.

(Meno male che ho rinunciato alla parola per permettere nel frattempo l'"eruzione vulcanica" del mio stimatissimo collega nonchè Presidente del Consiglio provinciale Boesso.

Collega Boesso, per correttezza politica Le ho comunicato già qualche settimana fa la posizione della SVP in merito a questa delicata questione. Le ho comunicato per iscritto che la Südtiroler Volkspartei non può, per una questione di principio, dare il proprio voto a questo emendamento, che qui ci troviamo di fronte a una norma per la tutela delle minoranze - e tale continuamo a considerarla - e che pertanto non siamo in grado di accogliere la Sua proposta. Lei ha risposto alla mia lettera e tra le righe del Suo scritto mi è parso di capire - anche se non lo dice esplicitamente - che Lei avrebbe lasciato cadere la cosa per il momento in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. E' questo è per l'appunto ciò che vorrei chiederLe di fare. Come già è stato detto, tutta quanta la questione pende davanti alla Corte Costituzionale, che si occuperà dei ricorsi relativi ai Suoi colleghi di partito. Pure la Democrazia Cristiana ha ribadito questa posizione, e cioè che in questo caso non sarebbe molto opportuno, anche

da un punto di vista giuridico, modificare un ambito che è in fase di sistemazione da parte dell'autorità giuridiziaria, ovvero della Corte Costituzionale.

Abbiamo parlato di considerazioni di principio, perchè per noi l'elettorato passivo è qualcosa di più dell'elettorato attivo. L'elettorato attivo è disciplinato nei dettagli dalle norme di attuazione e dallo Statuto di Autonomia, mentre è vero che l'elettorato passivo non lo è. Per poter votare in Alto Adige esistono precise norme, precise clausole di residenza - 4 anni per la regione, 2 anni per la provincia. Riteniamo che l'elettorato passivo vada oltre e che occorra pertanto regolarlo allo stesso modo, ed esso è già regolato allo stesso modo dal legislatore regionale. Per evitare però di allargare la polemica, e considerata inoltre la suscettibilità con cui reagiscono su questo punto il nostro partito e il nostro gruppo linguistico, vorrei chiederLe un'altra volta di considerare l'opportunità di lasciar cadere, almeno per ora, la Sua proposta di emendamento. Tanto intendeva chiedere.)

PRASIDENT: Meldet sich noch jemand zu Wort? Abgeordneter Langer.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire? Consigliere Langer.

LANGER: Noi apprezziamo l'intento di questo emendamento, anche se lo riteniamo assai riduttivo, rispetto alla questione più generale di costituzionalità che abbiamo posto, perchè con questo emendamento si ipotizza una sorta di cittadinanza per tre gradi; c'è un primo grado pieno che è la cittadinanza provinciale, un secondo grado che qualcuno chiamerebbe forse dei meteci, che è della cittadinanza regionale e poi c'è un terzo grado che è quello della cittadinanza dello Stato, inerente ad altri contesti.

Sicuramente con questo emendamento alcuni dei casi sollevati vengono risolti, anche casi, che in passato hanno destato l'attenzione pubblica, però non ci nascondiamo, che uno dei problemi che ci ha spinto a presentare il nostro emendamento non viene affatto risolto, cioè quello di numerosi sudtirolese che passano alcuni anni della loro vita fuori provincia e normalmente anche fuori regione, che vivono alcuni anni per ragioni di studio e di lavoro per scelte personali fuori da qui, e al loro ritorno, per quattro anni, si vedono privati non solo dell'elettorato attivo, ma anche di quello passivo, nonchè di altri diritti, a differenza degli emigrati all'estero che conservano entrambi

i diritti: elettorato attivo e passivo.

Cosa quanto meno strana anche, perchè in particolare per l'appartenente ad una minoranza linguistica, che va ad abitare alcuni anni nel territorio della repubblica italiana, fuori di questa regione, il ritorno significa anche far rivivere dei legami culturali, storici, linguistici ecc., che proprio la nostra legislazione poi non li faccia valere ai fini elettorali.

Noi riconosciamo in questo emendamento comunque un passo in avanti rispetto all'attuale legislazione e in questo senso daremo il nostro appoggio.

Non ci convince invece affatto l'argomentazione del collega Ferretti, capogruppo della D.C., cioè dire che pende la questione davanti alla Corte costituzionale, quindi lasciamo lavorare in pace i giudici e rinviamo a dopo una nostra eventuale resipiscenza. La logica della nostra proposta era al contrario, quella di dire non aspettiamo che la Corte costituzionale ci costringa a rispettare i diritti civili, dimostriamo la nostra sensibilità democratica autonoma, non aspettiamo che siano i supremi giudici a doverci dire che la nostra legge, a suo tempo vistata dal Governo, sciaguratamente credo, non è rispondente alla Costituzione, non aspettiamo che siano i supremi giudici un'altra volta, come altri supremi giudici hanno fatto ad altri propositi, ricordo il censimento etnico e la decisione del Consiglio di Stato, per insegnarci la democrazia.

A nostro giudizio l'autonomia non è una sorta di zona franca rispetto alla democrazia e in questo senso ci dispiace ogni volta quando sentiamo da un lato, come abbiamo sentito poco prima da Peterlini, inviti a non sminuire la democrazia, e che poi dobbiamo aspettare che altri organi ci insegnino il rispetto dei diritti democratici.

Sappiamo quello che Peterlini ci ricorda ed è per questo che abbiamo presentato un emendamento per modificare una legge regionale che riteniamo ingiusta e che riteniamo lesiva dei diritti civili dei cittadini. Quindi tra una lesione grande, come quella attuale, una lesione un po' meno grande, come viene proposta dall'emendamento Agrimi, Boesso e soci e un ripristino pieno di diritti, che già il Consiglio ha respinto, perlomeno ci associamo al male minore, perlomeno cerchiamo di ottenere un piccolo miglioramento e speriamo che molti consiglieri facciano uso dell'opportunità di rispondere solo di fronte alla loro coscienza e non alla disciplina di partito con la votazione segreta che è stata chiesta. Grazie.

PRASIDENT: Abgeordneter Mitolo.

PRESIDENTE: Cons. Mitolo.

MITOLO: Signor Presidente, egregi colleghi, questo emendamento, con le ragioni che lo sostengono e che sono state poste all'attenzione di questa assemblea questa mattina, secondo noi giunge assai tardi per rimediare a una situazione che ormai da tempo, proprio la mia parte politica ha sottoposto all'attenzione e della comunità regionale e della comunità nazionale.

Non è neanche il caso di dire che è il male minore, perchè riporta praticamente, con la richiesta di residenza quadriennale, lo stesso vizio di origine che è imposto in Alto Adige ai cittadini che comunque vengano a risiedere in questa provincia e che all'atto delle elezioni non abbiamo il requisito della residenza quadriennale, per cui subiscono da anni il torto di perdere il cosiddetto elettorato passivo in provincia. E' vero che possono andare a votare nei paesi di origine, ma molto probabilmente quando ci sono le elezioni qui non ci sono altrove e comunque è chiaramente violato, a nostro parere, l'art. 48 della Costituzione, titolo IV, rapporti politici: "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato, se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile nei casi di indegnità morale, indicati dalla legge".

Noi da anni ci battiamo perchè venga abolita qualsiasi restrizione all'esercizio del diritto di voto, in qualsiasi parte d'Italia. I cittadini che hanno diritto al voto debbono avere soltanto l'obbligo della residenza nel posto dove votano e non possiamo accettare neanche questa restrizione, che pure, a detta dei presentatori, rappresenterebbe una conquista, tant'è, e lo ricordo per memoria agli smemorati, che proprio nella petizione popolare, firmata da 22 mila e 758 elettori e cittadini della provincia di Bolzano, una delle richieste di fondo di questa petizione richiede proprio la cancellazione della cosiddetta residenza quadriennale per l'esercizio del diritto elettorale passivo.

Quindi noi per coerenza non accettiamo neanche questo emendamento, perchè è riduttivo di quella che è la nostra proposta più generale e logica. Alle soglie dell'anno 2000, quando oltretutto lo sviluppo culturale della popolazione è un dato preciso e constatabile, non sono accettabili discriminazioni, nè riduzioni, nè restrizioni del

diritto elettorale attivo e passivo e quindi, naturalmente non è che possiamo bocciare questa proposta, perchè significherebbe allinearci sulle posizioni del S.V.P. e di altri partiti che con lui hanno accettato ed accettano il principio della residenza quadriennale, ci asterremo.

Ma cogliamo l'occasione per ricordare ai colleghi presentatori di questo emendamento, che proprio nei tempi, in cui è stato varato lo statuto, avrebbero potuto battersi con più animo, con più decisione, con quella passione che è apparsa e che è trasparsa dall'intervento del collega Boesso. Allora se ne sono scordati, oggi con questo emendamento cercano di riparare, ma non è sufficiente, caro collega Boesso, fermarsi alla residenza quadriennale, che non ha senso alcuno per tutte le persone che hanno un minimo di senso democratico e un minimo di senso soprattutto civico e di rispetto di quelle che sono le garanzie costituzionali, che la costituzione stessa, come ho citato all'art. 48, prevede.

PRÄSIDENT: Abgeordneter Tomazzoni.

PRESIDENTE: Cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI: Signor Presidente, voglio dichiarare quale sarà il voto del gruppo socialista su questo problema che è di notevole importanza, dicendo subito che non riteniamo che questa proposta vada a calpestare i diritti delle minoranze etniche, al contrario. Se c'è una limitazione nell'emendamento è il fatto, e credo che Boesso l'abbia fatto per tentare di ottenere un risultato positivo, cioè il fatto che anche i cittadini residenti in un comune della Provincia di Trento, qualora volessero candidare a Bolzano, dovrebbero rendere la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici esistenti in quella provincia.

Già questa mi sembra una limitazione, perchè io sono dell'idea che la dichiarazione di appartenenza dovrebbe essere fatta a tutela delle minoranze, soltanto da chi appartiene alla minoranza tedesca o alla minoranza ladina. Tutti gli altri sono cittadini italiani.

Questo è il senso della tutela della minoranza, non si capisce perchè i cittadini che ritengono di non appartenere al gruppo linguistico di minoranza tedesca o al gruppo linguistico di minoranza ladina debbano dichiarare la loro appartenenza, sono cittadini italiani e in Italia ci sono anche altri gruppi linguistici, oltre a quello tedesco o ladino. Qui si tratta di tutelare il gruppo linguistico ladino

e il gruppo linguistico tedesco.

Seconda considerazione. L'elettorato passivo vuol dire presentazione di una candidatura sulla quale decide l'elettorato, quindi il soggetto a cui viene affidata la scelta è l'elettorato che diventa titolare di una scelta. Io non vedo dove possa essere intaccato il principio della tutela delle minoranze, perchè i cittadini scelgono loro i loro rappresentanti, tanto più che poi c'è la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo e quindi la tutela è chiarissima. Quindi è un falso quello di dire che qui si va ad intaccare il principio della tutela delle minoranze, è un falso chiaro ed evidente, si calpestano invece i diritti dei cittadini ed alcune norme costituzionali, che sono fondamentali per la difesa della democrazia.

Anch'io mi appello all'assessore ed agli altri consiglieri, in modo particolare a quelli della D.C., perchè facciano un esame di coscienza e non affidino alla Corte costituzionale il compito di fare delle scelte così delicate, per le quali mi pare che le convenienze di partiti o degli accordi di Governo non possono valere, dato che si tratta di difendere diritti fondamentali dei cittadini, quale è il diritto almeno all'elettorato passivo. Non sono accordi di Giunta o convenienze di partito che possono calpestare diritti di questa natura.

Già l'emendamento contiene queste due gravi limitazioni, che sono i quattro anni di residenza e quella della dichiarazione di tutti e tre i gruppi linguistici, mentre io ritengo e ripeto, basterebbe solo quello del gruppo che ritiene di dover essere tutelato, vale a dire quello di lingua tedesca e ladina, non vedo perchè ci si opponga ad un emendamento di questo genere, che vuole rispettare, anche se in termini così rispettati, diritti civili fondamentali, garantiti dalla Costituzione italiana.

PRASIDENT: Abgeordneter Klotz.

PRESIDENTE: Cons. Klotz.

KLOTZ: Im Namen des Wahlverbandes des Heimatbundes werde ich zu beiden Anträgen, sei es zum Antrag Langer als auch zum Antrag Boesso, ein ganz klares NEIN sagen. Für mich kommt eine solche Regelung oder auch nur das Inbetrachtziehen einer solchen neuen Relegung überhaupt nicht in Frage.

Aus diesem Grunde möchte ich schon an die Adresse der Südtiroler Volkspartei sagen, dessen Sprecher Peterlini heute Boesso aufgefordert hat den Antrag zumindest einmal zurückzuziehen, daß das für mich auch ein zuwenig klarer Standpunkt ist. Nicht zurückziehen, nicht

zurückstellen, so etwas kann überhaupt nicht in Frage kommen, wenn man die Entwicklung seit dem Jahre 1918 verfolgt. Ja, wollen wir denn tatsächlich auch nur in Betracht ziehen, heute freiwillig jene Schleusen zu öffnen, die damals in der Zeit des Faschismus mit Gewalt aufgebrochen worden sind? Schauen wir uns einmal die Entwicklung, die Siedlungspolitik der Faschistenzeit und deren Ergebnisse genauer an. Was glauben Sie, warum heute die Italiener gegenüber den letzten Ergebnissen der Volkszählung vor Ausgang des ersten Weltkrieges gemessen zum heutigen Zeitpunkt über 2.000% zugenommen haben? Nur um dies noch einmal in Erinnerung zu rufen. Ja, wollen wir uns da tatsächlich auf eine Diskussion einlassen, die in Betracht zieht, daß wir so langsam freiwillig auch noch die letzten Schleusen dafür öffnen? Wir wissen genau, auf wessen Kosten es auf lange Sicht geht. Was aber die Aussagen des Abgeordneten Mitolo betrifft, betreffend den Art. 48 der italienischen Verfassung, so kann ich ihn beruhigen, daß dieser Artikel sehr wohl heute noch Anwendung findet und zwar gegenüber jenen Südtirolern oder einem Teil jener Südtiroler, die sich in den 60er Jahren am Protestkampf gegen die Aushöhlung der Rechte ihres Volkes eingesetzt haben. Es gibt heute noch ehemalige politische Südtiroler Häftlinge, die daß passive Wahlrecht nicht ausüben dürfen und meines Wissen gibt es auch noch solche, die auch das aktive Wahlrecht nicht ausüben dürfen.

Also diesbezüglich gibt es auch in Südtirol Fälle ganz eindeutig genug. Für mich also kommt weder das eine noch das andere nur im geringsten in Betracht.

(A nome dell'Heimatbund io dirò un NO chiaro e tondo a tutti e due gli emendamenti, sia a quello di Langer che a quello di Boesso. Per quel che mi riguarda, una siffatta regolamentazione è cosa da non prendere neppure in considerazione.

Per questa ragione vorrei dire alla Südtiroler Volkspartei, il cui capogruppo Peterlini ha invitato quest'oggi Boesso a lasciar cadere per il momento la sua proposta di emendamento, che anche la sua posizione è troppo poco chiara per i miei gusti. Non "ritirare," non "lasciar cadere": una cosa del genere non si può nemmeno prendere in considerazione se si osserva la storia dal 1918 a questa parte. Già, vogliamo davvero anche solo prendere in considerazione l'ipotesi di aprire oggi volontariamente quelle porte che in passato, ai tempi del fascismo, furono scardinate con la violenza? Proviamo a guardare un po' più da vicino la storia, la politica di colonizzazione del periodo

fascista e i suoi risultati. Ma per quale motivo, secondo voi, gli italiani sono aumentati del 2000% dalla fine della Prima Guerra Mondiale all'ultimo censimento? Questo, tanto per richiamarlo alla memoria. Già, vogliamo davvero imbarcarci in una discussione in cui si prende in considerazione l'ipotesi di aprire pian piano anche le ultime porte davanti a questo precesso? Sappiamo benissimo chi dovrà pagarne il prezzo, alla lunga. Ma per quel che riguarda le affermazioni del consigliere Mitolo in merito all'art. 48 della Costituzione italiana, posso tranquillizzarlo dicendogli che quell'articolo trova applicazione anche oggi, e cioè contro quei Sudtirolesi o contro una parte di quei Sudtirolesi che negli anni '60 si sono impegnati nella battaglia contro lo svuotamento dei diritti del proprio popolo. Esistono ancora oggi ex-detenuti politici sudtirolesi che non godono dell'elettorato passivo, e a quanto mi risulta ne esistono pure altri che non godono dell'elettorato attivo.

A questo riguardo, dunque, esistono anche in Alto Adige casi sufficientemente lampanti. Per quanto mi riguarda, perciò, non prenderò minimamente in considerazione nè l'una nè l'altra proposta.)

PRÄSIDENT: Wer meldet sich noch zu Wort? Abgeordneter Agrimi.

PRESIDENTE: Chi desidera ancora la parola? Consigliere Agrimi.

AGRIMI: Signor Presidente, signori consiglieri, se posso comprendere gli interventi dei colleghi Klotz e Mitolo, sicuramente non posso condividere la risposta all'emendamento, formulata dal capogruppo della D.C.

Si tratta di riportare nell'ambito regionale la possibilità ai cittadini di tutta la regione di poter affrontare una competizione elettorale di carattere amministrativo, ricordo che stiamo trattando competizioni di carattere amministrativo e quindi di un livello politico abbastanza elementare per il significato che qualcuno vuol rendere a questo emendamento.

Si tratta in poche parole di riaffermare il ruolo della Regione e quindi questa possibilità di uno scambio, anche di esperienze fra cittadini che appartengono ad uno stesso ambito territoriale che ha vissuto nei tempi passati vicende comuni e quindi non capisco sinceramente la presa di posizione poi avanzata dal capogruppo Ferretti e ripetuta anche da Peterlini di rimettere il tutto a giudizio della Corte costituzionale, come se questo organo, che rappresenta la volontà

politica delle popolazioni altoatesine e trentine, non fosse in grado di ristabilire un certo grado di giustizia e innanzitutto un tipo di democrazia concreta e reale.

Quindi dare a tutti la possibilità di candidarsi o in provincia di Trento o in provincia di Bolzano ed affrontare serenamente il giudizio che l'elettorato, in determinate circostanze, va ad esprimere.

Quindi dico che siamo fermamente decisi a portare avanti l'emendamento, non lo ritiriamo, attendiamo anche noi con legittima speranza il responso della Corte costituzionale, che coinvolge ben altri problemi che questi, perchè la Corte costituzionale è chiamata ad esprimersi su questioni ben più importanti dei quattro anni di residenza nel territorio della provincia di Bolzano e di Trento.

Quindi chiedo anch'io che il Consiglio faccia un esame di coscienza, qui siamo per delle scelte politiche, dobbiamo esprimere delle volontà politiche in questa sede, se manchiamo a questo, infieriamo sicuramente un altro colpo all'esistenza dell'istituto autonomistico regionale. Grazie.

PRASIDENT: Wer meldet sich noch zu Wort? Abgeordneter Crespi.

PRESIDENTE: Chi desidera ancora intervenire? Consigliere Crespi.

CRESPI: Onorevole Presidente, cari colleghi, ho firmato anch'io questo emendamento dei colleghi repubblicani perchè sono convinto della bontà di quanto si prefigge l'emendamento stesso e anch'io sono rimasto sorpreso di come è stato accolto, sia dal S.V.P., sia dalla D.C.

Posso capire i dubbi sollevati dal collega Mitolo e dalla collega Klotz, non riesco a comprendere invece i dubbi del S.V.P. e meno ancora quelli della D.C. Non vedo cosa possa influire nell'equilibrio elettorale della provincia di Bolzano il fatto che siano eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali della regione. Non riesco a comprendere come possano influire, sia nell'ambito del S.V.P., sia nell'ambito della D.C., è soltanto una questione di puro e semplice diritto e mi stupisco - qui aveva ragione Langer quando diceva che il nostro emendamento effettivamente è estremamente limitato - soprattutto che la D.C. non voglia accettarlo.

Comunque per una questione di principio continuerò a portarlo avanti e lo voterò.

PRASIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung über den Artikel 6.
Dann zum zweiten Mal Abgeordneter Boesso.

PRESIDENTE: Procediamo con la votazione sull'art. 6.
Consigliere Boesso per la seconda volta.

BOESSO: Il capogruppo del SVP mi aveva chiesto di ritirarlo, ma è ovvio che noi non possiamo aderire, in quanto riteniamo che il nostro emendamento rispetti lo statuto, le norme di attuazione e l'attuale legge vigente, votata anche dal SVP per la nomina dei consiglieri regionali.

Non si può votare in quest'aula un articolo 9 della legge 8.8.1983 per poi disconoscerla; siete stati voi, la maggioranza allora in carica, a disciplinare il diritto elettorale passivo e non avete compiuto nessun scandalo e nessun richiamo a norme e contronorme, avete disciplinato il diritto passivo e oggi non fate altro che un atto di corretta coerenza, rivolare ciò che avete votato l'8 agosto del 1983; non c'entra l'appellarsi a porte aperte e non aperte, è evidente che vedo con tristezza questa convergenza della D.C. di Ferretti e del S.V.P. di Peterlini sulle tesi della signora Klotz, noterei con la stessa tristezza, una eventuale convergenza della D.C. o dei repubblicani sulle idee del M.S.I.-D.N., che vuole abolire, con la sua petizione, un po' tutto.

Pertanto questa convergenza di persone democratiche, come io so che sono i democristiani e come sono gli appartenente al S.V.P., non può spartire nulla con le tesi della signora Klotz, che viene qui a calpestare l'art. 48 della Costituzione italiana, che va a parlare di porte aperte e non aperte, quando noi, accettando e difendendo il pacchetto e le norme di attuazione, siamo qui per difendere quella minoranza, che è maggioranza nella nostra provincia e rischiamo anche quando noi ci affianchiamo a loro, per difendere i diritti dei Sudtirolesi e ci costa fatica, appunto perchè abbiamo alla nostra destra un movimento sociale che fa della confusione, chè urla come urlava la Klotz poco fa, almeno la destra nazionale si richiama all'articolo 48 della Costituzione e dice delle cose sagge a ragione, in quanto il mio emendamento è addirittura riduttivo.

Pertanto mi auguro che la Corte costituzionale faccia giustizia. Ma voi oggi dovete fare giustizia con le vostre coscienze, voi democristiani di Trento, che ci abbandonate troppo al nostro destino in provincia di Bolzano, voi avete l'obbligo morale di star vicino alla

minoranza italiana, quando chiede qualche cosa per difendersi, senza toccare nulla dei diritti del S.V.P. Avete l'obbligo morale di sostenerci, è una questione anche civile, di coerenza, come lo fanno i signori del S.V.P., quando trovano in difficoltà l'UATT, vanno a fare comizi nelle vostre valli, aiutano, perchè vedono i loro appartenenti come dei ferventi autonomisti.

Ma se fa così l'S.V.P., perchè voi della D.C., che avete praticamente una maggioranza, non date una mano anche a questa minoranza, non vedete che i partiti italiani hanno un solo socialista in quest'aula, un solo repubblicano, ci sono per caso tre democristiani che se continuano così diminuiranno ancora, dovete venire a difenderci nel quadro regionale e non lasciarci in balia di noi stessi. Avete questo obbligo morale e oggi, se avete coerenza con voi stessi, la richiesta che vi fa la minoranza democratica di Bolzano, con questo emendamento, la dovreste votare come atto di giustizia e di solidarietà con la nostra minoranza, che non tocca, ripeto, i diritti sacrosanti della minoranza di lingua tedesca.

PRASIDENT: ... Es sind keine Stimmabgabeerklärungen vorgesehen, Abgeordneter Tonelli, bei den Artikeln. Bitte, sich rechtzeitig zu Wort zu melden. Wenn der Einbringer repliziert hat, dann ist die Diskussion schon abgeschlossen.

PRESIDENTE: Non sono previste dichiarazioni di voto sugli articoli, Consigliere Tonelli. Prego di voler chiedere per tempo la parola. Se il presentatore ha replicato la discussione è chiusa.

PRASIDENT: Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Der Abg. Boesso und andere haben hier beantragt, Geheimabstimmung zu machen. Ich bitte also um Verteilung der Stimmzettel; ich möchte aber nochmals darum ersuchen, daß nicht alle gleichzeitig herauskommen zur Urne, sondern nur der jeweilige Aufgerufene herausgeht, daß nicht immer so ein Untereinander herrscht. Bitte, und auch um etwas Ruhe im Saal, daß man die Namen versteht.

Bitte um Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Passiamo dunque alla votazione. Il Cons. Boesso ed altri hanno richiesto la votazione a scrutinio segreto. Prego quindi di voler distribuire le schede; vorrei comunque pregare nuovamente i Sigg. Consiglieri di non venire contemporaneamente tutti all'urna, ma uno per volta per non creare inutile confusione. Prego anche di voler mantenere

un po' di silenzio in aula; almeno per comprendere il proprio nome.

Prego di voler distribuire le schede.

(appello nominale)

(Unterbrechung des Namensaufrufes)

PRASIDENT: Verehrte Abgeordnete, ich ersuche wirklich so höflich zu sein und nicht aus dem Regionalrat einen Markt zu machen. Bitte also, um etwas mehr Ruhe, daß man den Namensaufruf versteht.

(Unterbrechung)

(Interruzione dell'appello nominale)

PRESIDENTE: Sigg. Consiglieri, io chiedo veramente di essere così cortesi da non trasformare questo Consiglio regionale in un mercato. Prego quindi, un po' di silenzio, per comprendere l'appello nominale.

(Interruzione)

(l'appello nominale continua)

PRASIDENT: Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Abgegebene Stimmen	60
erforderliche Mehrheit	31
Ja-Stimmen	23
Nein-Stimmen	33
Weiße Stimmzettel	4

Damit ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito delle votazioni:

Votanti	60
maggioranza richiesta	31
favorevoli	23
contrari	33
schede bianche	4

La proposta è quindi respinta.

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zum Artikel 7. Bitte um etwas Ruhe. Bitte Platz zu nehmen. Prego prendere posto. ... Abgeordnete Micheli, Nicolini... Bitte.

PRESIDENTE: Passiamo dunque all'art. 7. Prego di voler far un po' di silenzio e di volersi accomodare al proprio posto. Cons. Micheli, Nicolini... Prego.

Art. 7

1. Der Art. 18 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Zu Gemeinderatsmitgliedern sind nicht wählbar:

1. Im Gebiet, in dem sie ihr Amt ausüben, die Geistlichen und Kultusdiener, die kirchliche Gewalt und Seelsorge innehaben, und jene, die sie ordnungsgemäß vertreten;
2. im Gebiet, in dem sie ihre Befugnisse ausüben, die Richter des Oberlandesgerichtes, der Landesgerichte, der Bezirksgerichte und des Regionalen Verwaltungsgerichtes, einschließlich der Autonomen Sektion für die Provinz Bozen sowie die ehrenamtlichen stellvertretenden Bezirksrichter und die Friedensrichter;
3. im Gebiet, in dem sie ihre Befugnisse ausüben, die Regierungskommissionäre, die Vizepräfekten und die Beamten der öffentlichen Sicherheit;
4. die Beamten und Angestellten des Staates, die mit Aufgaben der Aufsicht über die Gemeinden betraut sind, sowie jene der Provinzen Trient und Bozen, die Ämtern und Diensten zugewiesen sind, welche die Ausübung von Aufsichts- oder Kontrollbefugnissen gegenüber den Gemeinden erfordern;
5. Bediensteten der entsprechenden Gemeinden;
6. die Verwalter und Bediensteten mit Befugnissen der Vertretung von Anstalten, Konsortien oder Gesellschaften, die von der Gemeinde abhängig sind;
7. die gesetzlichen Vertreter und die leitenden Angestellten der Aktiengesellschaften mit Mehrheitskapital der Gemeinde.

Die in den Ziffern 1, 2, 3, 4, 6 und 7 des vorstehenden Absatzes vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe haben keine Wirkung, wenn der

Betroffene spätestens am letzten für die Vorlegung der Wahlwerbungen gültigen Tag wegen Kündigung, Versetzung, Widerruf des Auftrages oder der Abordnung, Versetzung in den Wartestand seine Tätigkeit beendet. Der im Abs. 1 Z. 5 vorgesehene Nichtwählbarkeitsgrund hat keine Wirkung, wenn die Betroffenen spätestens am letzten für die Vorlegung der Wahlwerbungen gültigen Tag wegen Kündigung ihre Tätigkeit beenden. Die öffentliche Verwaltung hat die Maßnahmen nach Abs. 2 und 3 dieses Artikels binnen fünf Tagen nach der Antragstellung zu treffen. Falls die Verwaltung nicht dafür sorgt, wird der gleichzeitig mit der tatsächlichen Beendigung der Tätigkeit zu stellende Antrag auf Kündigung oder Wartestand vom fünften Tag nach jenem der Vorlegung an wirksam. Als Beendigung der Tätigkeit ist die tatsächliche Enthaltung von jeder mit dem bekleideten Amt zusammenhängenden Amtshandlung zu verstehen."

Art. 7

1. L'articolo 18 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Non sono eleggibili a Consigliere comunale:

- 1) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonchè i viceprefetti onorari ed i giudici conciliatori;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 4) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui Comuni, nonchè quelli delle Province di Trento e di Bolzano preposti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del Comune;
- 5) i dipendenti dei rispettivi Comuni;
- 6) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal Comune;
- 7) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del Comune.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 7) del precedente comma non hanno effetto se l'interessato cessa

dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

La causa di ineleggibilità prevista nel numero 5) del primo comma non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inherente l'ufficio rivestito".

PRÄSIDENT: Dann wäre hier auch der Artikel, den der Abg. Tonelli eingereicht hat, aber nachdem dieser Text voll mit dem von ihm damals eingereichten Gesetzesentwurf übereinstimmt, welcher ja abgelehnt worden ist, wäre dieser im Sinne der Geschäftsordnung nicht zulässig und ich glaube der Abg. Tonelli ist damit auch einverstanden.

Wer meldet sich zum Änderungsantrag. Abgeordneter Boesso.

PRESIDENTE: Poi ci sarebbe anche l'articolo presentato dal Consigliere Tonelli. Ma dato che questo testo corrisponde esattamente al testo del progetto di legge da lui presentato precedentemente, il quale è stato anche respinto, ciò non è ammissibile dal regolamento ed io credo che il Consigliere Tonelli sia anche d'accordo.

Chi chiede la parola sulla proposta di emendamento? Cons. Boesso.

BOESSO: Signor Presidente, illustri colleghi, l'emendamento che chiede di escludere i consiglieri comunali dall'USL è chiaro a tutti, in quanto non ritengo giusto mandare nelle USL gli amministratori, come succede in Alto Adige, dove abbiamo ben tre sindaci, il sindaco di Merano, che è addirittura presidente, il sindaco di Chiusa, il sindaco di Nuova Levante nei comitati di gestione. Abbiamo assistito nella nostra provincia a un certo movimento nell'ambito del S.V.P., perchè l'assessore competente voleva mandare nei comitati persone che vantano una certa professionalità, aspirazioni che io condivido, ma non hanno

avuto purtroppo buon fine, essendo stato un tentativo parziale per mandare in queste USL, che sono fonte di scandalo quotidiano, infatti ho letto stamane che ne hanno arrestati altri sette in Campania; pertanto, mandare persone che sono già impegnate nei consigli comunali è un doppio lavoro, io capisco che sarà un doppio stipendio, ma non è certamente serio.

In questa Repubblica bisogna cominciare a far fare gli amministratori comunali agli amministratori comunali, lasciando ai professionisti e anche a qualche politico l'amministrazione di queste USL. Nella nostra provincia le USL ingoiano 348 miliardi ed è l'industria più costosa, che impiega più personale dell'amministrazione provinciale. Rispetto personalmente il signor sindaco di Chiusa, è già molto impegnato nella sua vita privata, oltre che per le funzioni di sindaco, ma vuole anche dire la sua nelle USL; lasci questo lavoro a persone che hanno più tempo e dispongono di una maggiore preparazione specifica.

Pertanto con questo emendamento, se si avesse il coraggio di accettarlo, si restituirebbe ai comuni i consiglieri comunali nel pieno della loro attività.

Ieri ho scritto una lettera al giornale "La Repubblica", non so se l'avete letta, mi ha ospitato autorevolmente il nostro direttore Scalfari, perchè si vede che riteneva positiva la mia richiesta, che ho inoltrato al ministro Degan, sollecitando una legge quadro sull'incompatibilità, dato che si dice che nella sanità si vuole mettere dei managers, quindi cominciamo noi con questa legge regionale e si lasci che i consiglieri comunali facciano il loro mestiere e mandiamo nelle USL persone preparate, anche funzionari.

L'assessore ha fatto un timido tentativo per mandare alcuni personaggi competenti, invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo rinnovato gli organi con ex assessori, sindaci, consiglieri comunali, che sono amici dei vostri partiti detenendo voi la maggioranza nei consigli comunali dovete sistemare questi personaggi, vedi il caso di due ex assessori democristiani che erano stati mandati alle USL per offrire "un contentino", ma tutto ciò, signori consiglieri, non è serio.

Bisogna cominciare a dire che siamo cresciuti, che è tempo di fare pulizia, si devono mandare dei managers ed io mi auguro che prima o poi, dato che questa nomina delle USL nella nostra provincia è provvisoria, vale sei mesi dice la legge, quindi mi auguro, che all'interno del S.V.P., se proprio non vuole votare l'emendamento, maturi la convinzione, sostenuta dall'assessore provinciale Saurer, vale

a dire che in questi organi va inviata gente qualificata, professionisti, senza togliere alle amministrazioni comunali gli uomini, che normalmente dimostrano di avere una capacità mediocre in campo sanitario.

Pertanto, se avete il piacere di votare questo emendamento, per compiere un atto di giustizia, saremmo la prima Regione in Italia ad iniziare come Adamo ed Eva a tracciare il solco verso una strada che porti all'ordine, peraltro auspicato dalla popolazione.

PRASIDENT: Wer meldet sich zum Änderungsantrag zu Wort? Assessor a Beccara.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in merito alla proposta di emendamento? Assessore a Beccara.

a BECCARA: Collega Boesso, darei anch'io qualche colpo di frusta sul groppone dei buoi per accelerare la loro andatura nel tracciare il solco, però non mi è concesso e lei stesso nella letterina che ha inviato al giornale "La Repubblica" fornisce la risposta, perchè scrive: "Tutto questo in base al male delle lotizzazioni politiche e a scapito della professionalità. Penso che sarebbe utile per tutti far dichiarare dal Governo centrale l'incompatibilità fra amministratori comunali e amministratori dell'USL". Evidentemente con un decreto legge che poi dovrebbe essere ratificato dal Parlamento. Cioè, lei si è reso conto da solo, che questo problema esorbita dalle nostre competenze, perchè lei è una persona che conosce la legge e sa perfettamente che la Regione in questa materia ha una competenza secondaria, concorrente e che pertanto deve tener conto dei principi delle leggi dello Stato, della n. 154 del 23 aprile del 1981, la quale al punto 7 e 8 disciplina i casi di incompatibilità per i dipendenti dell'USL.

Lei la conosce perfettamente, se vuole la leggo, ma è superfluo.

Quindi lei introducerebbe un caso di ineleggibilità che la legislazione statale non contempla.

C'è una sentenza della Corte costituzionale, ne ho già parlato a questo proposito, allorquando abbiamo respinto l'emendamento del collega Tonelli, il quale voleva prevedere un certo tipo di ineleggibilità. Nei confronti di una norma della Regione Sicilia, che ha una competenza primaria per quanto riguarda i comuni, la sentenza della Corte costituzionale recita: "Anche se dunque la Regione siciliana ha

potestà legislativa esclusiva primaria in materia elettorale, essa non può spiegarsi fino ad incidere sulla capacità elettorale passiva, stabilendo requisiti difformi da quelli vigenti nel territorio nazionale".

Per i motivi giuridici di diritto, estremamente chiari e precisi, la Giunta respinge l'emendamento.

PRASIDENT: Wer meldet sich noch zu Wort? Abgeordneter Ziosi.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Consigliere Ziosi.

ZIOSI: Signor Presidente, ho ascoltato le argomentazioni giuridiche portate ora dall'assessore a Beccara e possono essere argomentazioni rispettabili, non le contesto, però vorrei far notare un altro ordine di motivi. La 833 è certamente una legge di riforma e quindi noi dobbiamo tenerne assolutamente conto. Vorrei ricordare che all'interno della 833, che per la parte regionale abbiamo provveduto a recepire con la legge n. 6 del 1980, le USL sono nient'altro che strutture operative degli enti locali, in particolare del comune singolo od associato.

Ora se così stanno le cose credo che la contraddizione più grossa che si potrebbe introdurre, altro che aratro che traccia il solco, o nella quale potremmo incappare, sarebbe proprio quella di escludere l'amministratore locale dall'essere anche amministratore dell'USL. Il che ovviamente non ha nulla a che fare con il discorso delle lotizzazioni, che sta certamente in piedi ed ha manifestazioni eclatanti nel paese in questi stessi giorni, non ha nulla a che fare neanche con aspetti di carattere morale, etico e ancora meno ha a che fare con quella logica, che per uno stesso lavoro si dovrebbero percepire due paghe. Mi sembra francamente essere questo un argomento, sul quale è corretto intervenire, perché non credo che l'amministratore locale debba essere anche stipendiato, nel momento in cui si configura come amministratore dell'USL.

Comunque questi sono problemi che esulano dall'aspetto legislativo, non c'è possibilità di ipotizzare una scissione fra la figura dell'amministratore del comune e da quello dell'USL, perchè questa è la contraddizione più grossa, che noi potremmo introdurre nell'applicazione della legge della riforma sanitaria.

E' una legge di riforma dello Stato, abbiamo competenza secondaria al proposito, non abbiamo alcuna possibilità di aprire solchi, che io definisco avventurosi in questo momento.

Pertanto il gruppo comunista voterà contro questo emendamento.

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag Boesso. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Die Mehrheit. Stimmenthaltungen?

Mit 2 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen und dem Rest Gegenstimmen ist dieser Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione su questa proposta di emendamento di Boesso. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? La maggioranza. Astenuti?

Con 2 voti favorevoli e 2 astensioni e il resto voti cōntrari questa proposta è respinta.

PRÄSIDENT: Wer wünscht zum Artikel noch das Wort? Wenn niemand, stimmen wir über den Artikel 7 ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Mit 2 Gegenstimmen und 8 Stimmenthaltungen ist der Artikel 7 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera ancora la parola sull'articolo? Nessuno. Votiamo allora l'articolo 7. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Con 2 voti contrari e 8 astensioni l'articolo 7 è approvato.

Art. 8

1. Der Art. 20 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes kann nicht bekleiden:

1. der Verwalter oder der Bedienstete mit Befugnissen der Vertretung einer Körperschaft, Anstalt oder Gesellschaft, die der Aufsicht von seiten der Gemeinde unterliegt oder von dieser dauernd eine ganz oder teilweise freiwillige Unterstützung erhält, wenn der freiwillige Teil 20% der Gesamteinnahmen der Körperschaft, der Anstalt oder Gesellschaft jährlich überschreitet;
2. wer als Inhaber, Verwalter, Bediensteter mit Vertretungsbefugnissen mittelbar oder unmittelbar an Diensten, Eintreibung von Gebühren, Abgaben oder Werkverträgen im Interesse der Gemeinde, wenn der Wert im Jahr 5% der laufenden Ausgaben des jeweiligen Gemeindehaushaltes

oder den Bruttobetrag von 100 Millionen übersteigt, oder an Gesellschaften und Unternehmen beteiligt ist, die zum Nutzen von Privaten ausgerichtet sind, dauernd von der Gemeinde unterstützt werden, wenn die Unterstützungen im Jahr 5% der laufenden Ausgaben des jeweiligen Gemeindehaushaltes oder den Bruttobetrag von 100 Millionen Lire übersteigen und nicht kraft Gesetzes zu entrichten sind;

3. der Rechtsberater, Verwaltungsberater und technische Berater, der dauernd zugunsten der Unternehmen nach Z. 1 und 2 dieses Absatzes tätig ist;
4. wer als Partei in einem Zivil- oder Verwaltungsverfahren mit der Gemeinde einen Streit anhängig hat. Die Anhängigkeit eines Streites in Steuersachen bringt nicht die Unvereinbarkeit mit sich. Falls der Steuerzahler zum Gemeinderatsmitglied gewählt wird, ist die Kommission jener Gemeinde für die Entscheidung über seinen Rekurs zuständig, die Hauptort eines Bezirksgerichtssprengels ist. Falls der Rekurs gegen diese Gemeinde vorgelegt wird, ist die Kommission jener Gemeinde für die Entscheidung zuständig, welche Provinzhauptstadt ist. Falls der Rekurs gegen diese letzte Gemeinde vorgelegt wird, ist in jedem Fall die Kommission jener Gemeinde für die Entscheidung zuständig, die Hauptstadt der Region ist. Falls der Rekurs gegen diese letzte Gemeinde vorgelegt wird, ist die Kommission der örtlich näher gelegenen Provinzhauptstadt für die Entscheidung zuständig;
5. wer wegen Handlungen, die er in der Zeit begangen hat, in der er Verwalter oder Bediensteter der Gemeinde oder der von ihr abhängigen oder beaufsichtigten Anstalt oder Gesellschaft war, mit rechtskräftigem Urteil gegenüber der Körperschaft, der Anstalt oder der Gesellschaft für verantwortlich erklärt wurde und seine Schuld noch nicht getilgt hat;
6. jener der gesetzlich in Verzug gesetzt wurde, da er gegenüber der Gemeinde oder der von ihr abhängigen Anstalt oder Gesellschaft eine fällige und klagbare Schuld hat, oder gegenüber den genannten Körperschaften eine fällige und klagbare Schuld wegen Steuern, Abgaben und Gebühren hat und dem die Mitteilung nach Art. 46 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. September 1973, Nr. 602 ergebnislos zugestellt wurde;
7. wer die Finanz- oder Verwaltungsrechnung einer die Gemeinde betreffenden Gebarung nicht abgelegt hat;
8. jener, bei dem während der Ausübung des Mandats eine der im vorstehenden Art. 18 vorgesehenen Nichtwählbarkeitsbedingungen

eintritt.

Der Fall nach Z. 1 des vorstehenden Absatzes wird nicht auf die Verwalter oder die Bediensteten mit Befugnissen einer Vertretung von Körperschaften, Vereinigungen oder Anstalten angewandt, die als ausschließlichen Zweck ohne Gewinnabsichten Tätigkeiten im Bereich der Kultur, Fürsorge, des freiwilligen Zivilschutzes, der Erholung oder des Sportes ausüben.

Der Fall nach Z. 2 des ersten Absatzes wird nicht auf jene angewandt, die in Genossenschaften oder Verbänden von Genossenschaften beteiligt sind, welche ordnungsgemäß in den öffentlichen Verzeichnissen eingetragen sind.

Die Fälle nach Z. 4 und 7 des ersten Absatzes dieses Artikels werden nicht auf die Verwalter wegen einer Handlung angewandt, die mit der Ausübung ihres Mandats zusammenhängt.

Unvereinbar mit dem Amt eines Gemeinderatsmitgliedes sind außerdem die Ämter eines Regionalratsmitgliedes, eines Gemeinderatsmitgliedes einer anderen Gemeinde und eines Mitgliedes eines Stadt- bzw. Ortsviertelrates."

Art. 8

1. L'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Non può ricoprire la carica di Consigliere comunale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune, quando il valore superi nell'anno il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale, o l'importo lordo di lire 100 milioni, ovvero ha parte in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal Comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo lordo di lire 100 milioni e non siano dovute in forza di una legge;

- 3) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto Consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del Comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la Commissione del Comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere è, in ogni caso, la Commissione del Comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere è la Commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato del Comune, ovvero di Istituto o Azienda da esso dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui chen avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il Comune;
- 8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 18.

L'ipotesi di cui al numero 1) del comma precedente non si applica agli amministratori ed ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

L'ipotesi di cui al numero 2) del primo comma non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto

connesso con l'esercizio del mandato.

Sono inoltre incompatibili con la carica di Consigliere comunale le cariche di Consigliere regionale, di Consigliere comunale di altro Comune e di Consigliere di una circoscrizione del Comune".

PRASIDENT: Wer meldet sich zum Artikel zu Wort? Niemand, dann stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Mit 13 Stimmenthaltungen ist der Artikel 8 genehmigt.

PRESIDENTE: Desidera intervenire qualcuno in merito all'articolo? Nessuno, allora passiamo alla votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'articolo 8 è approvato con 13 astensioni.

Art. 9

1. Nach dem Art. 20 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen werden die nachstehenden neuen Artikel eingefügt:

"Art. 20 bis - Nichtwählbarkeits- oder Unvereinbarkeitsgründe bilden nicht die Aufträge und die Befugnisse, die Mandatären oder Ratsmitgliedern der Gemeinde auf Grund einer mit dem Wahlmandat zusammenhängenden Gesetzes-, Satzungs- oder Verordnungsbestimmung zugewiesen wurden."

"Art. 20 ter - Der Verlust der in diesem Gesetz vorgesehenen Wählbarkeitsbedingungen führt den Verfall vom Amt eines Gemeinderatsmitgliedes mit sich.

Die Unvereinbarkeitsgründe bewirken den Verfall vom Amt nach dem vorstehenden Absatz mit sich, und zwar sowohl wenn sie zum Zeitpunkt der Wahl bestehen als auch wenn sie nach der Wahl eintreten.

Für die Zwecke der Beseitigung der nach den Wahlen eingetretenen Nichtwählbarkeitsgründe oder der Unvereinbarkeitsgründe sind die Bestimmungen nach dem zweiten, dritten, vierten und fünften Absatz des vorstehenden Art. 18 anwendbar.

Die Beendigung der Tätigkeit muß binnen zehn Tagen vom Zeitpunkt, an dem der Nichtwählbarkeits- oder Unvereinbarkeitsgrund tatsächlich eingetreten ist, erfolgen."

"Art. 20 quater - Wenn nach der Wahl irgendeine der in diesem Gesetz als Nichtwählbarkeitsgrund vorgesehenen Bedingungen eintritt, oder diese zum

Zeitpunkt der Wahl besteht oder nachträglich irgendeine der in diesem Gesetz vorgesehenen Unvereinbarkeitsbedingungen eintritt, so wird diese dem Betroffenen vom Rat, dem er angehört, angelastet.

Das Ratsmitglied hat zehn Tage Zeit, um Bemerkungen vorzubringen oder die Nichtwählbarkeits- oder Unvereinbarkeitsgründe zu beseitigen.

Innerhalb von zehn Tagen nach dem Verfall der Frist nach dem vorstehenden Absatz faßt der Rat einen endgültigen Beschuß und fordert, falls er den Nichtwählbarkeits- oder Unvereinbarkeitsgrund als gegeben erachtet, das Ratsmitglied auf, diesen zu beseitigen oder sich gegebenenfalls zu entscheiden, welches Amt es beizubehalten beabsichtigt.

Falls das Ratsmitglied nicht innerhalb der nachfolgenden zehn Tage dafür sorgt, erklärt es der Rat für verfallen. Gegen den vom Rat gefaßten Beschuß kann beim örtlich zuständigen Landesgericht Gerichtsbeschwerde eingebbracht werden.

Der Beschuß muß am nachfolgenden Tag beim Sekretariat hinterlegt werden und innerhalb der darauffolgenden fünf Tage dem für verfallen Erklärten zugestellt werden.

Die Beschlüsse nach diesem Artikel werden von Amts wegen oder auf Antrag eines jeden in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Staatsbürgers gefaßt."

Art. 9

1. Dopo l'articolo 20 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

"Art. 20 bis

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del Comune, in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo."

"Art. 20 ter

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di Consigliere comunale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della

elezione, sia che sopravvengano ad esse, importano la decadenza dalla carica di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente articolo 18.

La cessazione delle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità."

"Art. 20 quater

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte, gliela contesta.

Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione sdottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune."

PRÄSIDENT: Änderungsanträge liegen keine vor. Wer meldet sich zum Artikel? Wenn niemand, stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Mit 10 Stimmenthaltungen ist der Artikel 9 genehmigt.

PRESIDENTE: Non sono state presentate proposte di emendamento. Chi desidera intervenire in merito all'articolo? Nessuno, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'articolo 9 è approvato con 10 astensioni.

Art. 10

1. Der Art. 21 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 wird aufgehoben.

Art. 10

1. L'articolo 21 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 è abrogato.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Wenn niemand, stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Mit 9 Stimmenthaltungen ist der Art. 10 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'articolo 10 è approvato con 9 astensioni.

Art. 11

1. Im ersten Absatz des Art. 22 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen werden die Worte "... wobei er auch den Tag und den Ort der Wahl angibt." gestrichen.

Art. 11

1. Al primo comma dell'articolo 22 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni le parole "... indicano il giorno ed il luogo di riunione." sono soppresse.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Wenn niemand, stimmen wir ab. Wer dafür ist? Dagegen? Stimmenthaltungen?

Mit 2 Stimmenthaltungen ist der Art. 11 genehmigt.

PRESIDENTE: Desidera intervenire qualcuno? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'articolo 11 è approvato con 2 astensioni.

Art. 12

1. Die Abs. 1 und 2 des Art. 23 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der darauffolgenden Änderungen werden durch die nachstehenden ersetzt:

"Die Parteien oder politisch organisierten Gruppen können beim Präsidium des Landesausschusses ab 8.00 Uhr des vierundvierzigsten Tages bis spätestens 16.00 Uhr des dreiundvierzigsten Tages vor der Abstimmung die eigenen Listenzeichen hinterlegen, womit sie erklären, bei den Wahlen der Gemeinderäte der Provinz ihre Listen kennzeichnen zu wollen.

Diese Hinterlegung muß durch den Regional- oder Landessekretär oder bei dessen Fehlen, Abwesenheit oder Verhinderung durch den Regional- oder Landespräsidenten der Partei oder politischen Gruppe, oder durch eine von ihnen durch eine von einem Notar beglaubigte Vollmacht beauftragten Person vorgenommen werden. Falls diese Organe nicht in den entsprechenden Satzungen vorgesehen oder aus irgendeinem Grund nicht im Amt sein sollten, kann die Hinterlegung erfolgen und die entsprechende Vollmacht kann vom Regional- oder Landesleiter der Partei oder der politischen Gruppe ausgestellt werden. Das Amt der Hinterleger bzw. der Vollmachtgeber muß mit Bescheinigungen der jeweiligen Nationalsekretäre und -präsidenten, im Falle einer gesamtstaatlichen Organisation, oder mit gleichlautenden Auszügen aus den jeweiligen Ernennungsprotokollen im Falle einer örtlichen Organisation nachgewiesen werden."

2. Die Absätze 4 und 5 desselben Artikels werden durch die nachstehenden ersetzt:

"Nicht zulässig ist die Vorlegung von Listenzeichen, die mit jenen Listenzeichen identisch oder leicht verwechselbar sind, die vorher vorgelegt und zur Hinterlegung zugelassen wurden, oder mit jenen, die Symbole wiedergeben, welche traditionell von anderen Parteien verwendet werden.

Nicht zulässig ist ferner, daß Parteien oder politische Gruppen Listenzeichen vorlegen, die Symbole oder Bestandteile wiedergeben, die für Symbole kennzeichnend sind, welche wegen ihrer traditionellen Verwendung durch im Landtag vertretene Parteien oder politische Gruppen den Wähler irreführen können."

Art. 12

1. I commi primo e secondo dell'articolo 23 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

"I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta provinciale, non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore sedici del quarantreesimo giorno antecedente quello della votazione, i propri contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia.

Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato ed il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico. La carica dei depositanti rispettivamente dei mandanti deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari e presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale."

2. I commi quarto e quinto dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

"Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ed ammessi al deposito ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di partiti di raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che per essere usati tradizionalmente da altri partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore."

PRASIDENT: Hierzu ist ein Änderungsantrag eingereicht worden von Langer, Tribus, Tonelli und Franceschini folgenden Wortlautes:

Bei Art. 12 des Gesetzentwurfes Nr. 40/1986 wird der folgende neue dritte Absatz hinzugefügt:

3. Zum neunten Absatz desselben Artikels wird der folgende Satz hinzugefügt: "Die Listenzeichen werden auf der Kundmachung waagrecht

nach der mittels Auslosung vom Präsidenten des Landesausschusses festgelegten Reihenfolge wiedergegeben. Dieser Auslosung können auf Antrag die Listenbeauftragten der vorgelegten Listen beiwohnen."

Abgeordneter Langer hat mich beauftragt, eine Korrektur anzubringen an diesem letzten Satz, die nicht verteilt worden ist und ich bitte daher mir also zu folgen. Der letzte Satz lautet also jetzt dem Vorschlag Langer entsprechend folgendermaßen:
..."Dieser Auslosung können auf Antrag die Beauftragten jener Parteien oder politischen Gruppierungen beiwohnen, die ihr Listenzeichen hinterlegt haben."

PRESIDENTE: In merito a questo articolo è stato presentato da Langer, Tribus e Franceschini un emendamento del seguente tenore:

All'articolo 12 del disegno di legge n. 40/1986 è aggiunto il seguente nuovo terzo comma:
3. Al nono comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: "I contrassegni sono riportati sul manifesto in senso orizzontale secondo l'ordine stabilito, mediante sorteggio, dal Presidente della Giunta provinciale. A tale sorteggio, a richiesta, possono assistere i delegati delle liste presentate."

Il consigliere Langer mi ha chiesto di correggere quest'ultima frase. Il testo della correzione non è stato distribuito, perciò prego di seguirmi. L'ultima frase recita, secondo la proposta di Langer:

..."A tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno."

PRÄSIDENT: Zum Änderungsantrag hat das Wort der Abgeordnete Langer.

PRESIDENTE: In merito all'emendamento il consigliere Langer ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.

LANGER: Kolleginnen und Kollegen! Herr Präsident! Wir möchten im wesentlichen mit diesem und zwei folgenden Änderungsanträgen vorschlagen, daß in Zukunft jedes Rennen auf die Einreichung der

Listenzeichen aufhört und daß in Zukunft die Reihung der Listenzeichen sowohl auf dem Plakat, mit dem die eingereichten Listenzeichen bekanntgegeben werden - und das ist Gegenstand dieses Antrages -, als dann nachher auf den Plakaten, wo die Listen mit den Kandidaten angekündigt werden, also auch auf dem Wahlzettel, daß diese Reihung dem Zufall überlassen bleibt und nicht mehr das übliche Rennen stattfindet, wer seine Liste als erster oder als letzter, in der Mitte oder oben, unten, rechts, links einbringen kann.

Es scheint uns für eine zivilisierte Gesellschaft eigentlich vernünftig anzunehmen, daß die Wähler das Listenzeichen ankreuzen, mit dem sie eine bestimmte Einschätzung und Erwartung verbinden, und daß man nicht mehr davon ausgehen muß, daß eine Art bedingter Reflex die Hand des Wählers nach links unten, rechts oben, Mitte, drüber oder drunter führt. Es soll also in Zukunft am besten für alle klar werden, daß die Reihung der Listenzeichen, sei es auf dem Wahlzettel, sei es auf den verschiedenen Plakaten, eben einfach der Auslosung überlassen wird. Man diskutiert in Italien schon des längeren über diese Reform. Es gibt Parteien, die sich in der Vergangenheit insbesondere darin geübt haben, sich zu bemühen, das erste Listenzeichen zu besetzen, die aber meines Wissens heute zumindest in der politischen Diskussion ihre Bereitschaft geäußert haben, von dieser, sagen wir, militanten Athletik abzukommen und es in Zukunft dem Zufall zu überlassen. Es gibt andere politische Kräfte, die großen Wert darauf gelegt haben, unbedingt als letzte unten auf der Liste aufzuscheinen oder irgendetwas dieser Art. Uns scheint, daß es Zeit wäre, daß man von diesem sportlichen Wettkampfcharakter loskommt und daß man es einfach durch Verlosung entscheidet.

Mit diesem Antrag, der jetzt zur Diskussion steht, wird nur die Reihung entschieden, mit der die eingereichten, hinterlegten Listenzeichen bekanntgegeben werden. Das ist also das unwichtigste dabei. Wichtiger sind dann die nächsten beiden Anträge zum Art. 18 und 18 bis, wo es dann um die Reihung auf den Plakaten und auf dem Stimmzettel geht.

(Colleghe e colleghi! Signor Presidente! Ciò che essenzialmente proponiamo con questo emendamento e con i due seguenti è che venga a cessare in futuro la corsa alla presentazione dei contrassegni di lista e che l'ordine progressivo dei contrassegni, sia sul manifesto con cui essi vengono resi noti dopo esser stati depositati - e questo è oggetto del presente emendamento - sia in seguito sui manifesti recanti l'elenco delle liste con i relativi candidati, e

perciò anche sulle schede elettorali, che tale ordine progressivo, dicevamo, venga affidato al caso senza dover assistere sempre alla solita corsa di chi cerca di mettere la propria lista al primo posto o all'ultimo, in mezzo o sopra o sotto, a destra o a sinistra...

Ci sembra regionevole supporre che in una società civile l'elettore apponga la crocetta su quel contrassegno cui associa una determinata valutazione o determinate aspettative, e che non si possa più credere che la mano dell'elettore finisca in basso a sinistra, in alto a destra, in mezzo, sopra o sotto solo per una sorta di riflesso condizionato. In futuro tutti quanti dovrebbero capire che è meglio affidare al sorteggio l'ordine progressivo dei contrassegni di lista sia sulla scheda elettorale, sia sui vari manifesti. In Italia si discute già da tempo su questa riforma. Vi sono partiti che in passato hanno sempre cercato in tutti i modi di avere il proprio contrassegno al primo posto ma che oggi, a quanto ne so, hanno espresso - perlomeno nel dibattito politico - la propria disponibilità ad abbandonare d'ora in poi questa sorta di - diciamo così - "atletica militante" per affidarsi al caso. Vi sono altre forze politiche che hanno sempre tenuto molto ad avere per sé l'ultimo posto o cose del genere. Ci sembra giunta l'ora di abbandonare questa prassi degna di una gara sportiva e decidere semplicemente tramite sorteggio.

L'emendamento ora in discussione decide esclusivamente dell'ordine progressivo con cui vengono resi noti i contrassegni di lista depositati. E' quindi il lato meno importante di tutta la questione. Sono più importanti gli altri due emendamenti agli articoli 18 e 18/bis che riguardano l'ordine progressivo sui manifesti e sulle schede.)

Concludo cercando di rompere il muro del suono, che mi fanno registrare molti colleghi non mettendo nemmeno la cuffia, tanto a loro non interessa quello che si discute, per cui mi vedo indotto a tentare di rompere questo muro del suono, aggiungendo alcune considerazioni in lingua italiana.

Noi proponiamo con questo e con alcuni successivi emendamenti di passare al sistema del sorteggio, anzichè mantenere il sistema della corsa atletica o del bivacco o del presidio, per stabilire per sorteggio l'ordine di esposizione del simbolo, questo è l'oggetto dell'emendamento che va in votazione ora; cosa ben più importante si vuole ottenere con i successivi due emendamenti, che raggiungendo un grado maggiore di distacco, se volete anche di autoironia, si stabilisca quindi che

l'ordine dei simboli di lista sui manifesti con gli elenchi dei candidati e soprattutto sulla scheda elettorale venga in futuro affidato al sorteggio, anzichè alle corse o ai bivacchi. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmennthaltung?
Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie! Desidera intervenire qualcuno? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Approvato all'unanimità.

PRÄSIDENT: Es ist noch über Artikel 12 abzustimmen. Wenn sich niemand zu Wort meldet... bitte Abgeordneter Langer.

PRESIDENTE: Rimane da votare l'art. 12. Non desidera intervenire nessuno? ... prego, consigliere Langer.

LANGER: Zum Artikel 12 möchte ich unserer Befriedigung Ausdruck verleihen; daß auch die Regionalregierung in unserem Sinne eine Bestimmung aufgenommen hat, wonach auch Wählergruppen, die nicht als Parteien konstituiert sind, bei den Gemeinderatswahlen voll und ganz hoffähig werden, und daß hiermit also der Weg geöffnet ist, für Wählergemeinschaften ohne besondere Komplikationen die Teilnahme an den Gemeindewahlen zu ermöglichen.

Deswegen stimmen wir diesem Artikel zu.

(In merito all'art. 12 vorrei esprimere la nostra soddisfazione per il fatto che anche la Giunta regionale ha fatto propria, col nostro stesso intendimento, una norma che riconosce anche ai gruppi di elettori non costituiti in partito il pieno diritto a presentarsi alle elezioni comunali. Si apre così la strada perchè anche i raggruppamenti di elettori possano partecipare alle elezioni comunali senza complicazioni particolari.

Per questa ragione voteremo a favore di questo articolo.)

PRÄSIDENT: Dann stimmen wir ab über den Artikel 12. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmennthaltungen?
Mit 1 Stimmennthaltung genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'art. 12. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Approvato con 1 astensione.

Art. 13

1. Der letzte Satz des sechsten Absatzes des Art. 24 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird durch den nachstehenden ersetzt: "Zu diesem Zweck bleibt das Gemeindeamt an den drei vorhergehenden Tagen wenigstens von 9.00 bis 17.00 Uhr und am Tag der Wahl von 9.00 bis 22.00 Uhr geöffnet."

Art. 13

1. L'ultima proposizione del sesto comma dell'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: "A tal fine l'Ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti, almeno dalle ore 9 alle ore 17 e nel giorno della votazione, dalle ore 9 alle ore 22."

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Wenn niemand, stimmen wir ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen?

Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

Approvato all'unanimità.

Art. 14

1. Der zweite Absatz des Art. 25 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Der Wahldienst der Region hält die Liste der für das Amt eines Wahlsprengelvorsitzenden geeigneten Personen auf dem laufenden Stand. Zu diesem Zweck teilen die Bürgermeister der Gemeinden nach Anhörung der Gemeindewahlkommission dem Regionalausschuß bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres die Namen von Staatsbürgern mit, die in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragen und bei Regionalratswahlen stimmberechtigt sind und für die die Eintragung in die Liste vorgeschlagen wird, wobei für

jeden der Nachname, der Vorname, das Geburtsdatum, die Ansässigkeit, der Studentitel, der Beruf, die Tätigkeit anzuführen und anzugeben ist, ob er mit schriftlicher Erklärung seine Zustimmung zum Auftrag eines Wahlsprengelvorsitzenden zum Ausdruck gebracht hat. Die angeführten Personen müssen vorzugsweise wenigstens das Reifezeugnis oder das Abschlußzeugnis einer höheren Mittelschule besitzen und nicht einen der Personenkreise nach Art. 28 Buchst. b), c), d) und e) angehören. Innerhalb derselben Frist müssen die Namen jener mitgeteilt werden, für die die Löschung aus der Liste vorgeschlagen wird, wobei die Gründe des Vorschlags genau anzugeben sind."

Art. 14

1. Il secondo comma dell'articolo 25 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Il Servizio elettorale della Regione tiene aggiornato l'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale. A tale fine i sindaci dei Comuni, sentita la Commissione elettorale comunale, comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i nominativi di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed aventi diritto al voto in occasione di elezioni regionali, dei quali si propone l'iscrizione all'albo, specificando per ciascuno il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza, il titolo di studio, la professione, arte o mestiere e se abbiamo manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di Presidente di seggio elettorale. Le persone indicate devono preferibilmente essere in possesso almeno del diploma o della licenza di scuola media superiore e non essere compresi in una delle categorie indicate alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 28. Entro il medesimo termine devono essere comunicati i nominativi di coloro dei quali si propone la cancellazione dall'albo, con specificazione delle ragioni della proposta."

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Wenn niemand, stimmen wir ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen?

Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Approvato all'unanimità.

Art. 15

Der Buchstabe d) des Art. 28 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird durch den nachstehenden ersetzt:
"d) die von den Verwaltungsorganen der lokalen Sanitätseinheiten für die Ausstellung von ärztlichen Zeugnissen an die physisch behinderten Wähler namhaft gemachten ärztlichen Beamten;"

Art. 15

1. La lettera d) dell'articolo 28 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
"d) i funzionari medici designati dagli Organi di amministrazione delle Unità Sanitarie Locali per il rilascio di certificati medici agli elettori fisicamente impediti;".

PRASIDENT: Hierzu liegt folgender Änderungsantrag des Regionalausschusses vor:

PRESIDENTE: Dalla Giunta regionale è stato proposto il seguente emendamento all'art. 15:

Der Buchstabe d) des Art. 28 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird durch den nachstehenden ersetzt:
"d) die Ärzte, die zur Ausstellung der ärztlichen Zeugnisse für die physisch behinderten Wähler befugt sind;"

La lettera d) dell'art. 28 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, è sostituita della seguente:
"d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;"

PRASIDENT: Assessor a Beccara.

PRESIDENTE: Assessore a Beccara.

a BECCARA: L'emendamento è a carattere strettamente tecnico ed è dovuto al fatto di uniformare la dizione in tutte le parti della legge, per quanto riguarda le persone che, in base alla riforma sanitaria sono abilitate a consegnare i certificati per gli elettori che hanno bisogno di accompagnamenti o cose del genere. Per avere la stessa terminologia in tutta la legge, perchè dopo parliamo di medici abilitati al rilascio

di certificati di cui all'art. 20 e quindi abbiamo ritenuto opportuno usare la stessa terminologia in tutta la legge e in sintonia con la dizione che viene adottata dalla riforma sanitaria.

PRÄSIDENT: Abgeordneter Tonelli.

PRESIDENTE: Cons. Tonelli.

TONELLI: La mia preoccupazione riguarda la dicitura "medici abilitati al rilascio", che toglie praticamente quell'elemento importante, che, sia nella legge di riforma sanitaria, come pure nella proposta originale della Giunta, designa i medici abilitati a questo compito. Questa è la mia preoccupazione. Per cui torniamo ad una situazione come è quella attuale, in cui molto spesso nel seggio il Presidente o gli scutatori non sanno come comportarsi davanti a certificati medici rilasciati da chiunque.

La mia preoccupazione è che sia chiara l'interpretazione, che si tratta di persone, di medici in questo caso, abilitati dagli organi amministrativi dell'USL.

PRÄSIDENT: Assessor a Beccara.

PRESIDENTE: Assessore a Beccara.

a BECCARA: Pur trattandosi di una questione squisitamente tecnica, il funzionario mi ha rassicurato e rassicuro anche il collega Tonelli, che si tratta in effetti di quelle persone abilitate in base alla riforma sanitaria.

D'altronde questa dizione è compresa anche nella legge per la elezione del Consiglio regionale, che abbiamo modificato qualche mese fa.

PRÄSIDENT: Wenn sich niemand mehr zu Wort, meldet dann stimmen wir über diesen Änderungsantrag ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

Damit ist auch der Artikel 15 genehmigt. Das war ein Ersetzungsantrag.

PRESIDENTE: Se nessuno desidera intervenire, passiamo alla votazione dell'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Approvato con 2 astensioni.

Così è approvato anche l'articolo 15. Era un emendamento sostitutivo.

Art. 16

1. Nach dem Abs. 2 des Art. 31 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der darauffolgenden Änderungen wird der nachstehende neue Absatz eingefügt:

"Dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Sondersprengels gebührt unabhängig von der Anzahl der am selben Tag stattfindenden Abstimmungen eine feste Entschädigung von 60.000 bzw. 40.000 Lire, wovon die gesetzlichen Abzüge nicht abgerechnet sind."

Art. 16

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 31 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è inserito il seguente nuovo comma:

"Al Presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un compenso fisso, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente di lire 60.000.= e lire 40.000.= al lordo delle ritenute di legge."

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Wenn niemand, stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmennhaltungen?

Mit 2 Stimmennhaltungen genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Approvato con 2 astensioni.

PRASIDENT: Damit sind wir am Ende der vormittägigen Sitzung angelangt, und wir sehen uns wieder um 14.30 Uhr. Bitte, pünktlich hier zu sein, weil Abstimmungen sind.

PRESIDENTE: Siamo arrivati alla fine della seduta antimeridiana e ci vedremo alle ore 14.30. Prego di essere puntuali, dato che ci saranno votazioni.

(Ore 12.25)

(Ore 14.34)

PRÄSIDENT: Wir nehmen die Arbeiten wieder auf. Wir sind beim Art. 17 angelangt, den ich zur Verlesung bringe:

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori. Siamo arrivati all'art. 17, del quale do lettura:

Art. 17

Im sechsten Absatz des Art. 33 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen werden die Worte "Die Erklärung über die Vorlegung dieser Listen ist von einem oder mehreren Regional- oder Landesleitern der Partei oder politischen Gruppe oder von Vertretern, die dazu von denselben mit einem von einem Notar beglaubigten Auftrag betraut sind, zu unterzeichnen." durch die Worte "Die gleiche Befreiung von der Unterzeichnung ist den Parteien oder politischen Gruppen gewährt, die am Datum des Wahlaussschreibungsdekretes einen eigenen Vertreter im Landtag der Provinz haben, welcher die Gemeinde angehört. Die Erklärung über die Vorlegung dieser Listen ist vom Regional- oder Landessekretär oder bei dessen Fehlen, Abwesenheit oder Verhinderung vom Regional- oder Landespräsidenten der Partei oder der politischen Gruppe, oder von einer von ihnen mit von einem Notar beglaubigten Vollmacht beauftragten Person zu unterzeichnen. Falls diese Organe nicht in den entsprechenden Satzungen vorgesehen oder aus irgendeinem Grund nicht im Amt sein sollten, kann die Unterzeichnung oder die Ausstellung der entsprechenden Vollmacht durch den Regional- oder Landesleiter der Partei oder politischen Gruppe erfolgen. Die Funktion der Unterzeichner bzw. Vollmachtgeber muß mit Bescheinigung der jeweiligen Nationalsekretäre oder -präsidenten im Falle einer gesamtstaatlichen Organisation oder mit gleichlautenden Auszügen aus den jeweiligen Ernennungsprotokollen im Falle einer örtlichen Organisation nachgewiesen werden." ersetzt.

Art. 17

1. Al sesto comma dell'art. 33 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni le parole "La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico, ovvero da

rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notatio." sono sostituite dalle parole "Analogo esonero dalla sottoscrizione è concesso ai partiti o raggruppamenti politici che alla data del decreto di convocazione dei comizi hanno un proprio rappresentante in seno al Consiglio provinciale della provincia nella quale è compreso il Comune. La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori rispettivamente dei mandanti deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale."

PRASIDENT: Es ist folgender Änderungsantrag eingereicht worden und zwar von den Abg. Langer, Tribus und Tonelli mit folgendem Wortlaut:

PRESIDENTE: E' stato presentato il seguente emendamento a firma dei consiglieri Langer, Tribus e Tonelli:

Im sechsten Absatz des Art. 33 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Wahl und Zusammensetzung der Gemeindeorgane werden die Worte "... mindestens einen Sitz in jenem Provinzwahlkreis erhalten haben, dem die Gemeinde angehört." durch die Worte ersetzt: "... mindestens einen Sitz in einem der beiden Provinzwahlkreise erhalten haben."

Emendamento proposto da Langer:

Al sesto comma dell'art. 33 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, le parole "... almeno un seggio nel collegio elettorale provinciale del quale fa parte il Comune" sono sostituite dalle parole "... almeno un seggio in uno dei due collegi elettorali provinciali".

PRASIDENT: Wer meldet sich zur Erläuterung zu Wort?.
Das Wort dem Abgeordneten Tribus.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire per illustrare l'emendamento?

Consigliere Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Dieser von uns eingebrachte Abänderungsvorschlag zielt darauf hin, daß auch jene Gruppierungen in der Region, die im Landtag vertreten sind, aber nicht auf Gemeindeebene, in den Genuß von dem kommen, was dieser Artikel vorsieht. Konkret und praktisch würde das bedeuten, daß jene Parteien, die im Regionalrat zwar Sitze haben, aber in einer der beiden Provinzen nicht vertreten sind - als Beispiel vielleicht könnte man die Liberalen nennen, die es zwar in der Provinz Trient und auch sogar auf Regierungsebene gibt, während sie in unserer Provinz nicht vertreten sind; eine andere politische Gruppierung, die das gleiche Los trifft, sind z.B. die Vertreter von der Democrazia Proletaria, die es zwar in der Provinz Trient gibt, aber nicht in Südtirol - daß eben, genauso wie wir heute vormittag gesagt haben, das Recht ein regionales sein muß. Man kann nicht das ganze auf eine oder andere Provinz einschränken. Genauso wie wir heute vormittag gefordert haben, daß ein Bürger der Provinz Trient auch in den Genuß des Wahlrechtes in der Provinz Bozen kommen kann und muß. Aus der logischen Folge davon haben wir diesen Änderungsantrag zu Art. 17 vorgebracht.

(Signor Presidente! Lo scopo dell'emendamento che abbiamo presentato è di far sì che anche quei raggruppamenti all'interno della regione che sono rappresentati a livello di Consiglio provinciale ma non a livello comunale possano beneficiare di quanto previsto da questo articolo. In concreto ciò significa che quei partiti che hanno dei seggi in Consiglio regionale ma non sono rappresentati in una delle due province - potremmo citare ad esempio i liberali, presenti in provincia di Trento e persino a livello governativo ma non rappresentati nella nostra provincia; un altro raggruppamento dal destino analogo è quello di Democrazia Proletaria, presente in Trentino ma assente, per l'appunto in Alto Adige - che appunto, come abbiamo detto stamattina, il diritto venga inteso a livello regionale. Non si può limitare tutto all'una o all'altra provincia. Anche stamattina abbiamo detto che un cittadino della provincia di Trento deve poter godere del diritto di voto anche in provincia di Bolzano. Come logica conseguenza di tutto ciò abbiamo presentato questo emendamento all'art. 17.)

PRASIDENT: Wer meldet sich noch zu Wort? Assessor a Beccara.

PRESIDENTE: Chi desidera ancora la parola? Assessore a Beccara.

a BECCARA: La Giunta invece ritiene opportuno che siano esentati dalla raccolta delle firme soltanto quei partiti o raggruppamenti politici, che abbiano almeno un rappresentante nel rispettivo Consiglio provinciale.

PRASIDENT: Ich bitte um die Abstimmung. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Bitte zählen. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Ich stelle fest, daß die gesetzliche Anzahl nicht gegeben ist und unterbreche die Sitzung darum um eine Stunde. Die Sitzung ist unterbrochen und wir beginnen wieder um 20 Minuten vor 4 Uhr.

PRESIDENTE: Prego di votare. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Prego contare. Contrari? Astenuti?

Constato che manca il numero legale, perciò interrompo la seduta per un'ora. La seduta è interrotta e la riprenderemo alle ore 15.40.

(Ore 14.40)

(Ore 15.40)

PRASIDENT: Wir fahren mit der Sitzung fort. Wir wiederholen die Abstimmung von vorhin und ich bitte zu zählen. Wer für den Antrag Langer stimmt, möchte die Hand erheben. 9. Dagegen? Stimmenenthaltungen? Ich möchte die Abstimmung wiederholen lassen, weil es hier Unklarheiten gibt. Bitte nochmals und ich bitte die Anwesenden wirklich die Hände hoch zu halten. Wer dagegen ist, möchte die Hand erheben. Danke. Stimmenthaltungen?

Damit ist dieser Antrag mehrheitlich abgelehnt.

PRESIDENTE: Proseguiamo con la seduta. Ripetiamo la votazione e prego di contare. Chi è favorevole all'emendamento Langer, è pregato di alzare la mano. 9. Contrari? Astenuti? Vorrei far ripetere la votazione perchè è poco chiara. Prego di ripetere, e chiedo ai presenti di alzare bene la mano. Chi è contrario è pregato di alzare la mano. Grazie. Astenuti?

Questo emendamento è stato respinto a maggioranza.

PRASIDENT: Es ist mittlerweile ein anderer Änderungsantrag eingereicht

worden und zwar von Tomazzoni, Ziosi, Tartarotti folgenden Wortlautes:

PRESIDENTE: Nel frattempo è stato presentato a firma di Tomazzoni, Ziosi, Tartarotti altro emendamento del seguente tenore:

Im ersten Absatz ist folgender Wortlaut: "... die gleiche Befreiung von der Unterzeichnung ist den Parteien oder politischen Gruppen gewährt, die am Datum des Wahlaussschreibungsdekretes einen eigenen Vertreter im Landtag der Provinz haben, welcher die Gemeinde angehört." wie folgt abzuändern: "... die gleiche Befreiung von der Unterzeichnung ist den Parteien oder politischen Gruppen gewährt, die bei den letzten Wahlen zum Landtag vor der Wahlaussschreibung die Liste mit dem Symbol vorgelegt haben und mindestens einen Vertreter im Landtag der Provinz haben, der die Gemeinde angehört."

Al primo comma modificare la seguente dizione: "... analogo esonero dalla sottoscrizione è concesso ai partiti o raggruppamenti politici che alla data del decreto di convocazione dei comizi hanno un proprio rappresentante in seno al Consiglio provinciale della provincia nella quale è compreso il Comune", con la dizione seguente: "analogo esonero dalla sottiscrizione è concesso ai partiti o raggruppamenti politici che nelle comizi hanno presentato la lista con simbolo e ottenuto almeno un rappresentante in senso al Consiglio provinicale della provincia nella quale è compreso il Comune."

PRASIDENT: Zur Erläuterung hat das Wort Abgeordneter Tomazzoni.

PRESIDENTE: Per l'illustrazione la parola al consigliere Tomazzoni.

TOMAZZONI: Mi pare che la dizione contenuta nell'art. 17 non tenga conto del fatto che durante una legislatura certi raggruppamenti possono cambiare simbolo, nel senso che un partito, che ha presentato il proprio simbolo e ha ottenuto la elezione di un proprio rappresentante nel Consiglio provinciale, può vedersi privato di quel rappresentante, perchè nel corso della legislatura questo rappresentante ha cambiato sigla e partito.

Posso anche ammettere che si dia la possibilità di non raccogliere le firme a quello che ha cambiato sigla, anche se quello si presenta poi per la prima volta con una nuova sigla, ma mi pare ingiusto penalizzare invece chi ha presentato un simbolo, ha ottenuto un

rappresentante nella elezione e dovrebbe nella legislatura successiva raccogliere nuovamente le firme, pur avendo già ottenuto nella precedente un rappresentante. Non so se la cosa è chiara, ma mi pare abbastanza evidente, tanto per non fare esempi, il caso della social-democrazia nel Trentino, tanto per non nasconderci dietro un dito. Io non voglio punire, certo, Cadonna, perché ognuno è libero di fare le proprie scelte, caso mai l'emendamento va allargato, permettendo anche a questa formazione nuova di non presentare le firme, mi sembra ingiusto punire però la formazione precedente, quella che aveva presentato il simbolo e ottenuto effettivamente il rappresentante. Potenzialmente sarei per tutte e due le scelte, però non avendo il tempo per definire meglio la questione, credo che nella scelta vada preferito chi effettivamente ha presentato il simbolo nella precedente legislatura e ottenuto un rappresentante in Consiglio provinciale.

PRASIDENT: Wer meldet sich noch zu Wort? Abg. Langer.

PRESIDENTE: Chi desidera ancora la parola? Cons. Langer.

LANGER: Questo emendamento è un po' a doppio taglio. Noi ci rendiamo conto dell'intento dei proponenti di impedire con questo emendamento una sorta di malcostume politico, che potrebbe consistere nel fatto che dei rappresentanti, che magari non hanno nemmeno intenzione di ricandidarsi, prestino in un certo senso il proprio seggio e quindi il proprio patronato a dei gruppi politici di non verificata consistenza, che vogliono candidarsi alle elezioni regionali. In un certo senso dei rappresentanti politici - io dico soprattutto persone che siano in procinto di lasciare comunque il Consiglio - potrebbero essere tentati a fungere da ombrello, al limite anche di comodo, a favore di formazioni di non verificata consistenza. D'altra parte proprio le elezioni rappresentano il momento, in cui si può verificare la consistenza o meno di un raggruppamento politico.

Il fatto di dover raccogliere un certo numero di firme è sì un onere per chi si voglia presentare alle elezioni, però costituisce non solo una certa minima garanzia di accreditamento di un raggruppamento che partecipa alle elezioni, ma spesso può costituire per il raggruppamento stesso un'occasione di confronto con l'elettorato. Quindi di per sé il dovere di raccogliere delle firme per accreditare le proprie candidature, in realtà forse sarebbe al limite più giusto che valesse per tutti, "presenti e non presenti, cioè che fosse una specie di obbligo alla mobilitazione, alla ricerca di un consenso o perlomeno di

un avvallo preventivo da parte di un certo numero di elettori e di non poter godere di una sorta di abbuono partitocratico, che semplicemente concede il diritto all'ingresso garantito nelle liste, non nel Consiglio, a chi già c'è stato.

Siccome però noi appena un attimo fa avevamo presentato un emendamento, con il quale intendevamo agevolare i gruppi politici presenti solo in un Consiglio o di Trento o di Bolzano, perché si potesse con il loro ombrello presentarsi, senza dover raccogliere le firme, anche nell'altra circoscrizione, devo dire che francamente - non abbiamo ancora avuto il tempo sufficiente per formarci un'opinione di gruppo - però non me la sento di votare per questo emendamento.

Ritorniamo all'esempio che faceva il collega Tomazzoni, riguardo alla social-democrazia. A me sembrerebbe positivo, se, per esempio, una eventuale lista del P.S.D.I. potesse presentarsi alle elezioni, senza dover ricorrere alla sottoscrizione, perché già una volta nel 1983 si è sottoposta al vaglio degli elettori, ha avuto il benestare dell'elettorato e quindi in questo senso la presunzione di una qualche consistenza già è stata soddisfatta. Mentre voi con questo emendamento perseguitate un obiettivo a nostro giudizio di liberalizzazione, cioè di estendere questa facilitazione di accesso alle liste che già erano presenti, ma poi magari per ragioni politiche o personali hanno perso il loro rappresentante in Consiglio, nello stesso tempo però con questo emendamento aggravate la posizione di altri raggruppamenti, che possono aver conseguito la loro legittimità, magari in consonanza con le scelte di uno o più consiglieri che avessero abbandonato la sigla in nome della quale sono stati eletti.

Per cui personalmente dichiaro di astenermi su questo emendamento, che nel prevedere una riforma liberalizzatrice, ne impone un'altra restrittiva e dichiaro che ognuno di noi nel gruppo, previa meditazione, sceglierà poi l'atteggiamento di voto al momento della votazione. Spero che anche altri prima prendano la parola, perché c'è il rischio che venga fatto un qualche avvallo partitocratico con questo emendamento, anche se mi rendo conto delle intenzioni di serietà, che sicuramente motivano i presentatori.

PRASIDENT: Assessor a Beccara.

PRESIDENTE: Assessore a Beccara.

a BECCARA: Volevo ricordare al presentatore dell'emendamento che il testo della Giunta, laddove si dice che "Analogo esonero dalla

sottoscrizione è concesso ai partiti o raggruppamenti politici che alla data del decreto di convocazione del decreto di convocazione dei comizi hanno un proprio rappresentante in seno al Consiglio provinciale..." si aggiunge al sesto comma dell'art. 33. Quindi rimane in piedi il comma sesto, laddove si dice che "Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte dei partiti o raggruppamenti politici che nell'ultima elezione regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio nel collegio elettorale provinciale, del quale fa parte il Comune". Questo rimane, quindi l'emendamento del collega Tomazzoni è superfluo.

PRÄSIDENT: Danke! Meltet sich noch jemand zu Wort? Abg. Tomazzoni.

PRESIDENTE: Grazie. Qualcuno desidera ancora la parola? Cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI: Confesso che oggi per un errore non ho preso con me il testo delle leggi per le elezioni comunali, dispongo di un altro testo e quindi non potevo controllare. Dopo questa spiegazione e dò credito a quanto mi dice l'assessore, ritiro l'emendamento.

PRÄSIDENT: Der Änderungsantrag ist zurückgezogen.

PRESIDENTE: L'emendamento è stato ritirato.

(Unterbrechung – interruzione)

PRÄSIDENT: ..Dann ist die Diskussion überflüssig...

PRESIDENTE: ... allora il dibattito è superfluo...

(Unterbrechung – interruzione)

PRÄSIDENT: Wir haben noch den Artikel als solchen zu genehmigen. Meldet sich noch jemand zu Wort? Wenn nicht, stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenhaltungen?

Mit 5 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen ist der Art. 17 genehmigt.

PRESIDENTE: Abbiamo da approvare ancora l'articolo in sè. Desidera intervenire ancora qualcuno? Nessuno, passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 17 è approvato con 5 contrari e 3 astensioni.

PRÄSIDENT: Es liegt hier ein Vorschlag für einen Artikel 17 bis vor, unterzeichnet von Boesso, allerdings ist er zurückgezogen. Ebenso ein vorgeschlagener Art. 17 ter ist zurückgezogen.

PRESIDENTE: C'è una proposta per un art. 17 bis a firma di Boesso, ma è stata ritirata. Anche un art. 17 ter è stato ritirato.

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zum vorgeschlagenen Art. 17 bis von Langer, Tribus, Tonelli und zwar folgenden Wortlautes:

PRESIDENTE: Allora trattiamo il seguente art. 17 bis a firma di Langer, Tribus, Tonelli.

Der siebte Absatz des Art. 33 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane wird wie folgt geändert:

"Die Namen der durch fortlaufende arabische Zahlen gekennzeichneten Wahlwerber müssen mit der Angabe des Zunamens, des Vornamens, des Geburtsortes und des Geburtsdatums angeführt werden."

Il settimo comma dell'art. 33 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali viene modificato come segue:
"I nomi dei candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita."

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Langer.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Consigliere Langer.

LANGER: Io mi permetto di illustrare con questo anche l'articolo che proponiamo di aggiungere, l'art. 17 ter e 17 quater.

...Herr Präsident, wenn Sie erlauben, würden Sie sie vielleicht vorher verlesen? Es betrifft nämlich dieselbe Materie und ich würde Sie ersuchen, sie zusammenhängend erläutern zu dürfen. Wenn Sie sie vorher bitte verlesen möchten. Danke!

(... Signor Presidente, se Lei permette, si potrebbe prima darne lettura. Trattasi infatti della stessa materia e quindi pregherei di poterli illustrare unitamente. Se vuole prima darne lettura. Grazie!)

PRÄSIDENT: Also 17 ter:

PRESIDENTE: Allora 17 ter.

Es wird folgender Artikel hinzugefügt:

Im Art. 36 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane wird der Wortlaut der Ziffer 2) des ersten Absatzes wie folgt ersetzt:

"2 Die Bestätigung für jeden Wahlwerber, daß er in den Wählerlisten eingetragen ist, die vom zuständigen Bürgermeister auszustellen ist."

Art. 17 ter

Aggiungere il seguente articolo:

'Nell'art. 36 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali il testo del punto nr. 2) del primo comma viene sostituito come segue:

"2. Il certificato, per ogni candidato, attestante l'iscrizione del medesimo nelle liste elettorali, rilasciato dal sindaco competente."

PRÄSIDENT: 17 quater:

PRESIDENTE: 17 quater:

Es wird folgender Artikel hinzugefügt:

Ziffer 3 des ersten Absatzes von Art. 36 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane wird wie folgt ersetzt:

"3. Die Annahmeerklärung von jedem Wahlwerber, die von einem Notar, vom Kanzlisten eines beliebigen Gerichtsamtes, vom Gemeindesekretär oder vom Friedensrichter beglaubigt sein muß. In den Gemeinden der Provinz Bozen muß jeder Wahlwerber in der Erklärung über die Annahme der Wahlwerbung die Sprachgruppe angeben, der er angehört.

Diese Zugehörigkeitserklärung ist für die Amtsduauer unwiderruflich und bringt die mit dem Statut, den Durchführungsbestimmungen und den anderen

Gesetzesbestimmungen über die Zugehörigkeit der Gemeinderatsmitglieder zu den Sprachgruppen vorgesehenen Wirkungen mit sich."

Art. 17 quater

E' aggiunto il seguente articolo:

Il punto 3) del primo comma dell'art. 36 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali è sostituito come segue:

"3) La dichiarazione di ogni candidato, autenticata da un notaio, dal cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore. Nei Comuni della provincia di Bolzano ciascun candidato nella dichiarazione di accettazione della candidatura deve indicare il gruppo linguistico di appartenenza.

Tale dichiarazione di appartenenza è irrevocabile per la durata della carica e produce gli effetti previsti dallo Statuto, dalle norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge relative all'appartenenza del consigliere ai gruppi linguistici."

PRASIDENT: Abgeordneter Langer hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Langer.

LANGER: Siamo arrivati alla questione spinosa della targa etnica per i candidati al Consiglio comunale. Di nuovo si tratta di una questione che riguarda la sola provincia di Bolzano. Oggi nella provincia di Bolzano, in base alla legge regionale vigente, è previsto il seguente sistema: i candidati al Consiglio comunale devono rivolgersi all'anagrafe comunale, dove devono ritirare, accanto al resto della documentazione prevista, il certificato attestante la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico che hanno reso in sede di censimento o, in particolarissimi casi, che hanno reso dopo. Chi fosse privo di questo certificato di appartenenza, perché non ha reso dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, come abbiamo visto, non può candidarsi e viene depennato.

Questa è una prima constatazione. Secondo, in provincia di Bolzano le liste dei candidati, per la legge regionale che stiamo riformando adesso, devono recare, accanto al nome, luogo e data di nascita dei candidati, anche l'indicazione del gruppo linguistico, cui hanno dichiarato di appartenere. Questa è, per l'elettore,

un'indicazione di valore altrettanto penetrante, altrettanto pesante, quanto l'indicazione politica alla prova dei fatti.

Allora noi proponiamo due tipi di riforma e i tre articoli che proponiamo di inserire sostanziano questa nostra proposta.

In primo luogo proponiamo che i candidati al Consiglio comunale non debbano più produrre il certificato etnico da censimento, ma possano, analogamente a quanto avviene per i candidati al Consiglio regionale, presentare una dichiarazione, resa davanti al notaio, contestualmente con l'accettazione della candidatura. Cioè proponiamo, come a suo tempo è stato proposto anche da un disegno di legge, firmato da 19 consiglieri, se ben ricordo, oltreché del nostro gruppo, anche del gruppo comunista, sinistra indipendente, socialista, repubblicano, liberale, socialdemocratico, unione ladina ed altri, in cui si proponeva la stessa cosa. Cioè si proponeva di parificare la scelta linguistica dei candidati al Consiglio comunale a quella che si richiede per i candidati al Consiglio regionale. Questa è quindi una prima cosa.

Noi sappiamo che il nostro ordinamento - e quando dico ordinamento intendo in particolare quello statutario - fa dipendere alcune conseguenze dal gruppo linguistico dichiarato dai consiglieri e quindi sappiamo che il nostro ordinamento - e questo lo prevede lo Statuto - richiede a certi fini che sia noto il gruppo linguistico, a cui si siano dichiarati appartenenti i consiglieri.

Però vi faccio notare che il nostro Statuto a questo proposito è molto più liberale, molto meno repressivo di quanto non lo sia la legge regionale. Perché il nostro Statuto prevede all'art. 31: "Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici". Lo Statuto faceva dell'appartenenza linguistica dei consiglieri una questione non di rilevanza statutaria o legislativa, ma di regolamento del Consiglio, così come è stato fino al 1977. Fino al 1977 l'appartenenza linguistica dei consiglieri - qui parliamo di Consiglio regionale, ma analoga logica vale per i Consiglio comunali, perché ne discende la composizione della giunta municipale, ecc. - era addirittura prevista dallo Statuto a livello infralegislativo di Regolamento interno del Consiglio. Che cosa è avvenuto in seguito? Dal 1977 in poi la legge regionale ha via via inasprito le norme sull'ingabbiatura etnica dei candidati al Consiglio comunale e per un certo tempo si è pensato di inasprire anche le norme riguardanti i candidati al Consiglio regionale, vi ricorderete che questo disegno di legge è stato assai contestato nel 1983 ed è stato poi abbandonato dalla Giunta.

Di fronte ad un fatto di questo genere, noi proponiamo questa semplice riforma, che era già stata proposta due anni fa: parificare le circostanze e le modalità della scelta linguistica dei candidati al Consiglio comunale a quelle già vigenti per i candidati al Consiglio regionale. Questa è una prima riforma.

Noi proponiamo una seconda riforma, che non è necessariamente conseguente, le due cose sono sganciate e quindi gli articoli non si eliminano automaticamente, per cui vi prego di fare attenzione, quando si tratta di votare. La seconda riforma che noi proponiamo è questa: di togliere la targa etnica dalle liste dei candidati che vengono esposte. Proponiamo che agli elettori venga tolta una certa sollecitazione etnica, cioè che gli elettori scelgano il simbolo di lista e che scelgano poi il nome del candidato, ma che non debbano essere preventivamente informati sulla scelta linguistica compiuta dal candidato, comunque sia che la deve aver compiuta e che è irrevocabile per tutta la durata del mandato, in quanto fissato dalla legge. Però proponiamo in un certo senso di ridurre la portata del ricatto etnico nei confronti dell'elettore.

Proponiamo che l'elettore, una volta che abbia deciso grosso modo quale lista vuole scegliere, scelga le persone e che la sua attenzione non sia come magicamente attratta dalla considerazione: chi dei candidati militi nell'uno, nell'altro o nel terzo gruppo linguistico.

Quindi noi proponiamo due cose diverse, ci auguriamo che siano accolte tutte e due dal Consiglio, ma che siano indipendenti l'una dall'altra. Proponiamo un depotenziamento della etichettatura etnica dei candidati sulle liste - cosa che potrebbe valere sia nel caso che continui la modalità attuale del certificato linguistico, sia che il Consiglio accolga la nostra proposta - e proponiamo che i candidati al Consiglio comunale non debbano più produrre il certificato etnico da censimento e che quindi l'elettorato passivo venga finalmente restituito anche a tutte quelle persone, che non hanno ritenuto o potuto o voluto compiere la scelta di adesione a uno dei tre gruppi linguistici in occasione di censimento, ma che magari ai fini limitati di una candidatura e del computo in Consiglio, ritengano di doverla compiere, per potersi candidare ed essere eventualmente eletti, senza per questo rientrare per intero in una delle "gabbie etniche", come noi le chiamiamo.

Quindi, riassumendo, vi ricordo che chi vota a favore del nostro primo articolo, del 17 bis, vota affinché venga tolta

l'indicazione del gruppo linguistico sulle liste esposte, chi vota contrario è favorevole che l'indicazione del gruppo linguistico rimanga, noi ovviamente vi preghiamo di votare a favore; chi vota a favore del 17 ter abolisce il certificato etnico da censimento e chi vota a favore del 17 quater introduce, in sostituzione, la dichiarazione linguistica apposita, fatta davanti al notaio o segretario comunale, giudice conciliatore, contestuale all'accettazione della candidatura.

Questo il significato delle tre votazioni, sulle quali ovviamente ci auguriamo che confluiscia una maggioranza democraticamente sensibile.

PRASIDENT: Wer meldet sich noch zu Wort? Abg. Peterlini.

PRÉSIDENTE: Chi desidera ancora intervenire? Cons. Peterlini.

PETERLINI: Die Frage, die Kollege Langer vorgeschlagen hat, ist nichts Neues. Wir haben sie im Regionalrat bereits des öfteren diskutiert, um es bescheiden zu formulieren. Es geht darum, die Erklärung, die bei der Volkszählung abgegeben wird, für die Gemeindewahlkandidaturen durch eine ad hoc Erklärung zu ersetzen.

Kollege Langer, ich bin jetzt schon ganz müde geworden, immer wieder das Gleiche zu antworten, weil ich immer wieder das Gleiche höre. Ich habe mir schon heute vormittag überlegt, mit welchen neuen Argumenten man wohl auf immer wieder alte Einwände zurückkommen sollte. Wir haben in diesem Regionalrat stundenlange Debatten über diesen Punkt abgehalten. Stundenlange Debatten in dieser Legislaturperiode hier, in Trient, in der vergangenen Legislaturperiode in Trient und auch glaube ich in Bozen und Sie werden nicht müde, immer das gleiche vorzutragen. Das ist Ihr gutes Recht und niemand wird es ihnen nehmen. Wir haben aber darauf hingewiesen – und ich kann das nur in Kürze wiederholen – daß wir zu dem Punkt Sprachgruppenerklärung eindeutige Durchführungsbestimmungen haben, die sie alle kennen: das Dekret 752 aus dem Jahre 1976 mit den entsprechenden Ergänzungen und Neuerungen, die dazugekommen sind. Diese Durchführungsbestimmungen beschränken sich nicht, wie manchmal glaubhaft gemacht wird, auf den Art. 89 des Statutes, sondern sind umfassender. Der erste Teil dieser Durchführungsbestimmungen umfaßt auch allgemein den Gebrauch der Sprache in allen öffentlichen Verwaltungen und darüber hinaus. Also das kennzeichnet schon, daß es nicht beschränkt ist auf den Staatsdienst und diese Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut – das ist die einzige Rechtsgrundlage, die es dazu gibt – sehen eine eindeutige Form der

Sprachgruppenerklärung vor und zwar anlässlich der Volkszählung. Für alle Prozeduren, für alle Gesuche, für alle Bewerbungen muß diese Sprachgruppenerklärung gegeben werden. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Diskussion über die Berechtigung und nicht Berechtigung dieser Sprachgruppenerklärung ein. Wir haben x-Mal darüber diskutiert, über den ethnischen Proporz, über seine Grundlagen, über seine Ziele Gerechtigkeit zu schaffen.

Aber alle Bürger dieses Landes müssen diese Sprachgruppenerklärung abgeben, ob sie nun um ein Wohnbaudarlehen ansuchen oder ob sie um ein Stipendium ansuchen oder um was immer es sich auch handelt, oder um eine Stelle ansuchen. Ich bin gegen Privilegien – danke, Kaserer für das Stichwort – gegen Privilegien, daß die Herren, die gerne Politik machen oder in den Gemeinderat gewählt werden möchten oder sonstwo, die in den Regionalrat gewählt werden können, von dieser Verpflichtung befreit werden sollen.

In diesem Falle, nur weil sie kandidieren möchten, sollte also da eine Sondernorm geschaffen werden, die diese Damen und Herren, eben von der Sprachgruppenerklärung entbindet und von denen würde es genügen, wenn sie anlässlich der Kandidatur eine ad hoc Erklärung abgeben. Aber wir sind gegen diese ad hoc Erklärungen. Wir haben x-Mal begründet warum. Wir sind auch dagegen, daß man alle Jahre sprachliche Weste wechseln kann, weil das eine Unterhöhlung des ethnischen Proporztes bedeutet. Weil es bedeutet, daß jenes so schwierig aufgebaute Gerüst, das ein bißchen Gerechtigkeit bringen soll, zusammenbricht. Wir haben diese Dinge x-Mal wiederholt. Ich entschuldige mich, wenn auch ich einige Dinge wiederholt habe aber es geht nicht anders, wenn immer wieder die gleichen Argumente mit einer unglaublichen Zähigkeit und Instanz immer wieder gebracht werden.

(La questione sollevata qui dal collega Langer non rappresenta nulla di nuovo. Se ne è già discusso ripetutamente in Consiglio regionale, per dirla in breve. Si tratta infatti di sostituire per le candidature alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali la dichiarazione fatta durante il censimento con una dichiarazione ad hoc.

Collega Langer, ormai mi da quasi noia dovere ripetere sempre le stesse cose, perchè sento sempre le stesse cose. Già stamattina io riflettevo con quali nuovi argomentazioni si sarebbe tornati sulle solite vecchie questioni. In questo Consiglio regionale abbiamo già discusso per delle ore su questo punto. Discussioni di ore

durante questa legislatura, qui, a Trento, nella scorsa legislatura a Trento e credo anche a Bolzano e Lei non si stanca di declamare sempre le stesse cose. Questo è nel suo buon diritto e nessuno la priverà di questo. Tuttavia noi abbiamo anche sempre fatto rilevare - e posso solo ripeterlo in breve - che in merito alla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico ci sono inequivocabili norme di attuazione, che voi tutti conoscete: il decreto 752 dell'anno 1976 con successive modifiche ed integrazioni che poi vi sono state apportate. Queste norme di attuazione non si limitano, come qualche volta si vorrebbe far credere, all'art. 89 dello Statuto, ma sono più ampie. La prima parte di queste norme di attuazione comprende anche in generale l'uso della lingua in tutta la Pubblica Amministrazione e altrove. Questo quindi definisce già che non sono solo limitate al pubblico impiego presso lo Stato; queste norme di attuazione allo Statuto di Autonomia - e questa è l'unica base giuridica esistente - prevedono una chiara forma di dichiarazione al gruppo linguistico e precisamente in occasione del censimento. Per tutte le procedure, le domande e le candidature è prevista questa dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Io non intendo ora approfondire la discussione sulla legittimità o meno di questa dichiarazione. Abbiamo già discusso innumerevoli volte sulla proporzionale etnica, sui suoi fondamenti e sul suo obiettivo di voler ristabilire giustizia.

Ma tutti i cittadini della provincia sono tenuti a consegnare questa dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico se vogliono presentare domanda per ottenere un mutuo edilizio o una borsa di studio o una qualsiasi altra cosa, come un impiego per esempio. Io sono contrario ai privilegi - grazie Kaserer per la parola chiave - ovvero che i signori che fanno volentieri politica o vogliono essere eletti in Consiglio comunale o altrove o in Consiglio regionale possano essere esonerati da tale obbligo.

In questo caso, solo perchè essi vogliono presentare la propria candidatura si dovrebbe creare una norma d'eccezione che esoneri questi signori e signore dall'obbligo di questa dichiarazione etnica, cosicchè da queste persone si pretenderebbe solo una dichiarazione ad hoc in occasione della candidatura. Ma noi siamo contro tali dichiarazioni ad hoc. E noi abbiamo già spiegato innumerevoli volte il perchè. Siamo anche contrari al fatto che si possa cambiare ogni anno veste linguistica, perchè ciò significherebbe uno svuotamento della proporzionale etnica. Perchè significherebbe che questa struttura così difficilmente eretta che dovrebbe portare un po' di giustizia sarebbe

destinata a crollare. Noi abbiamo ripetuto innumerevoli volte queste cose. Io mi scuso se ho anch'io ripetuto alcune cose, ma non se ne può fare a meno se si presentano sempre le stesse argomentazioni con incredibile ostinazione ed insistenza.)

PRÄSIDENT: Wer meldet sich noch zu Wort? Wenn niemand mehr, dann gebe ich das Wort dem zuständigen Regionalassessor. Nicht. In Ordnung. Gut, dann hat das Wort zur Replik der Abgeordnete Langer.

PRESIDENTE: Chi desidera ancora intervenire? Nessuno? Allora la parola passa al competente assessore regionale. No! Va bene. Allora la parola al consigliere Langer per la replica.

LANGER: Auch mir tut es leid, Kollege Peterlini, daß wir so oft die gleichen Argumente wiederholen müssen, aber ich glaube, daß kein gutes Zeichen ist, wenn die Lüge zur Selbstverständlichkeit erhoben wird. Man versucht dann solange dagegen anzukämpfen, bis sich die Wahrheit durchsetzt. Sie behaupten, Kollege Peterlini, daß in den Durchführungsbestimmungen oder gar im Statut drinnen stünde oder zu entnehmen wäre, daß die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung anlässlich der Volkszählung sozusagen universellen Charakter hätte, d.h. für alle Zwecke gälte, die in den damaligen Gesetzen und auch in den je zu erlassenden Gesetzen drinstünden. Das stimmt nicht...

(Unterbrechung)

LANGER: Nein, ich erinnere...., bitte lassen Sie mich ausreden...

(Unterbrechung)

LANGER: Herr Kollege, es würde uns um manches die ermüdenden Wiederholungen ersparen, wenn endlich darauf eingegangen würde. Ich möchte Sie und alle Kolleginnen und Kollegen daran erinnern, daß 1981 bei der Volkszählung die damalige Regierung sogar das Volkszählungsformular einstampfen ließ, weil nur draufstand: "Zugehörigkeit zur Sprachgruppe", und es wurde auf das Formular ausdrücklich aufgedruckt: "Zugehörigkeitserklärung im Sinne des Art. 89." Das heißt, es wurde ausdrücklich Bezug genommen auf den Stellenproporz bei den Staatsstellen, der im Art. 89 vorgesehen ist. Wenn die Regierung selbst, die die Volkszählung vorgenommen hat, dem der

Staatsrat nachträglich unrecht gegeben hat - der Staatsrat hat ja erklärt, daß die Volkszählung, so wie sie stattgefunden hat, zu Unrecht stattgefunden hat -, wenn die Regierung sogar damals das Bedürfnis empfunden hat, die schon gedruckten Formulare einstampfen zu lassen, gerade um nicht einen Anknüpfungspunkt für einen universellen Gebrauch der Zugehörigkeit zu liefern und wenn sie darauf ausdrücklich hat aufdrucken lassen: "Im Sinne des Art. 89," d.h. im Sinne des staatlichen Stellenproporz, dann können wir es nicht hinnehmen, wenn immer wieder einfach die Unkenntnis der meisten Diskussionsteilnehmer dahingehend ausgenutzt wird, daß man einfach sagt: "Das steht im Autonomiestatut, das steht in den Durchführungsbestimmungen, das ist Gesetz, also läßt sich daran nicht rütteln." Das ist gelogen, es ist dem nicht so. Ich glaube, daß wir uns deswegen immer wieder dazu melden werden müssen, denn im Autonomiestatut ist das nicht vorgesehen. Diejenigen, die damals das Autonomiestatut formuliert haben, oder einige von jenen mögen vielleicht schon damals diese Absicht gehabt haben. Ich könnte mir vorstellen, daß einige der Unterhändler von der SVP-Seite diese Absicht schon damals gehabt haben. Es kann durchaus sein, daß sie möglicherweise diese Absicht gehabt haben, die sie schon in ihrem Entwurf zum neuen Autonomiestatut im Jahre 1957 in Grund schon niedergelegt haben. Ich will das als politische Absicht und als Konsequenz und Koerenz der SVP ja nicht leugnen.

Aber in den Gesetzen, im Autonomiestatut und auch noch in den von uns so kritisierten Durchführungsbestimmungen von 1976 war dem noch nicht so. Wenn wir jetzt immer wieder Gesetze schaffen, die praktisch den Gebrauch, die Verwendungsmöglichkeiten, die Verwendungszwecke dieser berüchtigten Sprachgruppenzugehörigkeits-erklärung zu einer Selbstverständlichkeit erheben, zu einer undiskutierbaren Selbstverständlichkeit, die für jeden Gebrauch und für jeden Mißbrauch hergenommen werden kann, dann werden Sie einsehen, daß wir Sie auch in Zukunft noch ermüden müssen und wirklich an nichts anderes erinnern als an das Recht und die Gesetze. Wir fordern im Grund diesbezüglich sehr wenig. Das wollte ich gesagt haben. Danke!

(Anche a me dispiace, collega Peterlini, dover ripetere continuamente gli stessi argomenti, ma credo che non sia buon segno quando una bugia viene fatta passare per cosa ovvia. In tal caso non possiamo far altro che batterci fino a quando non sarà ristabilita la verità. Lei sostiene, collega Peterlini, che le norme di attuazione o addirittura lo Statuto dicono o lasciano intuire che la dichiarazione di

appartenenza al gruppo linguistico resa in occasione del censimento rivestirebbe carattere universale, ovvero sarebbe valida per tutti i fini previsti dalle leggi vigenti ed emanande. Questo non è vero...

(Interruzione)

LANGER: No, faccio presente..., per favore, mi faccia parlare.

(Interruzione)

LANGER: Collega, ci risparmieremmo una buona dose di faticose ripetizioni se finalmente affrontassimo a fondo la questione. Vorrei ricordare a Lei e a tutte le colleghie e i colleghi che in occasione del censimento del 1981 il Governo allora in carica fece addirittura mandare al macero il formulario del censimento perchè c'era scritto soltanto "Appartenenza al gruppo linguistico", e sui nuovi formulari venne stampato esplicitamente: "Dichiarazione di appartenenza ai sensi dell'art. 89". Venne fatto, cioè, un esplicito riferimento alla proporzionale etnica negli uffici statali prevista dall'art. 89. Se lo stesso Governo, che ha intrapreso il censimento e cui il Consiglio di Stato ha poi dato torto - il Consiglio di Stato ha dichiarato che il censimento, così come si è svolto, si è svolto in modo illegale -, se in tale occasione perfino il Governo ha sentito l'esigenza di mandare al macero i formulari già stampati proprio per non offrire un punto d'aggancio per un utilizzo universale dell'appartenenza linguistica e ha fatto stampare esplicitamente la dicitura "ai sensi dell'art. 89", cioè ai sensi della proporzionale etnica per i posti statali, allora non possiamo accettare che si continui a sfruttare l'ignoranza della maggior parte degli interlocutori dicendo semplicemente: "Sta scritto nello Statuto di Autonomia, sta scritto nelle norme di attuazione, è legge e perciò non possiamo cambiare una virgola". Questa è una menzogna, le cose non stanno così. Credo che saremo costretti continuamente a intervenire su questo punto, perchè tutto ciò nello Statuto non è previsto. Può darsi che coloro che a suo tempo hanno formulato lo Statuto, o alcuni di essi, abbiano già avuto fin da allora questa intenzione. Posso immaginare che alcuni tra i mediatori della SVP abbiano avuto già a suo tempo quest'intenzione, che in fondo avevano fissato già nella loro bozza del nuovo Statuto di Autonomia nel 1957. Non voglio certo negare che, come intenzione politica, essa risulti perfettamente coerente e in linea con gli obiettivi della SVP.

Ma nelle leggi, nello Statuto di Autonomia e anche nelle tanto criticate norme di attuazione del 1976 le cose stanno diversamente.

Se continuiamo a fare leggi che in pratica stravolgono l'uso, le possibilità e i fini di applicazione di questa famigerata dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico facendone una cosa ovvia, una cosa ovvia e indiscutibile che si presta a qualsiasi uso ed abuso, allora comprenderete che anche in futuro saremo costretti a seccarvi ancora e a ricordarvi sempre e soltanto il diritto e le leggi. In fondo, quindi, non chiediamo poi molto. Tanto volevo dire. Grazie!)

PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Peterlini in persönlicher Angelegenheit. Bitte.

PRESIDENTE: Il consigliere Peterlini per fatto personale, prego.

PETERLINI: Die persönliche Angelegenheit besteht darin, daß mir Kollege Langer unterstellt hat, daß ich die Unkenntnis des Statutes der Kollegen und anwesenden Regionalratsabgeordneten hier ausnützen würde, um Argumente in die Welt zu setzen, die nicht wahr sind und daß ich damit lägenhaft operieren würde.

Das ist das, was ich richtigstellen möchte. Kollege Langer und sehr verehrte Kollegen, ich gehe davon aus, daß die Kolleginnen und Kollegen - und ich habe diese Meinung von den Mitgliedern des Regionalrates - sehr wohl das Autonomiestatut und die Durchführungsbestimmungen kennen und ich glaube, es ist einfach eine Beleidigung, den Mitgliedern des Regionalrates - in diesem Falle war es ja an alle gerichtet - vorzuwerfen, in Unkenntnisse der Statutsbestimmungen zu sein. Ich glaube, jedes Mitglied, das hier operiert, kennt das Autonomiestatut und die Durchführungsbestimmungen - erste Richtigstellung.

Zweitens: Es stimmt auch nicht, daß ich gesagt habe, die Sprachgruppenerklärung wäre im Statut auf diese Weise verankert. Ich habe gesagt, aus dem gesamten Zusammenhang des Autonomiestatutes geht ganz klar hervor, daß man diese Sprachgruppenerklärung nicht ausschließlich auf den Staatsstellenproporz beziehen kann, weil dieses Statut, vom Artikel 2 angefangen, bis zu den letzten Paragraphen - ausgenommen die Paragraphen über die Zuständigkeiten - immer wieder auf folgendem Grundsatz beruht, der im Art. 2 verankert ist: "In der Region wird den Bürgern jeder Sprachgruppe Gleichheit der Rechte zuerkannt..."

Das zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Statut und schafft immer wieder subjektive Rechte für die Mitglieder der verschiedenen Sprachgruppen und für die Mitglieder der Minderheitengruppen in unserem Lande, so daß notwendigerweise davon abgeleitet werden muß, daß man weiß, welcher Sprachgruppe der Einzelne zugeordnet werden kann.

Herr Präsident, ich bitte Sie aber unabhängig von der sachlichen Diskussion dafür zu sorgen, daß solche Beleidigungen an die Mitglieder des Regionalrates in Zukunft nicht mehr ausgesprochen werden.

(Il fatto personale sussiste in quanto il collega Langer mi imputa di approfittare delle scarse conoscenze dello Statuto da parte dei colleghi e consiglieri qui presenti per proporre delle argomentazioni che sono false, operando in tal modo disonestamente.

Qui vorrei rettificare. Collega Langer ed egregi colleghi, sono dell'avviso che le colleghes e i colleghi - e questa è la mia opinione sui membri del Consiglio regionale - conoscano lo Statuto di Autonomia e le norme di attuazione. Secondo me è semplicemente un'offesa rimproverare ai membri del Consiglio regionale - il rimprovero era rivolto a tutti - di non conoscere le norme statutarie. Suppongo che ogni persona qui operante conosca lo Statuto di Autonomia e le norme di attuazione - prima rettifica.

Secondo: Non è vero nemmeno che io ho detto che la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico è prevista in questo modo dallo Statuto. Ho detto che da tutto il contesto dello Statuto di Autonomia si capisce in modo chiaro e netto che tale dichiarazione non si può riferire esclusivamente alla proporzionale per i posti di lavoro statali, in quanto detto Statuto, a partire dall'articolo 2 fino agli ultimi paragrafi - esclusi i paragrafi sulle competenze - si basa continuamente sul seguente principio pervisto dall'art. 2: "Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono..." Questo è come un filo conduttore che attraversa tutto lo Statuto e comporta diritti soggettivi per gli appartenenti ai diversi gruppi linguistici e per i membri delle minoranze etniche nella nostra Regione, e perciò se ne deduce necessariamente che si debba sapere a quale gruppo linguistico appartiene il singolo.

Signor Presidente, La prego, indipendentemente dal dibattito oggettivo, di provvedere affinchè in avvenire non vengano più pronunciate tali offese contro i membri del Consiglio regionale.)

PRÄSIDENT: Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich dem Regionalrat

mitteilen, daß hier eine weitere Änderung eingereicht worden ist und zwar vom Abgeordneten Franceschini, welche folgendes vorsieht:

Im Vorschlag Langer wird hinter dem Vornamen und Zunamen auch noch das Wort "eventueller Übername" auf italienisch "soprannome" hinzugefügt und ich glaube, wenn die beiden, Langer und Tribus, unterschrieben haben, bringen sie damit zum Ausdruck, daß sie sich mit dem Text auch identifizieren.

Somit brauchen wir nicht gesondert darüber abzustimmen, sondern das wird einfach so übernommen. Ich glaube, es wird verstanden, was damit gemeint ist und ich bringe damit den Antrag, den Vorschlag 17 bis, wie er von Langer und Genossen, wenn ich so sagen darf, vorgeschlagen worden ist. Ich bringe den zur Abstimmung. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmennhaltungen?

Mit 7 Stimmen dafür, 4 Enthaltungen und den Rest Gegenstimmen ist dieser Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Prima di passare alla votazione vorrei informare l'Assemblea che è stato presentato un altro emendamento del consigliere Franceschini che prevede quanto segue:

Nella proposta Langer viene inserita dopo il nome e il cognome anche la parola "evenutale soprannome". Se i due, Langer e Tribus, hanno firmato ciò vuol dire che si identificano col testo.

Perciò non occorre votare separatamente, ma possiamo semplicemente inserire questa proposta. Penso che si capisca che cosa si intende e prego di votare la proposta 17 bis presentata da Langer e compagni - se posso dire così -. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 7 voti a favore, 4 astensioni e il resto contrari questo emendamento è respinto.

PRASIDENT: Nun stimmen wir ab über den Art. 17 ter. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmennhaltungen?

Der Antrag ist mehrheitlich abgelehnt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'art. 17 ter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

La proposta è respinta a maggioranza.

PRASIDENT: Wir stimmen ab über den Art. 17 quater. Wer dafür ist, möchte

die Hand erheben. Dagegen? Danke, die Mehrheit. Stimmenthaltungen?
Auch dieser Antrag ist nicht angenommen.

PRESIDENTE: Votiamo l'art. 17 quater. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Grazie, la maggioranza. Astenuati?
Anche questa proposta è respinta.

PRASIDENT: Damit gehen wir über zum Art. 18.

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 18.

Art. 18

1. Im Buchst. c) des Abs. 1 des Art. 39 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen werden nach den Worten:

"... der traditionellen Verwendung von seiten im Landtag vertretener Parteien ..." die Worte "... oder politischer Gruppen ..." eingefügt.

Art. 18

1. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 39 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni dopo le parole: "...usati tradizionalmente da partiti..." sono inserite le parole "...o raggruppamenti politici...".

PRASIDENT: Zum Art. 18 sind zwei Änderungsanträge, immer von Langer, Tribus, Tonelli folgenden Wortlautes eingereicht worden:

PRESIDENTE: In merito all'art. 18 sono stati presentati, sempre a firma di Langer, Tribus e Tonelli due emendamenti del seguente tenore:

1. Im ersten Absatz des Art. 39 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane wird im Buchst. b), das Wort "Bescheinigung" durch das Wort "Erklärung" ersetzt.

2. Im obgenannten ersten Absatz werden außerdem die folgenden Worte aufgehoben: "... mit der, für die Gemeinden der Provinz Bozen außerdem bescheinigt wird, daß der Wahlwerber das Stimmrecht für die Wahl der Gemeinderäte in der genannten Provinz besitzt."

(1) Nel primo comma dell'art. 39 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, alla lettera b), la parola "certificato" viene sostituita con la parola "dichiarazione".

(2) Nel prima comma, sopra richiamato, vengono altresì soppresse le parole seguenti: "attestante inoltre, per i Comuni della Provincia di Bolzano, che il candidato è in possesso del diritto al voto per l'elezione dei consiglieri comunali nella provincia medesima."

PRÄSIDENT: Dann noch folgender Antrag:

PRESIDENTE: Poi la seguente proposta:

Zu Art. 18 des Gesetzentwurfes Nr. 40/1986 wird der folgende neue zweite Absatz hinzugefügt:

2. Nach dem vierten Absatz desselben Artikels wird der folgende neue Absatz eingefügt:

"Nach der endgültigen Genehmigung aller Wahlwerberlisten jeder einzelnen Gemeinde legt die Kommission mittels Auslosung die Reihenfolge der Listen fest. Dieser Auslosung können auf Antrag die Listenbeauftragten der vorgelegten Listen beiwohnen."

All'art. 18 del disegno di legge n. 40/1986 è aggiunto il seguente nuovo secondo comma:

2. Dopo il quarto comma dello stesso articolo è inserito il seguente nuovo comma:

"Dopo l'approvazione definitiva di tutte le liste dei candidati di ogni singolo Comune, la Commissione stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle liste stesse. A tale sorteggio possono assistere, a richiesta, i delegati delle liste presentate."

PRÄSIDENT: Abgeordneter Langer hat das Wort zur Erläuterung. Erläutern Sie beide Anträge, danke!

PRESIDENTE: La parola al consigliere Langer per l'illustrazione. Illustri ambedue gli emendamenti, grazie!

LANGER: Ja, Herr Präsident, zum ersten ist nicht viel zu erläutern. Ich kann nur feststellen, daß der erste Antrag, den Sie verlesen haben, hinfällig geworden ist, dadurch, daß die vorigen Vorschläge von uns abgelehnt worden sind und deshalb glaube ich, kann darüber nicht mehr

abgestimmt werden, weil die Vorentscheidung schon bindend ist. Deswegen, glaube ich, daß darüber nicht mehr abgestimmt werden kann.

Der zweite Antrag ist sehr einfach und müßte eigentlich, wenn nicht der bedingte Reflex in die falsche Richtung geht, einstimmig angenommen werden - der bedingte Reflex, daß wenn wir etwas vorschlagen, Sie automatisch dagegen sind. ..Ja, eben, deshalb sage ich ja, jetzt müßten Sie eigentlich noch einmal die Anstrengung aufbringen und dann später noch einmal, uns noch einmal zuzustimmen, denn wenn wir schon beschlossen haben, daß die Aushängung der Listenzeichen, also der zugelassenen Listenzeichen in der Reihenfolge erfolgt, wie es das Los bestimmt, dann müßte man jetzt konsequent, nachdem man A gesagt hat, auch B und C sagen und müßte auch diesmal dafür sein, daß die Reihung der Kandidaten auf dem Wahlplakat und dann später die Reihung der Listenzeichen auf dem Wahlzettel ebenfalls durch das Los bestimmt wird.

Deswegen ersuche ich um gefälliges Handzeichen bei der ersten Frage des Präsidenten, nämlich: Wer ist dafür? Mit Dank!

(Signor Presidente, riguardo alla prima proposta non c'è molto da dire. Posso solo constatare che la prima proposta di cui Lei ha dato lettura ora viene a cadere per il fatto che le nostre precedenti proposte sono state respinte e per questo ritengo che non si possa più votare su questa perchè la decisione precedente è già vincolante. Per questa ragione penso che non la si possa più votare.

La seconda proposta è molto semplice e dovrebbe venire approvata se il riflesso condizionato non va nella direzione sbagliata - il riflesso condizionato che se noi proponiamo qualche cosa, Voi siete automaticamente contrari -. Sì, per questo io dico che ora dovete fare ancora una volta questo sforzo e più tardi ancora una volta ed approvare le nostre proposte. Poichè se abbiamo deciso che i contrassegni di lista, cioè i contrassegni di lista ammessi, vengano esposti nell'ordine determinato mediante sorteggio, allora bisognerebbe essere anche così coerenti, che dopo aver detto A, si dice anche B e C e bisognerebbe essere favorevoli anche al fatto che l'ordine dei candidati sui manifesti elettorali e poi più tardi anche sulla scheda elettorale venga determinato mediante sorteggio.

Per questo chiedo cortesemente l'approvazione attraverso alzata di mano alla prima domanda del Presidente, ovvero: chi è a favore? Grazie!)

PRASIDENT: Wir kommen jetzt zur Abstimmung zu diesem zweiten Antrag

Langers. Der erste ist hinfällig, der kommt nicht mehr zur Abstimmung. Zum zweiten also, wo es um diese Auslosung der Reihenfolge der Listen geht, eine Auslosung also vorgesehen werden soll. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Somit ist dieser Antrag ebenfalls einstimmig angenommen.
.... Eine Enthaltung, danke...

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione della seconda proposta Langer. La prima è nulla, non la votiamo più. La seconda riguarda il sorteggio dell'ordine progressivo delle liste, cioè si prevede il sorteggio. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Anche questa proposta è approvata all'unanimità. ... una astensione, grazie.

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 18. Wenn niemand, dann stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltung? Eine Stimmenthaltung.

Der Artikel ist mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 18? Nessuno? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Una astensione.

L'articolo è approvato a maggioranza.

PRASIDENT: Art. 18 bis, ebenfalls vorgeschlagen von Langer. Ist der auch als hinfällig zu betrachten? Ich bringe ihn zur Verlesung:

PRESIDENTE: Art. 18 bis, proposto anche da Langer. E' da considerare anch'esso nullo? Ne do lettura:

Es wird folgender Artikel hinzugefügt:

Im ersten Absatz des Art. 40 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane werden die Worte getrichen:

"in der Provinz Bozen, die Sprachgruppenzugehörigkeit jedes einzelnen Wahlwerbers sowie"

Art. 18 bis

E' aggiunto il seguente articolo:

Dal primo comma dell'art. 40 del testo unico delle leggi regionali sulla

composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali vengono stralciate le parole:
"nella provincia di Bolzano il gruppo linguistico di appartenenza di ciascuno dei candidati, nonchè"

PRÄSIDENT: Ich glaube, Abgeordneter Langer hat mir ein Zeichen gegeben, daß er damit einverstanden ist, daß auch dieser als hinfällig zu betrachten ist, dann verlese ich den zweiten Art. 18 bis, wie er von ihm vorgeschlagen wurde:

PRESIDENTE: Credo che il consigliere Langer mi abbia fatto cenno che anche questo è da considerare nullo. Allora leggo il secondo art. 18 bis come è stato proposto dal cons. Langer:

Im ersten Absatz des Art. 40 des R.G. vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen werden die Worte "... nach der von der Bezirkswahlkommission genehmigten Reihenfolge der Vorlegung." durch die Worte: "... nach der von der Bezirkswahlkommission mittels Auslosung festgelegten Reihenfolge."

Art. 18 bis

Al primo comma dell'art. 40 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni le parole "... secondo l'ordine di presentazione approvato dalla Commissione elettorale mandamentale." sono sostituite dalla parole "... secondo l'ordine stabilito, mediante sorteggio, dalla Commissione elettorale mandamentale."

PRÄSIDENT: Abgeordneter Langer.

PRESIDENTE: Consigliere Langer.

LANGER: Danke! Ich werde diesmal versuchen, den noch zögernden Kollegen Zingerle im besonderen anzusprechen und vielleicht gelingt es mir, ihn auch zu überzeugen.

(Unterbrechung)

LANGER: ... Aber ich versuche trotzdem, Sie zu überzeugen, wer weiß ob Sie sich nicht eines Besseren belehren lassen - wenn Sie mir diesen

Ausdruck erlauben.

(Unterbrechung)

LANGER: Mit diesem dritten Artikel, mit dem also jetzt noch einmal auch die Reihung der Listenzeichen auf dem Stimmzettel nach Los festgelegt wird, eröffnet unsere Region, glaube ich, als erste im Rahmen des Staates Italien, den Weg zu einer von vielen Seiten bereits empfohlenen Reform. Nämlich daß jetzt das Rennen auf die bestimmten Plätze auf dem Wahlzettel oder auf dem Wahlplakat aufhört.

Ich glaube, daß wir diesen Umstand begrüßen können. Wir könnten in diesem Fall also sagen: Region Trentino-Südtirol "vorn" und ich möchte die Gelegenheit nützen, Kollege Zingerle, jener politischen Aktivisten und Funktionäre mit Anerkennung zu gedenken, die oft auch nächtelang vor Gerichten oder Gemeinden oder anderso kampiert haben, und es war ihre politische Passion, die sie dazu beflogt hat; sie sind jetzt nicht, glaube ich, irgendwie dafür besonders gezahlt oder ausgezeichnet oder honoriert worden, sondern für sie war wirklich die politische Passion ausschlaggebend, deren Selbstlosigkeit und deren Sport ab jetzt, also wenn sich nachher alle Hände - hoffentlich auch die des Kollegen Zingerle - erheben, hinfällig werden. Somit müssen wir, glaube ich, einer aussterbenden - einer in unserer Region, zumindest für die Gemeindewahlen aussterbenden - Sportart gedenken und da ich hoffe, daß der Kollege Zingerle sich auch davon überzeugen läßt, daß wir diesbezüglich auch dem restlichen Staatgebiet...

(Unterbrechung)

LANGER: ... Ja, stimmt, der Kollege Tonelli erinnert daran, daß manchmal Sport nicht nur in Leichtathletik, sondern auch manchmal in Schwerathletik bestanden hat, um eventuelle Auseinandersetzungen über den Ersteintritt oder den Letzteintritt in die Wahlkanzleien auszutragen und zu entscheiden.

(Unterbrechung)

LANGER: Und deshalb glaube ich, daß der Kollege Zingerle die Gelegenheit nicht versäumen wird wollen, diesbezüglich endlich dem restlichen Staatgebiet eine Lehre zu erteilen und sich deswegen mit Begeisterung diesem Vorschlag anschließen müßte, den er ja als Beitrag zur

politischen, sagen wir, Verfeinerung der Methoden akzeptieren könnte und sich deswegen unserer Meinung hoffentlich auch anschließen wird. Danke, Herr Kollege Zingerle und danke, Herr Präsident.

(Grazie! Io cercherò questa volta di rivolgermi in particolare al collega Zingerle ancora titubante e forse mi riesce di convincerlo...)

(Interruzione)

LANGER: ... ma io cercherò comunque di convincerLa e chi lo sa che io non riesca a farLa ricredere.

(Interruzione)

LANGER: Con questo terzo articolo, con il quale viene ora stabilito ancora una volta mediante sorteggio l'ordine dei contrassegni di lista sulla scheda elettorale, la nostra Regione, - io credo, come prima in campo nazionale - apre la strada a una riforma già sollecitata da molte parti. Ovvero che la corsa a certi posti sulla scheda elettorale o sul manifesto elettorale ora termini definitamente.

Io credo che possiamo essere soddisfatti di tale risultato. In questo caso potremmo dire che la nostra Regione Trentino-Alto Adige è "avanti" ed io vorrei cogliere l'occasione, collega Zingerle, per ricordare con riconoscimento quei militanti e funzionari politici che si sono accampati spesso anche per notti intere davanti ai tribunali e ai Comuni o altrove ed era la loro passione politica che li ha spronati a tanto; essi non sono stati pagati o ricompensati in particolar modo, ma è stata determinante solo la loro passione politica; questa loro dedizione e questo tipo di sport saranno resi vani d'ora in poi se poi si alzeranno tutte le mani, compresa quella del collega Zingerle possibilmente. Dovremmo quindi ricordarci d'ora in poi di un tipo di sport estinto nella nostra regione, almeno per quel che concerne le elezioni comunali e dato che spero che il collega Zingerle si lascerà convincere che ...

(Interruzione)

LANGER: ... Sì è vero, il collega Tonelli ricorda che talvolta lo sport non consisteva solo in atletica leggera, ma anche in atletica pesante

per decidere e concludere certe controversie su chi entrava per primo o per ultimo nella cancelleria elettorale.

(Interruzione)

LANGER: Per questo penso che il collega Zingerle non vorrà perdere questa opportunità di dare una lezione al resto d'Italia e dovrebbe quindi associarsi a questa proposta - che egli potrebbe accettare dopotutto come un contributo al perfezionamento politico dei metodi - e condividere per questo anche la nostra opinione. Grazie, collega Zingerle e grazie, signor Presidente.)

PRASIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Wenn nicht, stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmennthalungen?
Mit 1 Stimmennhaltung ist dieser Antrag genehmigt.

PRESIDENTE: Desidera intervenire ancora qualcuno? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

La proposta è approvata von 1 astensione.

PRASIDENT: Dann kommen wir zum Artikel 19:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 19:

Art. 19

1. Der Buchst. b) des Art. 45 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 wird durch den nachstehenden ersetzt:
"b) wer sich mit einem Urteil des Oberlandesgerichtes oder mit einer im Sinne des Art. 3 des Gesetzes vom 7. Februar 1979, Nr. 40 ausgestellten Erklärung des Bürgermeisters einfindet, wodurch er als Wähler der Gemeinde bestätigt wird."

Art. 19

1. La lettera b) dell'art. 45 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 è sostituita dalla seguente:
"b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello o di attestazione del Sindaco rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, che lo dichiari elettore del Comune."

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Wenn niemand stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltung?
Mit 1 Stimmenthaltung genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Approvato con 1 astensione.

Art. 20

1. Im fünften Absatz des Art. 46 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen werden die Worte "... wenn sie vom Provinzarzt, vom Amtsarzt oder vom Gemeindearzt ..." durch die Worte "... wenn sie von den Ärzten ausgestellt sind, die zur Ausstellung der ärztlichen Zeugnisse für die physisch behinderten Wähler befugt sind" ersetzt.

Art. 20

1. Al quinto comma dell'art. 46 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni le parole "...se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto..." sono sostituite dalle parole "...se rilasciato dai medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti."

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Wenn niemand, stimmen wir ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen?

Mit 5 Stimmenthaltungen ist der Artikel genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'articolo è approvato con 5 astensioni.

Art. 21

1. Nach dem fünften Absatz des Art. 50 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 wird der nachstehende neue Absatz eingefügt:
"Im Falle von gleichzeitiger Abhaltung der Gemeinderatswahlen und der Wahlen der Stadt- bzw. Ortsviertelräte vermerkt der Vorsitzende auf der Liste jene Wähler, die nur für eine der zwei Wahlen ihre Stimme abgeben."

Art. 21

1. Dopo il quinto comma dell'art. 50 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 è inserito il seguente nuovo comma:

"Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello circoscrizionale, il Presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni."

PRÄSIDENT: Wer möchte das Wort ergreifen?
Abgeordnete Klotz.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire?
Consigliere Klotz.

KLOTZ: Ich möchte den zuständigen Assessor nur ersuchen, hier vielleicht kurz zu erklären, weshalb dieser Zusatz eingefügt worden ist und was das jetzt ganz konkret in der Praxis bedeutet.

(Vorrei solo chiedere all'assessore competente di spiegare brevemente le ragioni per cui è stata inserita questa aggiunta, e che cosa essa significa tradotta in pratica.)

PRÄSIDENT: Assessor a Beccara.

PRESIDENTE: Assessore a Beccara.

a BECCARA: Non è che sia conoscitore a fondo di tutti i meccanismi di carattere tecnico. Però ho una nota da parte degli uffici, la quale a proposito dell'art. 21 e dell'art. 22 mi dice che sono modifiche di ordine puramente tecnico, dal momento che nell'articolo sopra si dice che a seguito ci sono delle modifiche dovute alla legge 7 febbraio 1969, n. 40, contenente modifiche ed integrazioni al Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223 sull'elettorato attivo. Quindi sono delle disposizioni di carattere tecnico, che abbiamo dovuto inserire nella nostra legge, per essere conseguenti a quanto stabilisce una legge nazionale, che è la legge 7 febbraio 1969, n. 40, che contiene modifiche ed integrazioni al Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223, che riguarda l'elettorato attivo.

PRÄSIDENT: Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, dann stimmen wir ab.
Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?
Mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

PRESIDENTE: Se nessuno desidera intervenire, passiamo alla votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Approvato con 2 astensioni.

Art. 22

1. Die Z. 3 des ersten Absatzes des Art. 54 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird durch die nachstehenden ersetzt:
"3. Er stellt die aus der von der Bezirkswahlkommission beglaubigten Liste sowie aus jenen nach den Art. 28, 29 und 30 dieses Gesetzes und aus den Abschnitten der Wahlausweise hervorgehende Anzahl der Wähler fest. Diese Listen müssen unverzüglich vom Vorsitzenden und von zwei Stimmzählern unterschrieben werden;"
2. Unter Z. 5 desselben Absatzes werden die Worte "... die unterschriebene Liste, ..." durch die Worte "... die unterschriebenen Listen ..." ersetzt.

Art. 22

1. Il numero 3 del primo comma dell'art. 54 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"3. accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione lettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli artt. 28, 29 e 30 della presente legge e dai tagliandi dei certificati elettorali. Queste liste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da due scrutatori;".
2. Al numero 5 dello stesso comma le parole "...la lista vidimata,..." sono sostituite dalle parole "...le liste vidimate...".

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Wenn niemand, stimmen wir ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen?
Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Approvato all'unanimità.

Art. 23

1. Unter Buchst. b) des Art. 60 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen werden nach den Worten "... der Urteile des Oberlandesgerichtes ..." die Worte "... und der Erklärungen des Bürgermeisters nach Art. 45 Buchst. b) ..." eingefügt.

Art. 23

1. Alla lettera b) dell'art. 60 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni dopo le parole "...dalle sentenze di Corte d'Appello..." sono inserite le parole "...e dalle attestazioni del Sindaco di cui alla lettera b) dell'art. 45...".

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Wenn niemand, stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmennahltungen?
Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Approvato all'unanimità.

Art. 24

1. Unter Buchst. e) des Art. 70 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 werden die Worte "... der Wählerliste entnommen, die für die Abstimmung als Unterlage gedient hat, ..." durch die Worte "... der Wählerliste und den Zusatzlisten entnommen, die für die Abstimmung als Unterlage gedient haben, ..." ersetzt.

Art. 24

1. Alla lettera e) dell'art. 70 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 le parole "...dalla lista elettorale che ha..." sono sostituite dalle parole "...dalla lista elettorale e dalle liste aggiunte che hanno...".

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer dafür ist, möchte ein Handzeichen geben. Dagegen? Stimmennahltungen?
Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Approvato all'unanimità.

Art. 25

1. Der erste und der zweite Absatz des Art. 80 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen werden gestrichen.

Art. 25

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 80 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono abrogati.

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen?
Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Approvato all'unanimità.

Art. 26

1. Der erste und der zweite Absatz des Art. 82 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen werden gestrichen.

Art. 26

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 82 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono abrogati.

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen?
Mit 4 Enthaltungen genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Approvato con 4 astensioni.

Art. 27

1. Im Art. 17 des Regionalgesetzes vom 18. März 1980, Nr. 3 werden die Worte "... 60 Stunden im Monat ..." durch die Worte "... 80 Stunden im Monat ..." ersetzt.

Art. 27

1. All'art. 17 della L.R. 18 marzo 1980, n. 3 le parole "...sessanta ore mensili,..." sono sostituite dalle parole "...ottanta ore mensili,...".

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmennthalungen?

Mit 3 Stimmennthalungen genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno? Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Approvato con 3 astensioni.

Art. 28

1. Die Insassen von Krankenhäusern und Pflegeanstalten und die Häftlinge, denen das Wahlrecht nicht entzogen worden ist, sind zur Stimmabgabe in der Pflegestätte oder in der Strafanstalt zugelassen, vorausgesetzt, daß sie in den Wählerlisten der Gemeinde oder des Stadt- bzw. Ortsviertels, und zwar jeweils für die Wahl des Gemeinderates und für die Wahl des Stadt- bzw. Ortsviertelrates eingetragen sind, wo sich das Krankenhaus, die Pflegeanstalt oder die Strafanstalt befindet, und vorausgesetzt, daß sie in den Gemeinden der Provinz Bozen die Voraussetzung der Ansässigkeit für die Ausübung des Wahlrechtes in dieser Provinz anlässlich der Gemeinderatswahlen besitzen.

2. Zu diesem Zweck haben die Betroffenen dem Bürgermeister der Gemeinde, in deren Wählerlisten sie eingetragen sind, spätestens bis zum dritten Tag vor dem Datum des Wahlganges eine Erklärung zukommen zu lassen, mit der sie den Willen zur Stimmabgabe in der Pflegestätte oder in der Strafanstalt bekunden. Die Erklärung, in der ausdrücklich die Nummer des Sprengels, dem der Wähler zugewiesen ist, und seine Eintragungsnummer in der Sprengelwählerliste angegeben sein muß - so wie sie aus dem Wahlausweis hervorgehen -, ist mit einer Bescheinigung des Sanitätsdirektors der Pflegestätte oder des Direktors der Strafanstalt zu

versehen, mit der der Pflegeaufenthalt oder die Haft des Wählers bestätigt wird, und ist durch den Verwaltungsdirektor oder den Sekretär der Pflegestätte bzw. durch den Direktor der Strafanstalt der Bestimmungsgemeinde zuzuleiten.

3. Der Bürgermeister veranlaßt sofort nach Erhalt der Erklärung folgende Amtshandlungen:

- a) die Aufnahme der Namen der Antragsteller in die zu diesem Zweck vorgesehenen Verzeichnisse, die nach Krankenhausinsassen und Häftlingen sowie nach Sprengeln getrennt sind; die Verzeichnisse werden am Tag vor den Wahlen dem Vorsitzenden eines jeden Sprengels übergeben, der bei Errichtung des Wahlamtes eine Anmerkung in der Sprengelwählerliste veranlaßt;
 - b) die unverzügliche Ausstellung einer Bestätigung, auch mittels Telegramm, an die Antragsteller, daß sie in die unter Buchst. a) vorgesehenen Verzeichnisse aufgenommen worden sind.
4. Die Wähler nach diesem Artikel dürfen nicht wählen, wenn sie außer dem Wahlausweis nicht auch die unter Buchst. b) des dritten Absatzes genannte Bestätigung vorlegen, die vom Vorsitzenden des Sondersprengels einbehalten und dem Kontrollabriß des Wahlausweises beigelegt wird.

Art. 28

1. I degenti in ospedale e case di cura e di detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali del Comune e della circoscrizione, rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e circoscrizionale, dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e purché, nei Comuni della provincia di Bolzano siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale in tale provincia in occasione delle elezioni del Consiglio comunale.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il

ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.

3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al Presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso, provvede a prendere nota sulla lista elettorale sezonale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

4. Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del Presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Tonelli.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Consigliere Tonelli.

TONELLI: Solo per dichiarare il mio voto assolutamente contrario a questo articolo. Già in Commissione io ho proposto più volte che si trovasse una formulazione, anche se l'assessore qui ha ribadito che hanno tentato di trovarla, un articolo che permettesse modalità di raccolta dei voti della gente. Soprattutto in una realtà, quella della regione Trentino-Alto Adige, nella quale giustamente un sacco di peculiarità storiche, etniche, linguistiche sono considerate, sia a livello di legge costituzionale, che a livello di leggi regionali, per quanto riguarda l'esercizio del voto dei cittadini, non si vede perché non si possa tenere conto anche in questo caso delle peculiarità della nostra provincia e cioè di una realtà estremamente atomizzata di Comuni, per cui è di una concentrazione oggettiva e naturale di case di cura, ospedali e di carceri, quindi un cittadino ricoverato all'ospedale regionale, al Santa Chiara di Trento, per esempio, o all'ospedale di Bolzano, ha praticamente inficiato il suo diritto di votare nel Comune dove è residente.

Io avevo proposto di pensare ad un seggio mobile per ogni

Comune, che andasse all'ospedale provinciale o regionale o agli ospedali zonali a livello di comprensorio, a raccogliere l'espressione del voto di questo cittadino. La cosa è fattibilissima, perché appunto la realtà geografica, le distanze delle nostre due province permetterebbero tranquillamente questo tipo di organizzazione e quindi di dare la possibilità a tutti i cittadini, soprattutto quelli ricoverati nelle case di cura e negli ospedali, di esprimere il loro voto.

Con queste motivazioni, io mi dichiaro assolutamente contrario a questo articolo. Tra l'altro anche le modalità previste di certificazioni, timbri, controtimbri, impediranno con molta probabilità - e già lo fanno - anche ai cittadini di Trento o di Bolzano, ricoverato rispettivamente nei due ospedali di Trento e di Bolzano, di esprimere anche nel loro Comune il loro voto.

PRASIDENT: Abg. Langer hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al cons. Langer.

LANGER: Danke, Herr Präsident! Zwar hat mein Vorredner Tonelli recht, daß bei diesem Gesetzesartikel die meisten Ziele, die man sich darin vornimmt, konkret nicht realisiert werden können. Trotzdem sehen wir in diesem Artikel einen Fortschritt gegenüber der jetzigen Situation. Es ist natürlich so, daß normalerweise die Anzahl der Kranken in einem Krankenhaus oder der Häftlinge in einer Haftanstalt, die dort konzentriert sind, nur zu einem geringen Teil Wähler der betreffenden Gemeinde sind. Wir würden uns aber erwarten, daß wenn man hier eine solche Erneuerung einführt, damit der Weg eröffnet wird, um den Häftlingen und den Kranken die Teilnahme an Regional- und Parlamentswahlen ebenfalls zu erleichtern. Also es ist ja nur ein Schritt.

Jetzt ist der Art. 29 - und ich werde das auch nachher, oder ich kann es vielleicht auch gleich anbringen - jetzt ist der Art. 29, der nachfolgende Artikel, so formuliert, daß er die Einrichtung einer eigenen Wahlsektion im Krankenhaus unter bestimmten Voraussetzungen vorsieht. Doch im Gesetzestext geht man von der Bettzahl des Krankenhauses aus. Die Bettzahl des Krankenhauses sagt überhaupt nichts über die Anzahl der Wähler aus, denn es können beispielsweise im Krankenhaus von Bozen oder von Trient 200 Betten, aber vielleicht nur 10 oder 20 Wähler der betreffenden Gemeinde dasein. Gerade bei den großen Regionalkrankenhäusern sagt die Anzahl der Betten absolut nichts über

die Anzahl der tatsächlich Wahlberechtigten in der Gemeinde aus.

Deswegen scheint auch uns, daß der Weg vorläufig in die Richtung der sogenannten "fliegenden Wahlsektionen" gehen müßte, daß man versucht, die Prozedur des Art. 30 und 31 insbesondere eher in Gang zu setzen, weil sie nützlicher ist, und daß man in Zukunft wohl eben ein System wird finden müssen, vielleicht das der Briefwahl, das die tatsächliche Teilnahme am Wahlrecht ermöglicht. Denn so wie es heute ist, müssen wir sagen, daß mit diesem Artikel zwar eine positive Absicht ausgedrückt wird, aber es wahrscheinlich bei einer Augenwischerei bleibt, einfach weil konkret nur für eine geringe Anzahl von Kranken und Häftlingen die Teilnahme an der Wahl möglich sein wird.

Denken wir z.B. - es betrifft jetzt nicht Südtirol - an Trient, an die Tatsache, daß dort, zumindest für Trient, auch die Stadtviertelräte gewählt werden. Dann wird es dort äußerst kompliziert werden. Ich könnte es mir z.B. nicht vorstellen, wie das gehen könnte, wenn im Krankenhaus von Santa Chiara für das Stadtviertel gewählt werden müßte. Dabei ist es klar, daß die Kranken natürlich aus der ganzen Stadt, ja aus der ganzen Region kommen und deswegen nur einige Kranke für die Wahl zum Stadtviertelrat wahlberechtigt sind. Wir wissen also, daß es äußerst kompliziert sein wird und daß wahrscheinlich die Absicht, den Kranken und den Häftlingen die Ausübung des Wahlrechtes zu ermöglichen, im großen und ganzen eine Augenwischerei bleiben wird.

(Grazie, signor Presidente! In effetti ha ragione il mio collega Tonelli nel dire che la maggior parte degli obiettivi che si propone questo articolo non sono poi realizzabili all'atto pratico. Pur tuttavia consideriamo questo articolo un passo avanti rispetto all'attuale stato di cose.

E' ovvio che normalmente sulla totalità dei degenti concentrati in un ospedale o dei detenuti concentrati in una carcere solamente pochi risultano iscritti alle liste elettorali di quel determinato comune. Ci aspettiamo però che una siffatta innovazione possa aprire la strada per facilitare ai detenuti e ai degenti anche la partecipazione alle elezioni regionali e parlamentari. Questo, dunque, non è altro che un passo.

Ora, l'art. 29 - poi arriverò anche a quello, anzi posso magari parlarne subito - ora, l'art. 29, cioè l'articolo seguente, prevede a determinate condizioni l'istituzione di una autonoma sezione elettorale negli ospedali, in base però al numero di posti-letto presenti. Ma il numero di posti-letto di un ospedale non dice

assolutamente niente sul numero degli elettori, perchè può darsi ad esempio che nell'ospedale di Trento o di Bolzano vi siano 200 posti-letto ma soltanto 10 o 20 elettori del comune in questione. Soprattutto nel caso dei grandi ospedali a utenza regionale il numero dei posti-letto non dice assolutamente niente sul numero effettivo delle persone aventi diritto al voto per quel determinato comune.

Pertanto crediamo anche noi che per ora occorra muoversi in direzione dei cosiddetti "seggi volanti", che si debba perciò avviare con particolare urgenza la procedura prevista agli articoli 30 e 31, perchè è la cosa più utile, e che in futuro sarà comunque necessario trovare un sistema, magari quello del voto per corrispondenza, che permetta l'esercizio effettivo del diritto di voto. Perchè, in base a come stanno oggi le cose, dobbiamo dire che questo articolo esprime, sì, una buona intenzione, ma probabilmente tutto ciò si ridurrà a semplice fumo negli occhi, semplicemente perchè all'atto pratico solo un numero esiguo di detenuti e degenti sarà in grado di prender parte effettivamente alle elezioni.

Pensiamo ad esempio - la cosa non riguarda ora l'Alto Adige - a Trento, al fatto che a Trento vengono eletti anche i consigli circoscrizionali. Qui la cosa si farà certo estremamente complicata. Non so immaginare cosa accadrebbe ad esempio se nell'ospedale di Santa Chiara si dovesse votare per il consiglio circoscrizionale: è chiaro che i degenti provengono da tutta la città, addirittura da tutta la regione, e perciò solo poche persone avrebbero diritto di voto per l'elezione del consiglio circoscrizionale. Sappiamo dunque che sarà una cosa estremamente complicata e che probabilmente l'intenzione di permettere anche ai degenti e ai detenuti l'effettivo esercizio del diritto di voto rimarrà più che altro semplice fumo negli occhi.)

PRÄSIDENT: Abgeordneter Kaserer.

PRESIDENTE: Consigliere Kaserer.

KASERER: Es stimmt, daß mit dieser Regelung sehr viele ihr Wahlrecht nicht ausüben können. Wenn beispielsweise ein Bürger vom Reschen im Krankenhaus von Schlanders oder Meran oder Bozen liegt, dann hat er bei der Wahl des Gemeinderates keine Möglichkeit, sich an der Wahl zu beteiligen. Dasselbe gilt in etwa auch für die Häftlinge, es sei denn, sie sind gerade von der betreffenden Gemeinde, wo eben der Sitz des Kerkers ist.

Ich habe bereits früher einmal den Vorschlag gemacht, daß die Regionalregierung sich effektiv über die Möglichkeit der Einführung der Briefwahl Gedanken machen sollte. Auf diese Weise wäre die Möglichkeit geboten, daß auch all jene, die außerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde im Krankenhaus oder sonstwo oder auch aus dringenden Gründen auswärts sein müssen, die Möglichkeit der Ausübung des demokratischen Wahlrechtes haben. Nun kann ich mir schon vorstellen, daß es nicht zielführend gewesen wäre, dieses Briefwahlrecht in diesen umfangreichen Gesetzentwurf einzubauen, weil damit auch die Gefahr besteht, daß die Regierung in Rom möglicherweise das Gesetz zurückweisen könnte, weil das in Italien noch nicht eingeführt ist.

Ich würde aber trotzdem der Regionalregierung empfehlen, einen eigenen Gesetzesentwurf auszuarbeiten und in einer zweiten Auflage also versuchen, die Briefwahl endlich auch bei uns in besonderen Fällen zu ermöglichen. Es sollte nicht zur Regel werden, daß man aus Bequemlichkeit diese Briefwahl benutzt, aber wenn wir schauen, in allen umliegenden demokratischen Staaten ist diese Briefwahl möglich und warum soll sie nicht auch bei uns ermöglicht werden?

Dieses Ansuchen richte ich an die Regionalregierung.

(E' vero che con questo tipo di regolamentazione non molti saranno in grado di esercitare il diritto di voto. Se ad esempio un cittadino di Resia è ricoverato all'ospedale di Silandro o di Merano o di Bolzano, in caso di elezioni comunali non ha alcuna possibilità di prender parte al voto. Lo stesso dicasi, più o meno, per i detenuti a parte quelli appartenenti al medesimo comune in cui ha sede il carcere.

Ho già avanzato in passivo alla Giunta regionale la proposta di riflettere seriamente sulla possibilità di introdurre il voto per corrispondenza. In tal modo sarebbe offerta la possibilità a tutti coloro che si trovano fuori dal proprio comune di residenza - in ospedale o altrove per motivi urgenti - di esercitare democraticamente il diritto di voto. Ora posso peraltro immaginare che non sia opportuno inserire il voto per corrispondenza in questo esteso disegno di legge, altrimenti si corre il rischio che il Governo di Roma possa magari rinviare il disegno di legge perchè il voto per corrispondenza in Italia non è ancora previsto.

Tuttavia raccomanderei ugualmente alla Giunta regionale di elaborare un proprio disegno di legge specifico per cercare di introdurre finalmente anche da noi, in casi particolari, il voto per corrispondenza. Non dovrebbe certo diventare un'abitudine quella di

servirsi di questo sistema per pura comodità, ma se ben guardiamo, in tutti gli stati democratici nostri vicini il voto per corrispondenza è possibile, dunque perchè non dovrebbe essere possibile anche da noi?

Questo il senso della mia richiesta alla giunta regionale.)

PRESIDENTE: Meldet sich noch jemand zu Wort? Assessor a Beccara.

Qualcuno chiede ancora la parola? Assessore a Beccara.

a BECCARA: La Giunta si è posta tutti i problemi che sono stati sollevati dagli interventi dei colleghi Tonelli e Langer, ultimamente anche dal collega del S.V.P. Ha cercato in tutti i modi di esplorare le possibilità che consentissero ai detenuti e ai degenti in ospedale di poter esprimere il loro voto. Ci siamo trovati di fronte ad ostacoli insuperabili, abbiamo esperito dei tentativi a livello romano, presso l'Ufficio delle Regioni della Presidenza del Consiglio, sono stati tenuti contatti frequentissimi con il Commissariato del Governo, proprio perché si condivide l'opportunità che nessuno sia privato di un diritto fondamentale, che è quello di partecipare con il proprio voto alla vita civile e amministrativa del Comune.

La possibilità di inserire il voto per corrispondenza non l'abbiamo nemmeno richiesta, perché? Perché non è competenza nostra incidere sulle modalità dell'elettorato attivo. Abbiamo cercato invece di vedere se era possibile istituire i cosiddetti seggi volanti, questo sì, però ci siamo trovati di fronte a tali e tante difficoltà, per cui alla fine abbiamo ripiegato, con amarezza da parte mia, ma con la coscienza di aver compiuto tutto quello che era umanamente possibile fare e giuridicamente sostenibile.

Pertanto anche nel Trentino-Alto Adige si voterà come si vota in tutte le altre parti d'Italia, per quanto riguarda i detenuti e i degenti in ospedale, è un piccolo passo avanti, comunque insufficiente.

PRESIDENTE: Abg. Kaserer.
Cons. Kaserer.

KASERER: Assessor a Beccara, ich habe volles Verständnis, wenn Sie behaupten, daß wir nicht die Zuständigkeit haben, über die Wahlform als solche zu entscheiden. Nichts würde Sie aber daran hindern, einen solchen Gesetzentwurf einzubringen, damit man auch zumindest als Anregung, in Rom über die allgemeine Einführung des Briefwahlsystems darüber nachdenkt.

(Assessore a Beccara, Lei ha perfettamente ragione quando afferma che noi non abbiamo competenza nel decidere la forma elettorale. Ma niente Le impedisce di presentare un disegno di legge a riguardo affinchè mediante questo suggerimento anche a Roma si rifletta sull'introduzione generale del sistema elettorale per corrispondenza.)

PRÄSIDENT: Sind noch Wortmeldungen? Wenn nicht, dann stimmen wir ab über den Art. 28. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Mit 1 Gegenstimme und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.
... Bitte die Hände so hoch zu halten, daß man es von hier aus sehen kann, Entschuldigung.

PRESIDENTE: Desidera intervenire ancora qualcuno? Nessuno? Allora passiamo alla votazione dell'art. 28. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Approvato con 1 voto contrario e 2 astensioni.
Prego di alzare la mano in modo che si possa vedere da qui.

- Chiedo scusa.

Art. 29

1. In den Krankenhäusern und Pflegeanstalten mit wenigstens 200 Betten wird für je 500 Betten oder Bruchteil von 500 ein Sprengelwahlamt errichtet, in dem die Abstimmung gemäß den geltenden Bestimmungen erfolgt.
2. Die Wähler, die ihre Stimme in Krankenhaus-Sprengelwahlämtern angeben, werden beim Wahlgang vom Vorsitzenden des Wahlamtes in die Sprengelwählerlisten eingetragen; bei der halbjährlichen Überprüfung der Listen können jedoch den Krankenhaus-Sprengelwahlämtern jene Wähler zugewiesen werden, die dem Pflegepersonal der Pflegestätte angehören, sofern sie es beantragen.
3. Im Falle von gleichzeitiger Abhaltung der Gemeinderatswahlen und der Wahlen des Stadt- bzw. Ortsviertelrates vermerkt der Vorsitzende in der Liste jene Wähler, die nur für eine der zwei Wahlen ihre Stimme abgeben.
4. Für die Einsammlung der Stimmen jener Insassen, die sich nach dem Urteil der Sanitätsdirektion nicht in die Kabine begeben können, sind die Bestimmungen des nachstehenden Artikels anzuwenden.

Art. 29

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del Presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello circoscrizionale, il Presidente prende nota, nella lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

4. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand, dann stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmennhaltungen?

Der Artikel ist mit 5 Stimmennhaltungen genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'articolo è approvato con 5 astensioni.

Art. 30

1. In den Wahlsprengeln, in deren Bereich sich Krankenhäuser und Pflegeanstalten mit wenigstens 100 und bis zu 199 Betten oder Straf- und Untersuchungshaftanstalten befinden, werden die Stimmen der dort untergebrachten Wähler während der für die Wahl vorgesehenen Stunden von einem Sonderwahlamt eingesammelt, das sich aus einem Vorsitzenden und zwei Stimmzählern zusammensetzt, die nach den für diese Ernennungen festgesetzten Vorschriften ernannt werden.

2. Die Errichtung dieses Sonderwahlamtes ist am Wahltag gleichzeitig mit der Einsetzung des Sprengelwahlamtes vorzunehmen.

3. Einer der Stimmenzähler übernimmt die Aufgaben des Schriftführers des Wahlamtes.

4. Den Wahlhandlungen können die für das Sprengelwahlamt bestimmten Listenvertreter beiwohnen, sofern sie dies beantragen.
5. Der Vorsitzende sorgt dafür, daß die Abstimmung frei und geheim erfolgt.
6. Die Namen der Wähler werden in einer eigens zu diesem Zweck vorgesehenen Zusatzliste eingetragen, die der Sprengelwählerliste beizulegen ist, wobei für jene Wähler eine eigene Anmerkung vorzunehmen ist, die im Falle zweier gleichzeitiger Wahlen nur an einer der beiden teilnehmen.
7. Die Aufgaben des gemäß diesem Artikel errichteten Wahlamtes beschränken sich ausschließlich auf das Einsammeln der Stimmen der Krankenhausinsassen und Häftlinge und sind als abgeschlossen zu betrachten, sobald die abgegebenen Stimmzettel, die im Falle von mehreren Wahlen in getrennten Umschlägen verpackt werden, zum Sprengelwahlamt gebracht worden sind, wo sie unverzüglich in die Urne oder in die Urnen eingeworfen werden, die für die Aufnahme der abgegebenen Stimmzettel bestimmt sind, nachdem ihre Anzahl mit der Anzahl der Wähler verglichen worden ist, die in die eigene Liste eingetragen wurden.
8. Die Ersetzung des Vorsitzenden und der Stimmzähler, die allenfalls abwesend oder verhindert sind, erfolgt gemäß den für die Ersetzung des Vorsitzenden und der Mitglieder der gewöhnlichen Sprengelwahlämter festgesetzten Vorschriften.
9. Falls die Zahl der wahlberechtigten Häftlinge in einer Strafanstalt mehr als 500 beträgt, teilt die Bezirkswahlkommission auf Vorschlag des Bürgermeisters innerhalb des zweiten Tages vor der Wahl die Häftlinge zwecks Einsammlung der Stimmen durch das in diesem Artikel vorgesehene Sonderwahlamt auf den Sprengel, in dessen Bereich sich die Strafanstalt befindet, und einen angrenzenden Sprengel auf.

Art. 30

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.
2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario di seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione, facendo apposita annotazione per quegli elettori che, nel caso di due votazioni contemporanee, partecipano soltanto ad una delle due.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenzi e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del Presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500 la commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

PRASIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenhaltungen?

Mit 8 Stimmenhaltungen ist der Art. 30 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 30 è approvato con 8 astensioni.

Art. 31

1. Für die Krankenhäuser und Pflegeanstalten mit weniger als 100 Betten setzt der Vorsitzende des Sprengelwahlamtes, in dessen Bereich sie sich befinden, bei Einsetzung des Wahlamtes nach Anhörung der

Sanitätsdirektion die Stunden fest, in denen die Insassen an Ort und Stelle ihr Wahlrecht ausüben können.

2. In den festgesetzten Stunden begibt sich der Vorsitzende des Wahlamtes in die Pflegestätten und sammelt unter Mithilfe eines durch das Los ermittelten Stimmzählers des Wahlamtes und des Schriftführers sowie im Beisein der Listenvertreter, wenn sie bestimmt worden sind und dies beantragen, die Stimmen der Insassen ein, wobei er dafür sorgt, daß die Stimmabgabe entweder in einer fahrbaren Kabine oder mit einem geeigneten Mittel erfolgt, damit die freie und geheime Abstimmung gewährleistet wird.

Art. 31

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

2. Nelle ore fissate, il Presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie i voti dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort zum Art. 31? Niemand, dann stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Mit 7 Stimmenthaltungen genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in merito all'art. 31? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Approvato con 7 astensioni.

Art. 32

1. Beim Regionalausschuß wird die Kartei der Gemeindemandatare eingerichtet.

2. Zu diesem Zweck müssen die Gemeinden dem Regionalausschuß - Wahlamt binnen zehn Tagen nach der Beschußfassung und zusätzlich zur Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bürgermeisters sowie über die Festsetzung der Anzahl und der Wahl der wirklichen Assessoren und der Ersatzassessoren nach Art. 7 eine Ausfertigung der nachstehenden Akte übermitteln:

- a) Beschuß über die Bestätigung der Gewählten;
- b) Beschuß über die Ersetzung von Mitgliedern des Gemeinderates, aus welchem Grund auch immer sie erfolgt;
- c) Beschuß über die Ersetzung von Mitgliedern des Gemeindeausschusses, aus welchem Grund auch immer sie erfolgt;
- d) Beschuß über die Feststellung der Verminderung der Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates (ohne Ersetzung), aus welchem Grund auch immer sie erfolgt.

3. Sie müssen außerdem die Karteikarte eines jeden Gemeinderatsmitgliedes übermitteln, die in jedem Teil gemäß dem beigelegten Formblatt E) auszufüllen ist, das den Gemeinden vom Regionalausschuß anlässlich der Wahlen für die Erneuerung des Gemeinderates zugesandt wird.

4. Eine Ausfertigung der Akte gemäß den vorstehenden Absätzen ist auch dem gebietsmäßig zuständigen Landesausschuß zu übermitteln.

Art. 32

1. E' istituita presso la Giunta regionale l'anagrafe degli Amministratori comunali.

2. A tal fine i Comuni debbono provvedere a trasmettere alla Giunta regionale - Ufficio Servizi elettorali - entro dieci giorni dalla loro adozione ed in aggiunta all'esemplare del processo verbale della elezione del Sindaco nonché della determinazione del numero ed elezione degli Assessori effettivi e supplenti di cui all'art. 7, copia dei seguenti atti:

- a) deliberazione di convalida degli eletti;
- b) deliberazione di surrogazione, per qualsiasi motivo, di componenti del Consiglio comunale;
- c) deliberazione di sostituzione, per qualsiasi motivo, di componenti della Giunta municipale;
- d) deliberazione di constatazione della diminuzione, per qualsiasi motivo, del numero dei componenti del Consiglio comunale (senza surrogazione).

3. Devono inoltre provvedere a trasmettere la scheda anagrafica di ogni singolo consigliere comunale compilata IN OGNI sua parte secondo l'allegato modello E), che viene fornito ai Comuni dalla Giunta regionale in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.

4. Copia degli atti di cui ai precedenti commi deve essere inviata anche alla Giunta provinciale competente per territorio.

PRASIDENT: Es ist hier ein Änderungsantrag vom Regionalausschuß eingereicht worden, welcher diesen Art. 32 vollständig ersetzen soll und zwar mit folgendem Wortlaut:

PRÉSIDENTE: E' stato presentato il seguente emendamento dalla Giunta regionale, che sostituisce l'art. 32 per intero.

1. Beim Regionalausschuß wird die Kartei der Gemeindeverwalter eingerichtet.
2. Zu diesem Zweck müssen die Bürgermeister dem Regionalausschuß – Wahlamt – binnen zehn Tagen nach der Fassung der entsprechenden Beschlüsse die Zusammensetzung des Gemeinderates, wie sie sich nach der Bestätigung der Gewählten ergibt, und die Zusammensetzung des Gemeindeausschusses mit Angabe des von jedem Mitglied bekleideten Amtes mitteilen.
3. Die Bürgermeister müssen außerdem die Karteikarte eines jeden Gemeinderatsmitgliedes übermitteln, die in jedem Teil gemäß dem beigelegten Formblatt E) auszufüllen ist, das vom Regionalausschuß anlässlich der Wahlen für die Erneuerung des Gemeinderates zugesandt wird.
4. Schließlich müssen die Bürgermeister binnen zehn Tagen nach Fassung der entsprechenden Beschlüsse jedwede Änderung mitteilen, die im Laufe der fünfjährigen Amtsperiode des Gemeinderates in der Zusammensetzung des Gemeinderates und des Gemeindeausschusses eingetreten ist, und gleichzeitig die Karteikarte des allfällig nachgerückten Gemeinderatsmitgliedes übermitteln.
5. Eine Ausfertigung der Akten gemäß den vorstehenden Absätzen ist auch dem gebietsmäßig zuständigen Landesausschuß zu übermitteln."

Emendamento proposto all'art. 32 da parte della Giunta regionale:

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

1. E' istituita presso la Giunta regionale l'anagrafe degli Amministratori comunali.
2. A tale fine i Sindaci devono comunicare alla Giunta regionale - Ufficio elettorale - entro dieci giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del Consiglio comunale, come risulta dopo la convalida degli elettori, e la composizione della Giunta municipale con l'indicazione per ognuno dei componenti, della carica ricoperta.
3. I Sindaci devono inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni singolo Consigliere comunale, debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo l'allegato modello e), che viene fornito dalla Giunta regionale in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.
4. I Sindaci devono, infine, comunicare qualsiasi variazione avvenuta nel corso del quinquennio di carica del Consiglio comunale nella composizione del Consiglio stesso ed in quella della Giunta municipale, entro dieci giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, inviando nel contempo la scheda anagrafica del Consigliere eventualmente subentrato.
5. Copia degli atti di cui ai precedenti commi deve essere inviata anche alla Giunta provinciale competente per territorio."

PRÄSIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Tribus. Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Il consigliere Tribus ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.

TRIBUS: Ich wollte nur den Herrn Assessor bitten, nachdem wir den Text nicht vorliegen haben, kurz zu erläutern, welche Änderungen in seinem neuen Vorschlag vorgenommen worden sind.

(Volevo solo pregare l'assessore di spiegarci quali modifiche sono state introdotte nella sua nuova proposta, in quanto non ci è stato distribuito il relativo testo.)

PRÄSIDENT: Assessor a Beccara.

PRESIDENTE: Assessor a Beccara.

a BECCARA: Gli emendamenti all'art. 32 e al modello E) allegato al disegno di legge sono nati da una raccomandazione orale, che alla Giunta

regionale era stata fatta dalla Commissione legislativa.

Infatti questa aveva raccomandato di non prevedere l'invio alla Giunta regionale di copie di provvedimenti deliberativi relativi alla convalida degli eletti, ad eventuali surrogazioni di consiglieri; alla sostituzione di componenti della giunta municipale ed alla constatazione della diminuzione del numero dei componenti del Consiglio comunale, ma di prescrivere una semplice comunicazione scritta della situazione all'inizio del periodo di carica e delle variazioni verificatesi eventualmente nel corso del periodo stesso.

Secondo, aveva raccomandato di integrare il modello E), allegato al disegno di legge, con lo spazio per eventuali altre cariche ricoperte in precedenza dai componenti del Consiglio comunale.

Quindi questo emendamento rappresenta un impegno che la Giunta si era assunta nei confronti della Commissione, che adesso onora con questo emendamento. Direi anche che c'è un emendamento - e mi pare sia questo il posto - del cons. Rella, laddove chiede che nel modello E) allegato venga stralciato anche lo stato civile.

Io sono perfettamente d'accordo e credo che daranno lettura dell'emendamento del cons. Rella.

PRASIDENT: Der Änderungsantrag des Abg. Rella, von dem Sie gesprochen haben, Herr Assessor, bezieht er sich auf diesen Artikel? Er liegt hier nicht vor. Dieser Änderungsantrag des Abg. Rella bezieht sich auf das Formblatt. Der Regionalassessor hat sich bereit erklärt, diesen Änderungsantrag anzunehmen und somit wird das Formblatt in diesem Sinne korrigiert. Wir brauchen nicht darüber abzustimmen.

Meldet sich noch jemand zum Artikel zu Wort? Wenn niemand, dann stimmen wir ab, immer mit dieser Änderung vom Abg. Rella im Formblatt mit eingeschlossen. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Dieser Artikel ist einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Si riferisce a questo articolo l'emendamento del cons. Rella di cui ha parlato, Signor Assessore? Qui non c'è. L'emendamento del cons. Rella si riferisce al modulo. L'assessore si è dichiarato disposto ad accettare l'emendamento e perciò il modulo sarà corretto in tal senso. Non occorre votare.

Desidera intervenire ancora qualcuno in merito all'articolo? Nessuno? Allora passiamo alla votazione, inclusa la modifica del modulo proposta dal cons. Rella. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Contrari? Astenuti?

Questo articolo è approvato all'unanimità.

Art. 33

1. Falls die Wahlen für die Erneuerung der Organe der Gemeindeverwaltungen in mehr als 75% der Gemeinden stattfinden, veranstaltet der Regionalausschuß Schulungstagungen für die Vorsitzenden der Sprengelwahlämter gemäß den bereits im Regionalgesetz vom August 1983, Nr. 9 festgelegten Vorschriften.

Art. 33

1. La Giunta regionale nel caso in cui le elezioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali si svolgano in più del 75 per cento dei Comuni, organizza incontri di aggiornamento per i presidenti degli uffici elettorali di sezione con le modalità già fissate dalla L.R. 8 agosto 1983, n. 9.

PRASIDENT: Hierzu ist folgender Änderungsvorschlag eingereicht worden mit Unterschrift a Beccara:

Nach dem Art. 33 wird die nachfolgende Überschrift des II. Titels ...

(Unterbrechung)

PRASIDENT: Ja, das käme erst nach dem Art. 33 hinzu. Infolgedessen frage ich, wer sich zum Art. 33 zu Wort meldet. Wenn niemand, stimmen wir ab. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmennhaltungen?

Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: In merito all'articolo è stato presentato il seguente emendamento a firma a Beccara:

Dopo l'art. 33 è inserita la seguente intestazione del Titolo II...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Sì, si dovrebbe aggiungerlo solo dopo l'art. 33. Perciò chiedo chi desidera intervenire in merito all'art. 33. Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Approvato all'unanimità.

PRÄSIDENT: Und jetzt kommt der Vorschlag des Regionalausschusses, den ich vorhin angedeutet habe:

PRESIDENTE: E adesso arriviamo alla proposta della Giunta regionale, cui ho accennato poco fa:

Nach dem Art. 33 wird die nachfolgende Überschrift des II. TITELS eingefügt:

"II. TITEL – Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7, und den nachfolgenden Änderungen 'Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates'"

Dopo l'art. 33 è inserito l'intestazione del Titolo II come segue: "TITOLO II. – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni 'leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale'"

PRÄSIDENT: Meldet sich hierzu jemand zu Wort? Wenn nicht, stimmen wir ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmehaltungen?

Dieser Vorschlag ist mehrheitlich genehmigt. Es war niemand dagegen. Ich bitte, den Arbeiten zu folgen.

PRESIDENTE: Desidera intervenire qualcuno? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

Questa proposta è approvata a maggioranza. Non c'erano astensioni. Prego di seguire i lavori.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zum Art. 33 bis, so wie er vom Regionalausschuß vorgeschlagen worden ist, d. h. dieser Art. 33 bis soll eingeschoben werden. Er hat folgenden Wortlaut:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 33 bis come è stato proposto dalla Giunta regionale. Questo articolo 33 bis dovrebbe essere inserito ex novo e recita:

Art. 33 bis

Der erste Absatz des Art. 8 des Regionalgesetzes vom 27. Juni 1986, Nr. 3, wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Den aus Arbeitsgründen im Ausland ansässigen und in den Wählerlisten der Gemeinden der Region Trentino-Südtirol eingetragenen Bürgern, die zur Ausübung des aktiven Wahlrechtes anlässlich der Wahl des Regionalrates zurückkehren, wird eine Zuwendung als Unterstützung in nachstehender Höhe gewährt:

- a) 200.000.- Lire an die aus europäischen Ländern angereisten Wähler;
- b) 50% für Reisespesen mit Schiff, Zug und Flugzeug an die aus außereuropäischen Ländern angereisten Wähler."

Art. 33 bis

Il primo comma dell'art. 8 della L.R. 27 giugno 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

"Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Trentino-Alto Adige, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione della elezione del Consiglio regionale è concesso un sussidio a titolo di assistenziale pari a:

- a) lire 200.000.- agli elettori provenienti da Paesi dell'area europea;
- b) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo agli elettori provenienti dai Paesi extraeuropei."

PRÄSIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Peterlini.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Peterlini.

PETERLINI: In diesem Zusammenhang eine Frage an den zuständigen Regionalassessor. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir bezüglich der Zuschüsse an die Heimatfernen einmal beschlossen, diese Zuschüsse gestaffelt je nach Entfernung des betreffenden Landes auszuzahlen.

Wieso findet das hier nicht Eingang, Herr Assessor?

(Vorrei fare a riguardo una domanda all'assessore regionale competente. Per quanto io possa ricordarmi, riguardo ai contributi agli emigranti si era deciso di pagare i contributi gradualmente a seconda della distanza del relativo paese.

Perchè questo non trova applicazione anche qui, signor assessore?)

PRÄSIDENT: Assessor a Beccara.

PRESIDENTE: Assessore a Beccara.

a BECCARA: Il Governo ha obiettato che nella legge approvata qualche mese fa si demandava alla Giunta l'individuazione...

Vi leggo l'articolo, se non ve lo ricordate: "La Giunta regionale stabilisce con propria delibera, sentita la Commissione legislativa competente, la misura del sussidio che viene dato a titolo assistenziale agli emigranti che ritornano per votare". Il Governo ha detto: voi, in teoria, potreste fissare delle misure esorbitanti, enormi, per cui questo disegno di legge devo rinviarlo. Al che in una contrattazione abbiamo detto no, per piacere, continuate a rinviarci disegni di legge! Noi assumiamo un impegno, evidentemente come Giunta, perché poi il Consiglio è sovrano, di proporre un tipo di rimborso, che è eguale o quasi a quello della Regione Sardegna, il cui disegno di legge era stato approvato qualche tempo prima.

Nella Regione Sardegna si stabilisce che per alcuni paesi, quelli più vicini all'Italia, il rimborso è di 150.000 lire, per i paesi europei 200.000 lire e per i paesi extraeuropei il 50% delle spese di viaggio. Quindi, il 50% delle spese di viaggio è evidentemente graduato, perché più uno è lontano e più il sussidio è rilevante. Per quanto riguarda invece i paesi europei abbiamo ritenuto, dopo averne discusso in Giunta, di adottare tout court quanto si applica nella Regione Sardegna, portando il rimborso a 200.000 lire. E' chiaro che le prossime elezioni comunali saranno nel 1990 e quindi queste cifre sono soggette a ritocchi. Comunque questo è l'impegno che abbiamo assunto. Se prima del 1990 nasceranno proposte nuove, migliori o di aggiornamento di cifre, la Giunta è disponibile anche ad accettarle o a farle proprie.

PRÄSIDENT: Das Wort hat Abg. Peterlini.

PRESIDENTE: La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI: Herr Präsident! In Anbetracht der Auskunft des zuständigen Regionalassessors bitte ich Sie, die Sitzung vorzeitig zu unterbrechen, damit die Südtiroler Volkspartei sich zu einer Fraktionssitzung

zusammensetzen kann und die Frage beraten kann.

(Signor Presidente! Alla luce delle spiegazioni forniteci dall'assessore regionale competente, io La prego di volere sospendere per ora la seduta, per dare la possibilità al gruppo SVP di consultarsi in merito e chiarire la questione.)

PRÄSIDENT: Es ist jetzt ohnehin fast 17.30 Uhr und die für heute vorgesehene Zeit ist fast erreicht, somit habe ich keine Schwierigkeiten, diesem Antrag stattzugeben.

PRESIDENTE: Dato che sono già le 17.30 e il tempo previsto per oggi è quasi scaduto, non ho nessuna difficoltà ad accogliere la richiesta.

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist geschlossen. Die nächste Sitzung findet am 30. dieses Monats um 9.30 Uhr, zur gewohnten Zeit, statt.

Die Sitzung ist geschlossen.

PRESIDENTE: La seduta è tolta. La prossima seduta avrà luogo il 30 corrente mese alla solita ora, alle 9.30.

La seduta è tolta.

(Ore 17.22)